IL DVELLO
DI M. DARIO ATTENDOLO
DOTTORE DI LEGGI
DA BAGNACAVALLO,

DIVISO IN TRE LIBRI,

NE I QVALI CON RAGIONI LEGALI, ET CON esempi d' historie ordinatamente si tratta, & si dichiara tutto quello che s'appartiene à questa materia,

CON MOLTE COSE DEGNE DI consideratione non auertite da gli altri,

Con le autorità delle leggi, & de i Dottori poste nel margine,

CON DVE TAVOLE, VNA DE' CAPITOLI, l'altra delle cose più notabili.

A gli Illustrissimi Signori, i Signori Sforza, Carlo, Mario & Paolo Sforzi Conti di santa Fiore.

CON PRIVILEGIO.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M. D. LXII.

AGLI ILLVSTRISSIMI SIGNORI I SIG. SFORZA.

CARLO, MARIO ET PAOLO SFORZI, CONTI DI SANTA FIORE,

SIGNORI MIEI OSSERVANDISSIMI.

HAVENDO io à dar fuori il presente libro di Duello sotto la protettione (si com' è l' uso commune) d'alcun personaggio, non veggio à cui piu per obligo, per affettione, & per merito io lo debbia indrizza-

re che alle Signorie Vostre Illustrissime l'obligo causando dalla seruitù ch'io tengo con lo Illustriss. & Reuerendiss. Cardinal Camarlengo loro fratello & da molti piaceri ch' io dalla somma bontà di quel generosissimo Signore continuamente riceuuto, è tale ch'io debbo non solamente uerso di lui ma di tutta la Illustrissima casa Sforzesca dimostrare con la professione de i mei studi la gratitudine dell'animo mio poscia che non mi è possibile con altro modo rendergline vguale sodisfattione, Ma essendo hora questo soggetto tutto diuerso dalla religiosa professione di lui & dello Illustrissimo Signor Alessandro & della lor proprio, raggioneuolmente mi è parso che questa lettione si conuenga solo alle Signorie vostre Illustrissime, & l' Affettione ch' io gli hò non potrebbe esser maggiore, essendo in me naturale, come quella che per hereditaria successione è discesa da i miei maggiori in me, & da quella che essi come Seruitori & parenti portorno à i suoi Imperoche Crespolo mio Arcauolo & Oliuo mio Bisauolo militando con honoratissime condotte sotto il gran Sforza nel Regno di Napoli, il sudetto mio Bisauolo col mezzo di quel grandissi-

mo

mo Capitano in dono acquiſtò da quei Re Alianello & Garaguſio caſtelli nella baſilicata che gia fu detta Lucania, Onde ei con vguale affettione & ſeruitù ſeguitò anchora il Conte Franceſco che poi fu Duca figliuolo di Sforza è il Merito di Voſtre Signorie Illuſtriſſime nell' arte di Guerra è tanto che biſognarebbe un volume appartato in raccontare le glorioſe impreſe d'altiſſima lode di ciaſcuno di loro ; La onde non ne ſtarò à dir altro la breuità coſi richiedendo & hauendone nel libro diſcorſo à propoſito trattando de i nobili, & per cio appartenendo il libro preſente alla nobiliſſima profeſſione dell' armi hò giudicato ben fatto di publicarlo ſotto l'ombra del merito loro coſi adunque con quel animo & con quello affetto di Cuore ch'io gli lo dono ſi degnino di accettarlo da me, & di diffenderlo da i Calonniatori con l'auttorità del lor nome ; eſſendo ch'elle & d'iſperienza & di ottimo giudicio ſiano ſenza pari in queſte conteſe d' honore & caldamente le ſupplico che gli piaccia di commandarmi & quando gli occorre di ſeruirſi di me, il che facendo elle conoſceranno per chiaro la prontezza dell' animo mio per naturale affettione inclinato al ſer-

uitio della Vostra Illustriss. & felicissima casa & le basio reuerentemente le Mani. Di Venetia il primo d' Aprile. M. D. LX.

Delle Illustriss. Sign. Vostre.

Affettionatissimo Seruitore.
Dario Attendolo;

TAVOLA DEI CAPI CONTENVTI IN QVESTO LIBRO DI DVELLO.

CAPI DEL PRIMO LIBRO.

 gnità.

CAPI DEL SECONDO LIBRO.

CAPI DEL TERZO LIBRO.

TAVOLA DELLE
COSE NOTABILE CONTENVTE NEL PRESENTE LIBRO DEL DVELLO.
DI M. DARIO ATTENDOLO.

A

Alciato

Arte

TAVOLA

B

C

Carlo

TAVOLA

Honori

TAVOLA

Incan-

Ingiu-

TAVOLA

L

TAVOLA

Mar-

Men-

N

No-

TAVOLA

P

Poste-

TAVOLA

R

il cam.

Il fine della Tauola del Duello.

IL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGE, DA BAGNACAVALLO;

CON LE AVTORITA DELLE LEGGI & de i Dottori poste nel margine,

DIVISO IN TRE LIBRI.

PROEMIO.

On è materia, che dai nostri Dottori piu diligentemente douesse esser trattata di questa del Duello; conciosia cosa, che essendo il proprio suo fine l'honore, il quale à tutte l'altre cose è preferito: essa per nobiltà & eccellenza di soggetto ragioneuolmente esser deurebbe anteposta ad ogni altra di questa nostra professione, & nondimeno molti & de gli antichi & de i moderni sono che di quelle materie che à i giudicii à i contratti & che ad ogni sorte di contentione appartengano

 ampia-

ampiamente hanno trattato, & pochi ſono quei che habbiano queſta di piu degno & alto ſuggetto illuſtrata; imperoche alcuni di loro confuſamente, & con ordine & ſtile inettiſſimo, & alcuni con troppo breuità, & altri contra le deciſioni legali, & ſenza comprobare con alcuna autorità le ragioni loro l'hanno tratta; & quei che di diuerſa profeſſione ſono da queſta noſtra legale ſofiſticamente & fuor di ragione n'hanno parlato, eſſendo chiariſſima coſa ch'el trattare del Duello, ad altri non s'appartiene che ſolamente à i profeſſori di legge, non diſputandoſi in queſta materia d'altro che delle ingiurie, delle calunnie, delle pretenſioni, o, d'Attore, o, di Reo le qual coſe tutte, come pertinenti alla noſtra profeſſione da i noſtri Giureconſulti & quei ſommi Filoſofi diffuſamente ſono trattate; i cui reſponſi in queſte materie da tutti gli ordini di gente inuiolabilmente ſono oſſeruati per legge, ſecondo le quali & i Prencipi neceſſitati ſono di proferire le ſententie loro in queſte querele d'honore, poi che ciaſcuno è obligato di regolare le ſue attioni ſecondo la forma di quelle, delle quali non ne hauendo perfetta intelligenza queſti Filoſofi, non ſo come loro ragioneuolmente affermare poſſano che queſta materia di Duello alla loro & non alla noſtra profeſſione ſi conuenga; & anchora ch'alla politica de coſtumi il raggionar delle ingiurie & dell'honore appartenga, non è percio ch'ogni

acci-

accidente di questa materia sia particolarmente deciso nell'Ethica come è nelle nostre leggi, alla politica delle quali tanto più questa materia s'appartiene, quanto piu che senza di loro non si puo hauere la perfetta intelligentia di essa, il che esser vero per le parole d'Aristotele nella diffinitione di essa ingiuria manifestamente appare, dicendo che il fare ingiuria è vn'offendere altrui spontaneamente contra le leggi, chi adunque non sa tutto quello che permesso & vietato sia dalle leggi, non puo delle ingiurie, per le quali è fatto il Duello, hauere la cognitione perfetta, & essendo due sorti di leggi, una naturale & commune à tutti, et l'altra scritta et che noi vsiamo, anchora che di quelle ingiurie che contra quella commune & naturale legge si fanno essi conoscenza habbiano, certo che di quelle che contra l'altra legge sono non ne possano alcuna intelligenza hauere, non potendosi per la sola lettione de i libri dell'Ethica questo sapere; la qual ragione medesimamente si può addurre nel soggetto d'honore, conciosia che l'honore s'acquista & si mantenga viuendo secondo le leggi, & si perda facendo contra di quelle; perche le leggi sono fondate sopra l'honesto dal quale dipende l'honore, laqual materia è tanto piu aliena dalla professione loro, quanto che bisognandosi & per testimoni & per altre proue decidere queste querele & formare i cartelli senza far pregiudicio alle parti & conoscere

i tempi i e modi di questa non ne ponno mouer parola essendo solamente da i leggisti trattata, La onde veggiamo che in queste controuersie d'honore si fà sempre ricorso à i professori di legge come del Duello periti, nel quale al di d'hoggi Eccellentiss. sono & Illustri. il Signor Gio: Giacomo Leonardi Conte di Monte l'abbate, il Signor Gio: Battista Schizza e'l Signor Bernardo Bergonzo, dalla molta peritia de i quali in questa materia ben si conosce come ella è propria di questa nostra professione leggale; La onde considerando io quanto necessario & vtile sia il trattare di essa come di nobilissima cosa indutto mi sono à scriuere il presente Duello, il che io tanto piu volontieri hò fatto quanto ch'essendomi nelli eccessiui caldi per mio piacere retirato in villa in compagnia di M. Giouanni Gregorio gentil'huomo di bellissimo ingegno & giudicio & di rara bontà mio molto amico & nel suo ameno et dilettevol luogo di San Lorenzo Villa di lugo posta sopra il fiume Santerno, ilqual Vaterno dalli antiqui era detto doppo Varij Solazzi discorrendo ei, si come quello ch'è vago d'honore con esso me sopra varij accidenti di questa materia da lui son stato di questo strettamente pregato; il che io ho fatto in tutto quel tempo che con esso lui son dimorato & nell'hore solamente che alle cazzie, alle pescagioni, & ad altri nostri piaceri sono auanzate; il qual Duello io ho in tre libri diuiso, perciochè
in

in eſſo interuenendo neceſſariamente queſte
tre perſone, cioè l'Attore, il Reo & il Giudice,
mi è parſo non confondendo inſiememente le
coſe che concernano le perſone loro (ſi come
hanno fatto gli altri) di trattar ſeparatamẽ-
te di ciaſcuno di queſti, & di quelle coſe che
alle perſone loro reſpetiuamente appartenen-
ti ſaranno, nel primo deſcriuendo delle vni-
uerſali materie del Duello & inſieme dell'-
Attore, nel ſecondo del Reo, & nel terzo del
Giudice, o, Signore del campo; & houi aggiun-
to nel margine l'auttorita delle leggi, & de i
Dottori, ſapendo ch'appreſſo di noi per vſo
antico non è accettata quella raggione, che ſu
l'auttorità fondata non ſia, ſottomettendomi
in tutte le coſe ch'io dirò al giudicio d'ogni al-
tro che di cio ne ſia piu intendente di me.

IL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGE, DA BAGNACAVALLO;

LIBRO PRIMO.

DELLA SIGNIFICATIONE DI *questa voce Duello, & della sua diffinitione, Capitolo primo.*

VELLO, *che da i Latini si dice Duellum, è voce che appresso di loro significa il medesimo che Bellum, & che noi in lingua nostra diciamo Guerra, non fra due huomini, come hoggi è il suo significato, ma fra duoi popoli, del che fa fede Liuio ilquale Duelli addimãda le guerre che i Romani hebbero con varie genti, & la guerra che fecero i Greci contra i Troiani è detta Duello da Horatio in questo verso;*

Græcia Barbariæ lento collisa Duello;

 Ma

Ma l'vso, ilquale ha l'auttorità, si come dice il medesimo Horatio nella poetica, di mutare, & di leuare il significato alle parole, ha fatto che Duello hora significa vna battaglia intra dua solamente, come che questo significato per allusione [a] di questa voce Duello si rifferisca alla sua similitudine, & à quella sia cõforme, quasi che sia ilmedesimo, che dire tra due guerra; & questo è il suo vero significato appresso di noi; poscia che l'vso della fauella secondo i nostri Dottori [b] dee preualere alla propria signicatione delle voci, & come dice Quintiliano [c] la consuetudine nel parlare vince l'auttorità; ma da molti è diuersamente diffinito, tutti nondimeno in questo si cõcordano che sia per proua della verità: la diffinitione che dai nostri Dottori è data [d] essendo di parole talmẽte generali che possono comprendere ogni sorte di Duello che si potrebbe fare, non solamente per causa d'honore, ma per proua di qualunq; altra cosa si può ragioneuolmente dannare [e] la onde à me pare, che'l si debbia cosi breuemente diffinire. Duello è vn'abbattimento fra due, che per causa d'honore con l'arme del pari dinanzi à giudice eletto prouare & diffendere intendano per vero, quello che non si può altramente prouare; intra due, dico; perche cosi come io ho detto hoggi è il suo significato, & quatunque intra piu di due si possa combattere vna sola querela, nondimeno non si fa ciò confusamente, si come nelle questioni &

a Arg. earum quæ per Alc. traduntur in l. tabernæ. ff. de ver. si.

b Bar. in l. omnes populi nume. 58. ff. de iu. & in.

c Lib. j. cap. v.

d Per Host. & Imo. in rub. de pur. vulg.

e Vt per Dec. in l. omnis diffinitio. ff. de re. iu.

risse

risse fatte, o à caso, o pensatamente, ma da solo a solo huomo; per causa d'honore, è detto; perciochè se la querella su l'honore fondata non sia, ella non debbe essere admessa in proua d'arme[f] & aggiungo con l'Arme del pari, per denotare l'vgualità che si ricerca in questo si come in ogni altro giudicio[g] & la differenza dell'altre battaglie, doue si cõbatte con quell'armi, che ciascuno à sua elettione si troua hauere nelle Mani; dinanzi a giudice eletto, si dice, à differenza de gli Abbattimẽti ch'alcuna volta si fanno alla macchia senza presẽza di giudice, & perche il Duello è conforme al giudicio ciuile, nelquale necessariamẽte interuiene l'Attore il Reo & il giudice[h] prouare & diffendere intendano per vero ho io detto, per dimostratione dell'Attore & del Reo, à questo appartenendosi la diffesa, et à quello la proua di quello, che loro pretendano che sia il vero per conseruatione del suo honore, conciosia che'l Duello fosse per dimostratione di questa verità ritrouato;[i] Quello che non si può altramẽte prouare; Io ho posto in questa diffinitione, essẽdo che il Duello e solamente permesso per diffetto dell'altre proue[k] Il Posseuino, et il Pigna amendui Filosofi & in ogni facolta dottissimi lo diffiniscano cõ piu longo giro di parole, ilquale Posseuino lo addimanda abbattimento volontario, à differenza de gli abbattimenti necessitati, laqual voce di volontario à me pare che non s'habbia da porre nella diffinitione di

f Bal. in c. j. de pace tenen. in vsi. feu.

g l. fin. C. de fru. & lit. expen.

h Doct. in rub. de iud.

i Put. lib. j. ca. 6. de

k Bal. in l. j. C. de lat. l. tol.

di questo Duello, perciochè essendo il suo fine l'honore da questo ciascuno è necessitato & astretto di venire à simile abbattimento, per il che più consideratamente si potrebbe nomare si come lo chiama Giouãni Lignano abbattimento deliberato, se la commune deliberatione & dell'Attore & del Reo non si manifestasse sotto di queste parole, prouare & diffendere intendano, poste in questa diffinitione, & meno mi piace ch'eglino vi aggiungano nello spatio d'vn giorno, non essendo vietato che non si possa di commun consenso delle parti à più d'vn giorno & oltra prorogare questa battaglia, & la giuriditione del Signore del campo; essendo anzi più tosto dalle leggi permesso l altri v'hanno agiunto in luoco sicuro, le quali parole mi pareno superflue; essendo che alcuno non è obligato di comparere in luogo à se sospetto & non sicuro m & di questo à sufficienza ne sia detto.

l l. j.& ij. & ibi. p Bar.ff.de iud.

m cle. pastoralis de re iudit. Bar.in l. sciendum ff.de deleg. Alex.in l.recus. §. si quis alio ff. ad treb.

DELLA ORIGINE DEL *Duello & quante siano le sue specie. Cap.2.*

ALCVNI *hanno creduto* a *per quello che ne referisse Atheneo per testimonio d'Hermippo nel primo de i soi libri de i legislatori, che l'vso del Duello fosse ritrouato in Grecia dai Mambinei per consiglio d'vn loro cittadino chiamato Demonate, il quale fù poi da i Cyrenei imitato, il quale vso esser stato antichissi-*

a Alc cap.ij.de due. Posse. l.5. dell'hon.

mo lo dimostra Homero inducendo hora Menelao, e Paride hora Ænea con Diomede, hora Hettore con Aiace à combattere à singolar battaglia; Altri[b] lo ascriuano à Longobardi; Io piu tosto credo che l'origine di questo Duello ch'oggi è in vso sia incerta & incerto il suo Auttore, conciosia che nelle historie leggendosi diuerse sorte & specie di Duelli secondo le diuersità delle cause, non v'è fatta alcuna mentione di questo; Imperoche tutti i Duelli de i quali da i Scrittori n'è fatto memoria, o per publica causa, o per priuata erano fatti; per publica quando che due Republiche ouero dui Prencipi si conueniuano insieme di commettere il fine della Guerra in dua ouero in piu d'uguale numero che insieme combattessero à singolare battaglia le differenze loro del che n'habbiamo l'esempio che si legge in Liuio de i tre Horatij Romani & de i tre Curiatij Albani i quali di commun consenso dell'vno & l'altro popolo insiememente combatterno la sōma del loro Imperio, laqual sorte d'Abbattimento dall'Ariosto leggiadramente è descritta, quādo ei induce fauolosamente à combattere à singolar battaglia Rinaldo et Ruggiero per cōuētione de i Re loro, della qual sorte di Duello crederò facilmente ch'intenda Hermippo per quello ch'ei ci manifesta con l'esempio ch'egli adduce (si come dice Atheneo) di Etheocle & di Polinice i quali di commun volere in faccia de gli esserciti loro à singolar battaglia combatterno

b Mut. cap. j. del Due.

batterno per lo Imperio di Thebe; Per priuata causa anchora si legge che furno fatti i Duelli, o per acquisto di gloria & desiderio di lode, ouero per odio & per impeto d'ira di questo n'habbiamo l'esempio di dua cugini Spagnuoli cioè di Corba & Orsua che contendendo del prencipato d'Ibe città di Spagna (si come Liuio [c] ci attesta) dissero à Scipione, (il quale voleua interporsi per terminare le differenze loro & leuar via gli sdegni,) hauere ciò negato à i parenti communi & che nõ voleuano ne degli huomini ne degli Iddij hauer altro giudice che Marte; & di quello che per causa di gloria si fà ne sono piu manifesti gli esempij di T. Manlio poscia detto Torquato con vn Francese, di T. Manlio suo figliuolo con Geminio Metio Latino, di Marco Valerio Coruino, & di molti altri che nelle historie n'è fatto degna memoria, come dello Abbattimento d'Ottone Visconte con vn Saracino nell'Asia ch'egli fece prigione & della sua insegna priuollo et la tolse per se, quale poscia è stata vsata da i soi descendẽti per Arma, quale è vna Serpe che vomita vn fanciullo tutto sanguigno, impresa tolta da Alessandro Magno come si troua nel suggello delle antiche sue medaglie cõ che dimostraua ch'egli era figliuolo di Gioue, Imperoche Gioue in molti luoghi della Grecia sotto figura di serpente era adorato: & in Asia sono specie de serpenti che per la commune persuasione sono creduti partorire per bocca, il simil si legge di

[c] Lib. 8. Dec. 3.

Ga-

Galeazzo Gonzaga che vinse Bucifale francese & di Georgio Castriotti cognominato Scandarbech il quale nell'età de gli aui nostri guerreggiando contra d'Amurate Imperatore de Turchi tante volte à singolare battaglia vinse il nemico; doue chiaramente si vede che questi Duelli per queste tre cause furono intra i nemici anticamente vsitati, nell'età nostra anchora alcun'esempio si è visto di questo antico Valore in alcuni che per desiderio di lode cõdotti si sono nell'ossidioni de i luoghi contra nemici à questa singolare battaglia; Ma di questo Duello, ch'oggi di tanto frequentemente è in vso che senza differenza di nemistà, per reacquisto del proprio honore, & per conseruatione di quello, solamente si fà con i soliti ordini di disfida, & del quale io son hora per douere trattare, appresso d'alcuno antiquo scrittore non habbiamo memoria, & meno che questa inuentione fosse de Longobardi; Imperoche hauendo i Longobardi per le loro leggi vietato che non si potesse venire al Duello, se non in certi casi, ne con l'armi se non nel caso dell'offesa maestà del Prencipe, ne seguita che nanzi di loro fosse questo vso, essendo che le leggi loro restringitrici furono & non inuentrici di cio; La onde io istimo che questa consuetudine di combattere à singolare battaglia per proua della verità in causa d'honore ritrouata fosse da gente militare per souerchia gelosia d'honore, & poscia approuata di mano in

mano

mano dal tacito consenso di tutti i soldati, percioche non potendo altramente esser purgata, ne con tortura, ne con altri tormenti la sospitione di quei delitti, de i quali erano imputati, & questo per il priuilegio che dalle leggi gli era concesso [d] & in quei tempi che à ciò anchora non gli era, si come hora è per consuetudine derogato, & douendo ciascuno di questa professione, non solamente (come disse Cesare nel repudio della moglie) esser netto di colpa, ma etiandio da sospetto di colpa, facilmente poterno intra di loro questo modo introdurre di purgarsi con l'arme, affermando i nostri Dottori che questo Duello intra i Soldati in luogo è di tortura per diffetto delle vere proue [e] la quale si come senza legitimi inditij è vietata, cosi anchora è probibito il Duello; come di sotto si dirà al suo luogo.

d l. milites C. de quest. l. desertorem. §. j. ff. de re. mil.

e Bal. c. j. nu. 17 de pa. ten. in vsu. feu.

DELLA APROVATIONE & giustitia del Duello. Cap. 3.

TENGANO i nostri Dottori [a] ch'el Duello dalle leggi ciuili fosse concesso [b] & poscia vietato [c] & che solo nell'offesa maestà del Prencipe per quelle lecito sia, indotti da questo che delitto del perduellione da i legislatori è nomato l'eccesso commesso in questo caso & perduelli coloro che lo commettano [d] credendosi che cosi nõ per altro si dica che per admettersi in questo delitto la proua del Duello nella

a Put. ca. 9. li. I de due.

b glos. in l qua actione §. si in colluctatiõe in uer. nisi domino ff ad l. aquil.

c Per text. in l. vni C. de glad. lib. II. Alc. c. 4. de duello.

d In l. is qui ff. ad l. iu. maiest.

nella qual cosa è manifesto l'errore d' Accursio[e] & de gli altri interpreti di legge[f] che s'habbiano cosi goffamente imaginato questo forse per qualche allusione, o similitudine di queste parole con tal significato; perche si come il Duello anticamente significaua la publica guerra come è detto di sopra, cosi perduelli, che latinamente si dice perduelles significaua i publici inimici[g] & conciosia che publici inimici siano coloro, che la republica ouero ch'el Prencipe offendano[h] perciò perduelles & perduelliones latinamente erano detti, & crimen perduellionis quello delitto come di publico nemico & non che in ciò s'admettesse del Duello la proua, del quale non n'è fatta alcuna mẽtione nelle preallegate leggi, le quali parlano de i giuochi delli Athleti, & d altri ch'appresso gli antichi erano vsati et de i gladiatori che dalla legge Imperiale furono vietati, i cui spettacoli per altro fine erano fatti, che nõ si fà hoggi il Duello, & quei tali reputati erano infami[i] La onde appare nõ essere per quelle leggi permesso ne vietato il Duello, ma solo dalla generale consuetudine admesso[K] la quale hauẽdo forza di legge, per legge si debbe osseruare[l] tanto piu essendo dalla constitutione di Federico Imperatore approuata[m] la quale consuetudine anchora che sia stata dannata dalla legge canonica[n] non essẽdo mai stata detta legge accettata ne posta in vso[o] dalle genti d'honore non si potrebbe giamai sẽza infamia et perdita

in l.cum filius. ʃ.fi.ff. de leg.2 secundum opinionem glo. & Bald. ibid.& in ʃ. per contr. instit. de hereque ab intest.
e In d. l. is qui in d. ʃ.fin.& in d. ʃ. per contrarium.
f Bald. in d. c. j.de pac.ten.
g l.quos nos & ibi. Alciat.ff.de verb. signifi.
h d. l. is qui ff. ad l.iu.mai.
i l.2.ʃ.fin.ff de his qui not.inf.
K Put.d.cap.5. in fin.
l Inj.de quibus ff de leg.
m In c.j.de pace ten.in vsi fe.
n.c.fin. de pur. vul.c.monomachiam.2.q.5.
o vt per Bal. & Fely. in c. j. de treu. pa.

perdita d'honore fuggire questa proua con l'arme, parlando dico secondo la legge del Mõdo, non secondo la legge diuina, per la quale remetter debbiamo le ingiurie senza Iddio tentare con questo fallace paragone dell'armi, dico che non si potrebbe senza macchia d'honore non accettare il Duello, p cõuenẽdosi ad huom forte piu tosto pigliare il Duello, pel quale alla fameglia lode, & à se medesimo honore & gloria s'acquista, che patire d'esser ripreso di viltà d'animo & notato d'infamia, & douendo sopra di cio esser statuito Dio ottimo & Massimo per Giudice del vero & del giusto, chi puo meglio di lui conoscere le ragion delle parti, delle quali non essendoui proua, ne piu sincero, ne piu certo giudice desiderar si potrebbe di lui? La onde quando vno Vince in duello debbiamo credere che Iddio ne sia stato l'auttore; & si come dalle leggi è concesso per mancamento di proue di potere decidere le controuersie col giuramento q della cui violata religione è solo constituito Dio Vindicatore & giudice, cosi anchora reputare debbiamo ch'ei sia il medesimo in questi duelli, doue per altro modo non può constare del vero. Il tutto però sempre intendo salua la opinion delli saui Theologhi, & sottomettendomi alla correttione de la Santa Romana Chiesa, & conciosia anchora che questa consuetudine di mantenere & racquistare l'honore col mezzo del Duello sia reputata & lecita & giusta, conciosia

p Bal.d.ca.j. de pa.ten.pet.ghe. in singu.nu.31. & nu. 82.

q l.2.&3. C.de reb.cred.

ciosia

ciosia che l'honore equiparato sia alla vita, [r] *& si come per diffesa & cõseruatione della vita è lecito offendere altrui* [s] *cosi per conseruare l'honore il medesimo deè essere ragioneuolmente permesso* [t] *imperoche il perder l'honore, & la fama è spetie di morte ciuile;* [u] *& perciò si puo dire ch'ei sia permesso per ragion delle gẽti, per la quale è lecito repulsare l'ingiurie* [x] *et ancora che per altra legge prohibito sia stato, essendo di fatto il cõtrario osseruato è come s'ei fosse di ragione concesso* [y].

r L. iusta causa ff de manu. vin.
s L. vt uin. ff. de iu. & iu.
t Pet. ghe. d. singu. 82. nu. 7.
u L. penul. ff. de var. & extraor. co. l. j. ∫. deportatos ff. de contratab. l. fin. de cap. dimi.
x L. 3. ff. de iu. & iure.
y Dec. con. 487 Cur. iu. co. 173

DELLA CAVSA PER LAQVALE è permesso il Duello. Cap. 4.

ANCORA *che per ogni minima cosa si possi altrui chiamare in giudicio* [a] *non percio è permesso, che per ogni leggierissima causa si chiami à duello; imperoche se la querela da vrgentissima causa non prociede ella non debbe essere admessa in proua dell'arme* [b] *come ci attesta Baldo famosissimo dottore* [c] *le cause per le quali si cõcedeua il Duello furno da i Longobardi redutte à certo numero, le quali sono tutte annotate dal medesimo* [d] *onde superfluo mi pare il volerle redire, poi che appresso di lui si possono leggere. Filippo Rè di Franza cognominato il bello dell'anno 1306 restrinse à tre solamente le cause di Longobardi, ne istarò à ramentare alcuna di queste, conciosia che hoggidì ogni*

a Glo. in ∫. gallinarum instit. de re. diui.
b Vt per Pute. q. 3. li. 6. de due.
c Bald. in l. ex hoc iure ff. de iust. & iu. q. 7.
d In d. cap. j. de pa. tenen.

querela ſi riduca à queſto che l'huomo offeſo ſia nell'honore, & queſta cauſa è reputata di grandiſſimo momento, [e] & degna di queſto cimento [f] il che auuiene quando ch'alcuno ſia mentito ſopra d'alcuna ingiuria di parole, o dette, o ſcritte al mentitore, ouero che co i fatti malamente ingiuriato ei fuſſe, come dirò nel ſequente trattato.

e L ſi inimicitie ff.de his qui bus ut indi.
f Bald.in d.c.j. de pa.ten. Pet. ghe. d.ſing.33. nu.5.& ſing.82 num.6.

DELLE INGIVRIE. Cap. 5.

CONCIOSIA che per l'ingiurie ſi perda l'honore, il quale è il fine del Duello, permettendoſi ſi come è detto per lo reacquiſto di quello come per vrgentiſſima cauſa; imperoche s'alcuno habbia ingiuriato altrui di parole, ſopra le quali ei ſia ſtato mentito, non potendo altrimenti prouare eſſer vera l'ingiuria reſtarebbe calumniatore & infame [a] & perciò priuo d'honore, ſe col Duello non tentaſſe prouarla, ſi come ancora ſaria, ſe l'ingiuria foſſe co i fatti, & che l'ingiuriato non cercaſſe prouare l'ingiuriatore hauere malamente operato, come è obligato di fare, preſumendo in queſto caſo la legge, ch'alcuno non habbia co i fatti malamente operato, ſi come ne l'altro che non ſia vera l'ingiuria, & che ciaſcuno ſia huomo da bene [b] & per cio ogni querela d'honore eſſendo fondata ſopra le ingiurie, conueniẽte mi pare, che io debbia trattare primieramẽte di quelle, io dico adunque

a l.j.ff. ad turp. l.athletas ſ.ca-lumniat. & ibi Bar. n.2.3.ff.de his qui no. inf.

b L. merito ff. pro ſoc.

che l'ingiuria è, secondo ch' Aristotele dice[c] offendere altrui spontaneamente contra le leggi, & secondo Vulpiano nostro Giurecõsulto è detta; perche non di ragione è fatta[d] la quale si puo fare per alcuno di questi tre modi, o con parole, o cõ scrittura, ouero co i fatti,[e] con parole ingiuria si fà rimprouerando ad altri alcuna ribaldaria o d alcun vituperio; e altrui imputando di qualche delitto & errore, come di traditore, di ladro, di cornuto, et simile cose che si fanno contra le leggi, & ch' onta & dispreggio ad altrui reccano[f] la qual cosa tanto è reputata ad ingiuria esser detta in absenza[g] quanto che in presenza ad alcuno, ancora che l'ingiuria detta in presenza di maggiore carico sia; perche chi accusa alcuno in presenza è creduto accostarsi piu al vero[h] dua è da nottare che questa ingiuria di parole in doi modi si fa[i], o imponendo in genere alcuna di queste cose, ouero in spetie; in genere quando simplicemente si dice tu sei traditore, tu sei ladro & simile; in spetie quando à simil parole s'aggiũge la causa cioè perche hai dato la tal fortezza del tuo Signore in mano de i soi nemici, o tu hai ammazzato il tale sotto la pace che di te si fidaua, od altra qualità che faccia ch'un sia traditore, o si soggionge alla parola di ladro perche hai rubato quella tal cosa al tale; & questa ingiuria cosi specificata di quell'altra in generale è molto piu graue [k] ancora ch' alcuni[l] siano di cõtrario parere; percioche

c Lib. 5. cap. ul. Ethi.

d L. j. ff. de iniur.

e d. l. j. §. j.

f Vt per Bar. in l. itẽ apud lab. §. ait prætor n. 3. ff. de iniu.

g d. l. itẽ apud §. conuitiũ el 2. ff. eo. tit.

h L. 3. ff. de testi.

i Vt per Bar. in d. §. ait prętor, & per Doc. in l. 3. ff. de liber. & posthu.

k Aret. in d. l. 3 Soc. consi. 118. in princ. l. j.

l Poma. in d. §. ait prętor in ad di. ad Bar.

che quando che in genere, e opposta pare che tal qualità di vitio sia in la persona per longa consuetudine habitata nel male operare nel genere di quel maleficio, il che nõ seguita quãdo che sia specificata la causa, potendosi cio verificare in quella sol volta; ma questo è fuori d'ogni ragione, percioche in questo tal caso l'ingiuriato per la sola mentità allo ingiuriatore data talmente resta discaricato, che dal mentito nõ puo essere percio chiamato à Duello, essendo necessario che consti dello imputato delitto[m] & che specificata sia la querela si come si dirà al suo luogo, quando si parlarà delle qualità del cartello; ilche nõ e s'espressa sia specialmente l'ingiuria, perche in tal caso oltra che lo ingiuriato habbia con la mentita repulsata l'ingiuria è obligato anchora (essẽdo dal mentito prouocato à Duello) di sostenerla cõ l'armi, percio adunque molto piu viẽne ad esser grauato lo ingiuriato per questa simile ingiuria in spetie opposta, che non è per quell'altra detta in genere; per la quale lo ingiuriatore per la riceuuta mentita resta dishonorato senza potere prouare, & lo ingiuriato col suo honore senza obligo alcuno di sostenere, & questo è vero se l'ingiuria non habbia la causa continua & permanente nel huomo, & che in ogni sua attione verificar non si possa come nelli esempij dati di sopra; Ma s'ella habbia la causa continua come è à dire ad vno poltrone vigliacco, insolente & simile co-

m Arg. lib. j. ʃ. item illud ff. ad Syll.

sa

ſa che poſſa conſiſtere continuamente in ogni atto dell'huomo ſenza ſpecificare altra cauſa ſi può venire al Duello; in iſcritto ſimilmente ſi fanno l'ingiurie, quando che non à bocca, ma con alcuna ſcrittura [n] nel modo ſudetto ſi detrahe alla fama & all'honore altrui, o che ſi publica qualche componimento come di Sonetto, o di canzone, o coſe tali in vergogna d'alcuno, ouero ſi faccia qualche inuettiua in quel genere che Demoſtene fà contra Filippo, ad imitatione di cui Cicerone chiamà Filippiche le orationi contra d'Antonio, & come in eſſempio fa Cicerone medeſimo contra di Catilina & contra di Verre & contra di Cic. Saluſtio; l'altre ingiurie co i fatti ſi fanno; quando ſi percote alcuno, o con arme, o con baſtone, o in altra maniera con mano, ouero che per forza & contra la ſua volonta s'entri in caſa d'altrui, [o] & anchora ch'vno non foſſe percoſſo, ma che ſolo ſia leuata la mano per volerlo percotere queſto tal atto deè eſſere reputato ad ingiuria [p] le ingiurie che con parole, o con ſcritture, o che con fatti ſi fanno, in diuerſe maniere ſi poſſono fare, che il raccontarle tutte longo ſaria; ma per chiara intelligenza di ciò è da ſapere per regola generale ch'ogni atto che ſi fa contra di alcuno, pel quale ſia impoſta la pena, o dalle leggi, o da i ſtatuti di quel luogo doue ſi fa, che quello è ingiuria [q] il che è conforme à quanto ſi dice nella definitione della ingiuria & è da ſaper ſimilmente

n L. lex cornelia ſ. fi. ff. de iniur.

o d. l. j. ſ. j. ff. eo. titu.

p l. item apud ſ. j. ff. de iniur.

q Bar. in l. licitatio ſ. quod illicite ff. de pub.

te ch'ogni parola che ad alcuno si dice contra i buoni costumi [r] è ingiuria; ma bisogna che l'animo di farla congiunto ui sia, Imperoche se v'è l'animo & che non vi concorra l'intentione di farla, non deè essere ciò reputato ad ingiuria [s] & quando ch'altramente non si possa prouare si presume sempre che la volontà sia stata di fare l'ingiuria, & l'animo alieno dal fare l'ingiuria s'intende con proposito di non volere ingiuriare alcuno; percioche quando l'animo fusse d'ingiuriare vno, & che in iscãbio, & errore si facesse ingiuria ad vn'altro, anchora che l'intentione fusse aliena dal fare a quel tale l'ingiuria, nondimeno l'ingiuriato si puo reccare ad ingiuria [u] perche si risguarda a quello effetto d'ingiuria piu tosto, che alla ignoranza, & opinione [x] essendo che ui è la mala intentione concorsa; nel qual caso però senza à Duello procedere con sodisfatione di ciascuna parte, si puo venire ad honorata conclusione di pace, la onde quello che per giocco, o per scherzo si fa, o si dice non si puo reputare ad ingiuria [y] similmente quello ch'è detto per corretione, & amonitione d'altrui [z] & per intiera intelligenza di questa materia d'ingiurie si deè aduertire che ciascuna parola, o detta, o scritta in altrui vituperio è ingiuria tale che indifferentemente per essa si puo agere ciuilmente alla estimatione di quella, ma non già che si possi cosi indifferentemente tentare il Duello; Imperoche se l'ingiuria è vera

r l. item apud §. ait prætor ff. de iniur.

s l. si non conuitij C. de iniu.

r Glos. in d. l. si non conuitij.

u l. eum qui nocentẽ §. si in iuria ff. de iniu.

x Bar. ibidem.

y l. illud §. in fi. ff. de iniur.

z l. item apud §. adijcitur ff. eo. tit. Rom. in l. fi. ff. quod quisque iur.

ra & che consta per la euidentia del fatto permanente, come è quando si dice ad vno in suo vilipendio, o guerzo, o zoppo & ch'ei in verità sia, lequali parole, quantunque vere, fanno ingiuria tale che si puo reuocare all'animo, & lo ingiuriatore puo essere ciuilmente punito [a] *ma non si puo per quelle venire a Duello, constando del vero, nel quale fu ritrouato il Duello, senza del quale in simil caso l'ingiuria in dishonore dello ingiuriatore ridonda; perche non è lecito* [b] *improuerare ad alcuno i suoi diffetti quando non appartiene allo interresse del publico che siano manifestati; Ma se qualche delitto s'oppone in che consista l'vtilità publica* [c] *come consiste in punire i delitti,* [d] *& lo ingiuriatore gli possa prouare, non è obligato ad alcuna sodisfatione d'ingiura* [e] *come è obligato nel caso antedetto, & meno è obligato al Duello, dico, quando i delitti si possan prouare; ma se altrimente prouar non si ponno all hora è che si concede da quei casi il Duello, similmente è da sapere ch'ogni offesa che co i fatti si fa: quantunque per le leggi & per i statuti fusse indifferentemente punita, nondimeno per quella come ingiuria, non sempre si puo chiamare l'offenditore à Duello; come è quando ch'alcuno senza vantaggio & del pari s'offende, non hauendo l'offeso che di se istesso à dolersi* [f] *con attribuire la colpa al poco animo suo & alla sua debolezza & al valore & al-*

a Bar. in l. eum qui nocentem ff. de in iur.

b Ang. in l. uestem ff. de iniu.

c Bar. in d. l. eũ qui nocentem, & ibi Rom. in addi.

d l. congruit ff. de off. pres.

e Bar. in d. l. eũ qui nocentem.

f l. quod quis ff. de reg. iur.

la virtù de l'altro, ne potendo l'offeso in questo tal modo querelarsi di essere stato ingiuriato, conciosia che l'ingiuria a biasimo, è ad infamia ridonda di colui, da cui è commessa g & quel tal atto a lode et a gloria risulta di colui che lo fà; Ma se con superchiaria, o con mal modo fusse l'offesa; in questo tal caso l'offeso puo chiamare l'offenditore a Duello, se l'ingiuria & offesa manifesta non sia, o per sentenza, o per altra legitima proua; perche oltra che per il Duello non si possa prouare quello che già si ritroua prouato h essendo lo ingiuriatore per simile ingiuria diuenuto infame merita nel Duello repulsa, si come ne gli altri giudicij i a similitudine de i quali è introdotto il Duello; nel qual caso se lo ingiuriato lo ingiuriatore offendesse con simil mal modo, io crederei ch'ei potesse ciò fare senza suo dishonore potendosi vsare quella legge cõtra di quello, il quale ha la medesima legge statuita con altri, k ne essendo fuor di raggione ch'vno inganno sia ricompensato cõ vn'altro inganno; l à questo io aggiungo ancora che se tale ingiuria con volonta dello ingiuriato fusse fatta, ch'ei di ciò nõ potrebbe querelarsi ne venire a Duello m come per esempio quãdo ch'occorre ch'vno per dare sodisfatione ad vn'altro di qualche ingiuria, se gli remete liberamente in suo potere, acciocke di se piglia quella sodisfatione che gli pare, & che da quel tale gli sia dato, o schiaffo od altra bat-

g l.athletas §. fin.ff.de his qui not.infam.

h Bal. in l.j. C. delat.lib.tol.

i l.j. C.de infa. lib.10.l. criminis C.qui accu. non pos.

K Vt tot. tit. ff.quodquisque iuris.

l l. viro atque vxore & ibi per doct. ff.so.mat.

m l.j. §. vsque adeo. & ibi per Bar.ff.de iniur.

battitura nel qual caſo, benche colui, in cui ſi è egli rimeſſo non poſſa paſſare vn modo ſecondo la qualità dell'ingiuria in vendicarſi [n] *douendoſi regolare queſta remiſſione ſecondo l'arbitrio d'huomo da bene,* [o] *à cui più conueneuol ſaria il perdonare ad vn tale, et hauerlo in diſpreggio come dishonorato, eſſendo ch'ei per tale remiſſione habbia operato contra le leggi per le quali non ſi puo alcuno obligare d'eſſere nella propria perſona punito* [p] *& che percio. Il giudice poſſi il percuſſore punire; Nondimeno eſſo percoſſo hauendo conſentito a quella ingiuria non ha alcuna attione ciuile* [q] *& perciò non puo chiamare il percuſſore a Duello; & non ſolamente coloro che l'ingiurie patiſcano ingiuriatiſi dicano; ma quei ancora che a loro ſono congiunti di ſangue di parentella & di compagnia* [r] *come i padri i figliuoli, i fratelli & gli altri attinenti inſino al quarto* [ſ] *& ſecondo alcuni altri al ſettimo grado* [t] *& i Mariti per l'ingiurie fatte alle moglie, & i compagni che ſono preſenti & inſieme quando ad vno di loro è fatta l'ingiuria; Nientedimeno l'ingiuria dell'vno non appartenendo alla perſone dell'altro, ne competendo ad alcuno attione d'ingiuria, ſe non per quella ch'è fatta alla ſua propria perſona* [u] *ragioneuolmente per tale ingiurie non poſſono loro prouocare altrui a Duello, alquale come non intereſſati non debbano eſſere admeſſi contra a quello ch'al-*

tri

n Bart. in d. §. uſque adeo.

o Bar. in l. ſed ſi vnius. §. præt. ait ff. de iniu.

p l liber homo ff. ad l. aqui.

q Bar. in d. § uſq; adeo gram decis. 37. n. 13.

r vt per Bar. in l. lex corneliaff. de iniur.

ſ Vt per Bal. in l. petitionem c. de aduo. diue. iudi.

t Per l. legè iu ff. de teſti.

u Vt per Bart. Alex. Iaſ. in l. ſi ita ſtipulatus §. criſogonus, in fin. ff. de ver. obl.

tri hanno creduto [x] percioche i delitti tengano i ſoi authori ſimilmente le pene ſtatuite per eſ-ſi ne ad altri fanno alcun preiudicio [y] & per-ciò quando ch'alcuno è macchiato d'infamia quella tal macchia non paſſando la perſona di lui, ne per quella gli altri parenti eſſendo macchiati ragioneuolmente nō poſſono piglia-re ſimil conteſa; & ancora che per l'ingiuria d'vno attinēte ſia reputato che gli altri ingiu-riati ſiano, queſto è per certo effetto d'Animo ch'vn parente ha verſo dell'altro [z] pel quale affetto dalla legge è vietato ch'vn parente in ſimil cauſa d'ingiuria eſſer nō poſſi ne giudice, ne teſtimonio per l'altro [a] & non che l'ingiuria di vno ſia d'alcun nocumento all'altro & che gli dia carico alcuno. Ma da queſti excettua-re ſi deono il Padre, & il marito, et come io cre-do il figliuolo & il compagno ancora. Impero-che al padre per l'ingiuria fatta al figliuolo, & al marito per l'ingiuria fatta alla moglie dalla legge è data l'attione [b] laqual ſimilmēte per l'ingiuria del Padre dee eſſer data al fi-gliuolo per la loro conneſſità & correllatione [c] & eſſendo amendui reputati vna iſteſſa per-ſona [d] & al compagno [e] ilquale per l'ingiuria à l'altro in ſua compagnia, viene ad eſſer di-ſprezzato & reputato vile, & aſcemare di reputatione appreſſo gli huomini graui, percio venendo per tal cauſa à Duello è per ſuo pro-prio intereſſe & del ſuo honore, & nō per quel-lo dell'altro; per ilche ancor crederei che per

la

x Alc.cap.8.de due.

y l.ſancimus ff. de pœn.

z Vt per Iaſ. in d. ʃ. criſogonus,

a vt in d. l. lex cornelia.

b l.j. ʃ.fin.ff.de iniur.

c ad tra. per B in l.j. c. de ind.. vid. tol. & per Iaſ. in l. is qui putat nu. 26.ff. de aqui.hered.

d l.fin.C.de im pu.& aliis ſub.

e glo. ſing. in l. item apud ʃ.ſi quis in uer. eorum quem. ff. de iniur.

la ingiuria fatta ad vn ſeruitore, o fameglio in contumelia & diſpreggio del ſuo ſignore, o padrone, ch'el detto Signore, o padrone con lo ingiuriatore poteſſi per tale ingiuria come ſua propria venire a Duello [f] *il che raggioneuolmente non ſaria permeſſo ſe quel Seruitore per propria ſua cauſa haueſſe patito la ingiuria* [g] *& queſto è quanto mi è parſo di dire in queſta materia d'ingiurie.*

f Bar. in l. j. ʃʃ. item ait ff. de iniu.

g vt per Bar. ibidem.

DELLE MENTITE. *Cap. 6.*

HAVENDO *delle ingiurie trattato conueniente mi pare di douere per conſequenza delle mentite parlare, perciochè la mentita non ſolamente conſerua allo ingiurato l'honore transferendo come quella ch'in ſuo fauore ha la preſontione di legge nello ingiuriatore il carico di prouare l'ingiuria* [a] *preſumendoſi ch'alcuno non habbia delitto ne errore commeſſo. Ma oltre a ciò ancora ad eſſo ingiuriatore fa manifeſta ingiuria* [b] *per virtu del ſignificato di queſta parola, con laquale a lui ti riſponde tu menti, perche deriuata eſſendo da queſto verbo latino Mentior mentiris, altro non è che negando dire, tu parli contra la tua mente, cioè tu non dici il vero ſapendolo. Onde non ſolamente è negata l'ingiuria, ma lo ingiuriatore è imputato per calunniatore* [c] *& triſto huomo, per ilche la mentita non tanto è repulſa d'ingiuria, quanto ch'ella è ancora mani-*

a adtradita per Bar. in l. in iſta ſtipulat. nu. 10. ff. de verb. obli.

b Bar. in l. item apud ʃʃ. ait pretor ff. de iniur. & in l. ſi quis extraneus ff. de aqui. hered.

c l. j. ad tur.

manifesta ingiuria lecita & permessa per diffender l'honore [d] ilquale effetto non fanno l'altre parole cõ lequali si fa risposta all'ingiurie si come è a dire tu nõ dici il vero, o non è la verita, o è cõtra la verita, o tu dici il falso, & simil riposte, lequali quantunque facciano il medesimo effetto che la mẽtita in transferire nello ingiuriatore la proua, volendo ei che il vero apparisca [e] nõdimeno la istessa ingiuria non fãno, nõ rimprouerandosi a chi le dice alcuna calonnia, perciochè alcuni credendo di dire il vero, ignorantemente come male informati possono il falso affermare, et cosi nõ mẽtire, cioè non parlare contra di quello che da loro è creduto [f] & percio se con simil parole sẽza dare mẽtita sia allo ingiuriatore risposto, egli potrà replicare di creder cosi, per esser di cio stato informato, & se dallo ingiuriato replicato non sia che lo ingiuriatore mentisca di crederlo, potrà con suo honor rimanere senza altramente prouare l'ingiuria, o per Duello, o per altro legitimo modo, nõ essendo per tale parole come per la mentita di calunnia lo ingiuriatore incolpato [g] le quali parole anchora intra gli amici si sogliono vsare, come piu generali che non è la mentita, laquale per certa consuetudine di parlare presuppone sempre vna mala intentione nel mentitore di volere fare ingiuria al mẽtito, & sẽpre in mala parte si piglia [h] ilche non sequita per quelle parole dicendo tu nõ dici il vero, & per l'altre che

d Bar. in l. quæ omnia ff. sed & si aduersarius. ff. de procur.

e l. qui accusare C. de eden.

f vt per Ias. in d. l. si quis extraneus nu. 10. ff. de acqu. hær.

g Ias. in l. turpia in fin. ff. de leg. j.

h Doctor. in d. l. turpia.

in

in buona parte interpretare si ponno; ma questo ch'è detto luogo non ha in quelle ingiurie che dello ingiuriatore la propria scienza concernano, & quando egli non può alcuna ignoranza pretendere [k] *come per essēpio s'el fusse detto ad alcuno ch'el falso dicesse d'esser stato superchieuolmēte percosso, Imperoche egli replicar non potrebbe di crederlo per esserne stato informato, essendo cosa di proprio suo fatto, delquale la verità deè fare apparere quando per altro modo non possi per via del Duello, altramente incaricato nell'honor rimanerebbe, perche il nō vendicare l'ingiurie e reputato vergogna* [l] *& per ritornare a quello ch'è detto di sopra se à tal replica di crederò per essere così stato informato gli fosse data doppio la mentita, Io crederia che fosse il medesimo come se prima ei fosse stato mentito, percio per discaricarsi dall'infamia di calūniatore il mētito e obligato alla proua, ouero di nominare coloro che lo hauranno informato* [m] *i quali dallo ingiurato ponno essere similmente mentiti, et loro di non hauere ciò fatto possono lo ingiuratore mentire per quelloch'io disotto dirò, & s'alcun dubitasse se si puo dare mentita valida sopra di questo credere, responderei che non è dubio ciascuna volta che il credere sia contra di quello che la legge presume, perciochè presumendo la legge ch'uno sia huomo da bene* [n] *essendo mal huomo creduto gli e fatto ingiuria, onde colui che*

ha

i Ias. in d. l. si quis extraneus.

K l. fin. ff. pro. suo Ias. in l. si res oblitata n. 34. ff. de leg. j.

l Ias. in l. pactū curatoris nu. 6. C. de pact.

m Bar. in d. l. turpia nu. 3. ff. de leg. j.

n l. merito. ff. pro Soc.

ha tale presuntione cōtra di se, come per quello essempio che si presume ch'alcuno non habbia errore commesso o d'altra ribaldaria o *& percio dico chi appone cosa simile hauendo cōtra di se questa presuntione, è legitimamente mentito, & perche la mentia è ritrouata principalmente per causa di repulsare l'ingiurie* p *& ancora ch'ella faccia medesimamente ingiuria si come è detto di sopra fa questo effetto accessoriamēte et in consequenza, onde si dee attendere allo effetto suo principale* q *& percio s'ella fondata non sia sopra l'ingiuria, mācha del suo officio, & pura et principale ingiuria diuenta, onde raggioneuolmente a simil mentita come ad vna ingiuria si potrà replicare con vn'altra mentita, come per essempio, vno dira d'essere huomo da bene, o di nō hauere il tale errore commesso, queste parole ad alcuno ingiuria non fanno & hanno quella presontione in fauore, & percio non può esser data sopra di esse mentita legitima, & se data ella fosse, perche tale mentita principalmēte ingiuria sarebbe & la presuntione haurebbe in contrario giustamente con vn'altra mētita si potria replicare facendo quel primo mentitore legitimamente mentito si come io già dechiarai in quel mio parere che fu publicato per Nicolo Bondeuzzi da Colle nella querela ch'ei haueua con santi da cassina, & percio quando si dice che ad vna mentita non si puo replicare con vn'altra mentita, nō ha luogo se*

la

o vt d.l.merito

p Bal. cons.45. lib.j. Abb. in c. cū te de re iu.

q ad trad. per Ias. in l. si quis nec causam nu. 3. & 4. per illū. tex.ff.si cer.pet.

la prima mentita nel modo ſudetto inualida ſia [r] *ma ſolo è vero preſupponendoſi che la prima mẽtita legitima ſia, et ch'ella habbia fatto il ſuo proprio officio di hauere repulſata l'ingiuria, perciochè con la ſecõda ſaria vn volere replicare a quello che ingiuria principalmente non fa & per non ridurre allo infinito la coſa* [f] *perche ſaria raggioneuole che il triplicare ancora a quel primo mẽtitore foſſe conceſſo; Ma che ſi deè dire ſe ſi riſponde allo ingiuriatore con queſta parola ch'ei dica la bugia; et alcuni tengano che ingiuria non faccia, & che intra detta bugia & la mentita ſia differenza; dicendo che la bugia all'hora ſi dice, quando il falſo s'afferma credendolo vero* [t] *Ma io ſono de contrario parere eſſendo che la Bugia appreſſo di noi viẽne vſurpata per quello che da i latini ſi dice Mendatiũ, la qual voce da quel verbo latino Mentior, nõ meno è deriuata, che la voce di mentita ſi ſia, & però chi dice la bugia vienne à mentire, onde è diffinita ch'ella ſia vna falſa ſignificatione della voce con volonta d'ingãnare* [u] *Ma in queſto ſi dee riſguardare al ſoggetto del parlare che ſi fa, perche alcuna volta ſara ch'ella non fara ingiuria, ſe le parole, alle quali ſi riſponde ingiurioſe nõ foſſero, & ſi come habbiamo del mentire trattato, & per piu chiarezza di quello ch'io hò conchiuſo di ſopra che la mentita legitima nõ è, ciaſcuna volta ch'ella non ha la preſuntione in fauore & che le parole, ſopra le quali ſi fonda*

r per tex. & ib. per doct. in lib. non dubium. C. de legi.

f vt per Caſtrẽ. & Alex. in l. fi. ff. quod quiſq; iur.

t fauſto ca. xx. l. ij. del Due.

u gl. in l. de etate ſ. cũ eſſet ff. d. int. actio.

fonda non hanno la presuntione in contrario Io addurò vn'altro esempio, s'alcuno dicesse ad vn'altro ch'ei fusse tanto huomo da bene, quanto che lui, perche si presume che questa buontà sia eguale per natura in ciascuna [x], non potrebbe legitimamēte esser mentito, ma si bene s'el contrario egli affirmasse, negando ch'vn'altro fusse tãto huomo da bene quãto che se. Ma se simil proposta d'altra qualita fusse che per accidente s'acquista, et che nõ si presume, ma ha bisogno di proua [y] come s'vno dicesse d'esser tanto gentil'huomo o, nobile o, tãto valoroso quanto che l'altro, crederei che si potesse legitimamente mentire, ouero che simplicemēte senza alcuna qualità si dicesse d'esser tanto huomo quanto quel altro, Imperoche essendo alcuna qualità in vno che nõ è in l'altro & vno potendo essere virtuoso et nobile, et che vn'altro non sia anzi potēdo essere vitioso & ignobile, questa differenza fa che vno nõ sia tanto huomo quanto che l'altro, ne tanto degno d'honore [z] & percio chi afferma d'essere di tal qualità, non presumendosi, la debbe prouare onde puo essere legitimamēte mentito, perche il mentitore si puo recare ad ingiuria ch'vno vitioso & ignobile, e vile si faccia par suo, il che è contra à i buoni costumi, perche quel tanto ha relatione a tutte quelle qualità delle quali n'è quell'altro dottato, per simil parole essēdo io alla guerra col prencipe di salerno all'hora ch'ei era capitan

x c. dudum de presump. gl. in l.si.ff.quod me. causa.

y vt per bar.in l.j. nu. 12. ff.de excep.

z Bar. in auct. de mona. §.fin.

pitan generale delle fanterie dello Imperatore in piemõte nacque querela intra il capitano Girolamo Morra & M. Piero luigi Resi maggiordomo del prencipe, hauendo il Morra mentito il Resi per hauergli detto ch'ei era quanto lui gentil'huomo, la qual querela cõ l'authorità del prencipe in sua presenza et del conte Amurate Torello & di me, quai noi dua fumo appartatamente chiamati dal prẽcipe per testimonij à quel atto, fu honoratissimamente composta; & perche ad uno si puo dire ingiuria non tanto con affirmare alcuna cosa quanto che con negare alcun'altra & tãto la negatiua, quãto che l'affirmatiua puo hauere la presuntione in cõtrario, percio sopra l'affirmatiua & sopra la negatiua si puo fondar la mẽtita, come per essẽpio s'alcuno mi dirà ch'io habbia il mio signore tradito o, mãcato ad alcuno di fede, questa è affirmatiua che ingiuria mi fa, la quale ha la presuntione in cõtrario de non lo hauere tradito, ne di essere manchato di fede,[a] & percio io potrò quel tale mẽtire, & sarà legitimamẽte mentito; se anchora mi dicesse ch'in alcuna fatione per quel mio signore io non hauesse fatto el debito mio, et quello ch'à me s'apparteneua di fare, o che io non fosse huomo da bene, questa e negatiua che similmente m'ingiuria contra di quello che la legge in mio fauore presume d'hauere il mio debito fatto, & d'essere huomo da bene [b] & percio io mentendo colui sopra di questo

a l.merito pro socio. ff.

b c.dudum de presum.

egli ſarà legitimamẽte mentito; & de queſte mentite alcune ſono generali, & alcune ſpeciali et particolare; generali eſſer ponno, o per riſpetto della perſona incerta contra di cui ſon date ouero per generalità della cauſa, come io diro per eſempio, ſe peruiene all'orecchie d'alcuno eſſer ſtate dette parole in ſuo vituperio, o ch ei habbia qualche particolare delitto commeſſo, ſenza particolarmente ſapere da cui ſia ſtato detto quel male di lui, o che à ſua notitia peruẽga qualche ſcrittura fatta, o publicata à ſuo dishonore & infamia nõ ſapendo l'Auttore, & ch'ei mentiſca generalmente qualunque perſona ch'hauea detto quel male di lui, o fatta quella ſcrittura, queſta tale mẽtita ſerà generale per cauſa della perſona comprehendendo in genere ciaſcuno ch'hauea detto quel male, o fatto quella ſcrittura[c] laqual mẽtita altri[d] vogliono che non oblighi alcuno ne ſia di niſſuno valore; perche quel carico a molti potrebbe toccare, & cõ molti vn ſolo haurebbe a prender querela, nõ potendoſi per vna ſola querela cõbattere ſe nõ vna ſol volta, et perche tale ancora potrebbe prendere quella querela che l'intentione del mẽtitore ſtata nõ fuſſe di dare a quel tale quella mentita; Ma io reputo che tale mentita ſia valida, & ch'ella aſtrenga colui che ſa d'hauere detto quel male, o fatto quella ſcrittura al riſẽtirſi, perche ſi come la citatione generale ad alcun atto giudiciale

c Arg. l. ſi quis id quod & l. ſi familia. ff. de iu. om. iud. & ibid. per doct.

d Mutio cap. 7. lib. j. del Due.

le, quãdo e incerta la persona che sopra di ciò pretẽdere può alcuno interesse e valida et fà pregiudicio a chi non cõpare et la inquisitione generale cõtra i delinquẽti incerti, dalla raggione e permessa & opera effetto[f] cosi la mẽtita generale per rispetto della persona debbe valere et far pregiudicio a chi si sẽte grauato per non isminuire di riputatione & d'honore appresso di quei che sanno, o che põno sapere col tẽpo qual sia stato l'authore c'habbia detto quel male; La onde si mosse il Signor Pietro strozzi a resintimẽto di quella mẽtita che per il cõte Pietro Maria di san Secondo fù publicata nella corte di Franza, contra qualunq: c'haueua parlato in suo dishonore, essẽdo stato lo strozzi quello, ch'haueua certe parole detto in dishonore del conte; Ma a fare che questa mẽtita generale sia valida et che oblighi altrui alla proua si richiede che sia publicata in iscritto, e in luoghi publici et doue sia stato detto quel male, accioche possi venire verisimilmente a notitia di coloro che di ciò pretendere ponno interesse, et nel modo che di sotto dirò della publication del cartello cosi adunque cõchiudo che la generale mẽtita per causa della persona incerta valida et che nõ solo descarica lo ingiuriato ma lo ingiuriatore incarrica, perche ancora che incerta sia la persona rispetto al stato presente si può certificare per successo di tẽpo gonde nõ obsta quãto si dice in contrario; imperoche quantunque

e] Bar. iñ extra. ad repri. in ver. per edictũ nu. 14. & in auct. si omnes. nu. 5. C. si mi. ab hęre. se abst.

f Bar. in l. congruit. ff. de off. præs.

g ad tex. in l. quidam & ibi per Bar. ff. de reb. dub.

questa mentita generale cõprehenda ognuno, non aggraua pero ogn'uno, essendo necessario che sia stato vn solo il primo auttore che dicesse quel male, o che quella scrittura facesse, et cosi risoluendosi in vno et nel primo auttore nõ toccherà più che vno, & non si combatterà più che con vno & non piu ch'vna volta, & percio è come speciale[h] non verificandosi se nõ in quel solo & circa la intentione ch'esser puotrebbe di non hauere voluto quel tale mentire, assai bene certificata serà ciaschuna volta che l'auttore de l'ingiuria apparisca, perche della mentita constando, non mai si potrà dubitare che l'intentione del mentitore non fosse di non hauerlo voluto mẽtire; per rispetto della causa la mentita e generale quando nõ è espressa l'ingiuria ancora che la persona s'esprima come è a dire Sempronio di quanto hai detto, o scritto in pregiudicio dell'honor mio tu mẽti, di questa maniera fu la mentita data per il Sig. Cesare Fregoso al Sig. Cagnino Gõgaza, laqual mentita senza dubio nõ fan alcũ pregiudicio, ne obliga a risentirsi al mentito, perciocbe cotale generalità la rende oscura[i] ne può egli deliberare se debbia, o cedere, o cõtẽdere non apparendo la causa[K] laquale non basta che in genere sia espressa in cotal modo perche hai detto male di me, ma e necessario che specialmente s'esprima come è a dire di quãto hai detto in pregiudicio dell' honor mio ch' io habbia amazzato Sulpitio con superchia-

h Ias. in l. nominatim. nu. 5. ff. de lib. & posth.

i L. ita fidei ff. de iu. fis.

K L. j. ff. de edẽ. & per doct. in l. edicta. C. de eden.

chiaria, o cõ mal modo tu mẽti, ſi come i noſtri Dottori dicono eſſer neceſſario quãdo ſi fa la denuntia ad vno che nel terreno d'altrui fa alcuno edificio perciochè ſe nõ gli s'eſprime la cauſa per laqual ſe moue il padrone del terreno a far la denũtia, quello che fa lo edificio non e obligato a deſiſter dall'opra[l] & può tale denuntia ſpregiare[m] & ſi come el libello prodotto in giudicio, che nõ ha eſpreſſa la cauſa, per la quale lo aduerſario poſſi deliberare, o di cedere ouer di contendere non è d'alcuna efficacia, ilche maſſimamente procede in queſto caſo, anchora che non opponga la parte, trattandoſi d'ingiurie che ſon criminali[n] coſi la mentita che non eſprime in ſpecie la cauſa non e di momento; delle ſpetiali & particolare mentite altrimẽte non addurrò gli eſſempi cõprehendendoſi, da quãto che detto di ſopra; quale elle ſiano, cioè quelle date a certa ſpecificata perſona ſopra di certa & ſpecificata ingiuria; & queſte ſono di dua altre maniere, perche alcune ſono pure ed abſolute & alcune altre conditionali, pura e d aſſoluta mẽtita e quella che ſi da ſopra di coſa certa, o detta, o ſcritta dal mentito ad ingiuria d'altri; come è a dire Marcello tu hai detto ch'io fui quello che fu cauſa dello amutinamẽto che ſi fece in Vngheria in danno del mio Re, della qual coſa tu hai mentito, & menti, & queſta fa ſubito il ſuo effetto obligando il mentito

l Bar. in l. j. nu. 14. ff. de no. op. nun.

m Glo. in d. l. j.

n Doct. in l. j. ff. de eden. & in l. edicta C. de edẽ

si come è detto di sopra se incaricato non vuol rimanere alla proua dell'armi, quãdo che in altro modo ei nõ possa prouare; & in caso ch'el mentito negasse d'hauere detto quelle parole, & che sopra di ciò ei desse vna mentita aquello che cosi assolutamẽte affermasse che simil parole fossero state dette da lui, e il mẽtitore non potesse prouare di mentitore restarebbe legitimamente mentito; perche la presuntione sarebbe cõtra di lui ch'el primo mẽtito nõ hauesse detto quel male; la onde debbe auertire colui, che da vna pura et assoluta mentita d'hauere le pruoue dell'ingiuria sopra laquale si dà la mentita, accioche di mẽtitore non diuenisse mentito & di reo nõ si facesse l'attore, ne giouarebbe quello ch'alcuni per cautela hãno soggiũto con dire, che negãdo d'hauerlo detto similmente mentì, perche simil mentita non e d'alcuno valore, conciosia che negando alcuno d'hauere detto parole in vergogna d'altrui, non fà ingiuria, & non facendo ingiuria, non può essere giuridicamẽte mẽtito & perche ha la presuntione in fauore di non hauere tal delitto di maledicenza cõmesso, come hauemo annotato di sopra; La conditionata è quella che si dà cõ simil parole quando che tu habbi detto, o se hai tu detto, ouero hauendo tu detto si come mi è stato referto ch'io t'habbia fatto superchiaria facẽdo questione con te, o ch'io t'habbia mancato di fede laquale qualità di mentita nõ ha al-

cuna

cuna forza & non è di valore se nõ insino che la cõditione e verificata o & che si pruoua che la proposta sia vera, perche pende dalla verità della conditione p laquale giustificata e adẽpiuta all'hora la mẽtita fà il suo effetto d'obligare il mentito alla proua; et per l'intera intelligẽza di questa materia e da sapere che la mẽtita per validità sua ricerca ch'ella sia data subito che l'huomo d'honore ingiuriato si sente, se da legitimo rispetto impedito non sia come per la presenza d'vn grande, o per timore di superchiaria nõ se tentasse di risentirsi all'hora, ma poscia lo debbe fare, quãto prima egli n'habbia il cõmodo, percioche se lo ingiuriato non reuoca all'animo suo l'ingiuria quanto prima ch'ei può, non ha più attione di risẽtirsi cõtra lo ingiuratore q onde se in presẽza e detta la ingiuria egli debbe in presenza dar la repulsa, & se in absenza e lecito repulsarla in absenza; perche niuna cosa è più conforme alla ragion naturale che disubligarsi in quella forma ed in quel modo che siamo obligati r oltra di cio nõ si puo dare mentita ch'habbia risguardo al tẽpo futuro come è à dire quando dirai ch'io nõ sia huomo da bene tu mẽtirai, perche la risposta non deè precedere la proposta s & perche la mentita essendo repulsa all'ingiuria, se non v'è prima l'ingiuria, non v'ha luogho mentita, ne si puo moltiplicare mentite sopra vna istessa proposta; Onde è manifesto errore di quei che for-

o l. cedere diẽ verf. vbi sub cõdictione. ff. de uer. sign.

p Bar. Soz. in l. qui hæredes §. plautius. ff. de cond. & demo.

q. l. non solum §. j. ff. de iniur.

q l. non solum §. j. ff. de iniur.

r l. nihil tã naturale ff. de reg. iur.

s Bar. In l. j. nu. 3. ff. de ver. obli.

mano così le mentite quãte volte hai detto, di, o dirai, tante volte hai mentito, menti, e mentirai; non potendo la mentita hauere risguardo se non al tempo passato & al presente, e non al futuro, ne potendo essere che vna solamentita quantunque molte volte si dia sopra vna ingiuria medesima.

DELLO ATTORE. *Cap. 7.*

Perche il Duello, si come ogni altro giudicio dallo Attore hà il principio, perciò di lui hora bisogna parlare, essendosi già di sopra trattato dell' altre materie cioè delle ingiurie & delle mentite che alla sua intelligenza sono necessarie. dico adunque ch' Attore s' addimanda colui che chiama alcuno in giudicio [a] & quello ch' appone ad altrui qualche delitto [b] & a cui s' appartiene la proua [c] la onde essendo il Duello introdotto a similitudine degli altri giudicij [d] chi prouoca alcuno a Duello ed a combatter lo sfida, & chi da infamia ad alcuno & chi è obligato alla proua, questo tale ragioneuolmente e detto l' Attore, onde ne segue che chi legittimamente è mentito nel modo ch' io ho detto di sopra; sia propriamente l' Attore, essendo ch' ei è quello ch' infama altrui di delitto, & a cui s' appartiene la proua [e] per la presuntione di legge ch' el mentitore ha in suo fauore di non hauere alcuno errore commesso [f] la quale transferrisse la proua in esso mentito; [g] & perche egli è necessitato per tale effetto chiamare il mentitore a Duello

a l. in tribus ff. de iud. Bar. in l. libertus à patrono ff. de in ius voc.
b l. j. §. j. ff. ad turp.
c Barto. in l. si prius nu. j. ff. de ope. no. num.
d Io. de lig. nume. 18. de due.
e l. qui accusare. C. de eden.
f l. merito ff. pro soc.
g Bar. in l. 2. ff. de prob.

Duello per non eſſere calunniator reputato [h] *ſimilmente chi è ingiuriato con i fatti è detto Attore; perche dimoſtrar volendo ch' ei ſia triſtamente ſtato inſultato, o con ſuperchiaria, o in altro mal modo non preſumendoſi ch' alcuno habbia malamente operato gli è neceſſario per fare queſta proua di chiamare lo ingiuriatore a Duello, & perche lo infama di coſi triſto atto; & perche a lui s' appartiene il prouare* [i] *& ſi come ne i giudicij veggiamo che colui nella poſſeſſione di cui beni ſi ſia andato per contumacia che addimanda che ſia reuocato il decreto del giudice ſoſtiene la perſona d' Attore* [K] *& chi addimanda la reuocatione di qualche eſecutoria, o d' altro grauame ancor, che per altro foſſe reo, nondimeno Attore ſi dice* [l] *per le qual coſe dette di ſopra appare, che lo ingiuriato non tanto con i fatti, quanto che con le parole è Attore; & non è vero quello che dicano alcuni* [m] *facendo in ciò differenza che delle ingiurie di parole lo ingiuriante & di quelle de i fatti lo ingiuriato ſia l' Attore; percioche lo ingiuriatore di parole per la riceuuta mentita, eſſendo quello ch' ingiuriato ſi troua, & non quello a cui le parole ingiurioſe ſon dette, hauendo egli repulſata l' ingiuria; è manifeſto ch' in l' vno & l' altro caſo lo ingiuriato è indifferentemente l' Attore; l' vfficio del quale è di mandare in luogo di libello il cartello di disfida al reo con le patenti de i campi*

nel

h d.l.j.§.j.ff.ad turp.

i l.ei qui ff. de prob.l.actor.C. eo.titu.

K l. ſi finita §. iulianus & §. eleganter vbi Ale.& ceteri ff. de dam.infecto

l ſi prius ff. de oper. no. nunc. Saly. in l.ſi pater. C. qui boced.

m Mutio cap. 2.lib.j. de due.

nel modo ch'al ſuo luogo io dirò, doue s'habbia a terminar la battaglia col tẽpo prefiſſo d'hauerſi a condurre; Già al Reo ciò s'apparteneua di fare ilquale per vna cõſtitutione di Federico Imperatore nel regno di Sicilia non ſolamente la elettione dell'arme[n] *ma anchora del tempo, del luogo & del giudice haueua nella qual coſa ragioneuol pareua ch'ei meritaſſe fauore, perciochè potẽdo eſſer chiamato fuor di ſua ſpeme al cõbattere che l'Attore a ſua poſta non poteſſe tendergli inſidie ne vſarli fraude in ritrouar alcun luogo infeſto & non ſicuro, & perche eſſẽdo il Reo in queſto grauato d'eſſere sforzato al cõbattere foſſe releuato in l'altro*[o] *d'hauere ei ad elegere l'Arme, il giudice, il tempo & il luogo, il che pare che ſia conforme alla legge ciuile perche l'Attore deè ſequitare il foro del Reo;*[p] *dapoi per cõſuetudine è ſtato introdotto che queſta elettione fuor che dell'arme; & queſto carico di ritrouare il campo & per conſequenza il giudice ſia dello Attore, ilche ragioneuolmẽte è ſtato ordinato, acciochè il Reo ſotto preteſto di non ritrouar luogo ſutterfuger non poſſa, come è proprio de i Rei*[q] *& che l'Attore poſſa l'honor ſuo reacquiſtare. Oltra che potendo ciaſcuno per conſuetudine eſſer chiamato a Duello in tutti i luoghi aſicurati da chi n'ha auttorità, purche per legitima cauſa ſoſpetti non ſiano, la elettione s'appartiene all'Attore in qual luogo eſſo voglia il Reo conuenire,*

con-

n Bal. afflic. in c. j. §. ſi quis hominem de pac. tenẽ. in uſ. feu. Put. cap. 19. l. j. de due.

o l. eum qui in prin. ff. de iu. iu. l. in ſeruorum §. fi. ff. de pœn.

p l. 2. C. de iuriſd. om. iud.

q Iaſ. in l. properandum §. j. nu. 3. C. de iud.

conciosia ch'vno a diuersi giudicij suggetto si puo di ragion conuenire, doue piu piace all'Attore [r] *& a quanto ch'ei perciò potesse al Reo tendere insidie, è stato dalle leggi prouisto, ch'el Reo possa ricusare di comparere in luogo sospetto;* [s] *& questo ch'è detto che'l mẽtito sia propriamente l'Attore è vero, perche il mentitore non sia il primo a prouocare il mentito à Duello, con mandargli le patenti de i campi, nel qual caso il mentitore di Reo diuerebbe l'Attore; Ancor che in l'altre cose sostenesse la persona del Reo* [t] *onde egli si come Attore solo priuo sarebbe della elettione dell'Armi, restando nondimeno il carico ad esso mentito d'hauere a prouare; perciò che vna sola persona per diuersi rispetti puo sostenere le parti et d'Attore & di Reo,* [u] *d'Attore in quanto ch'ei è il primo a prouocare al Duello* [x] *di Reo in quanto ch'ei fa ciò prouocato dalle prime parole d'ingiuria, per le quali il mẽtito si come Attore è obligato alla proua* [y] *s'el mentitore non togliesse sopra di se tal carico & non s'obligasse prouare, il che anchora ch'ei sia il Reo gli è permesso di fare* [z] *nel qual caso adesso s'apparterebbe si come ad Attore il mandare al mentito le patente de i campi col giorno prefisso d'hauersi a condurre, è in consequenza in esso mentito transferirebbe la elettione dell'Armi; onde deè il mentitore aduertire doppo la mentita di non soggiungere di volere prouare o mãtenere ciò-*

che

r l. hæres absẽs ʃ. si. in fin. ff. de iud. l. j. ff. de eo quod ce. lo.

s Cle. pastoralis de re iud. Alex. in l. recusare ʃ. si quis alio ff. ad treb.

t Bar. in d. l. libertas a patrono ff. be in ius uocan.

u Gloss. in l. de pupillo ʃ. fi. ff. de ope no. nun. Castren. in d. l. ʃ. qui remissionem.

x d. l. in tribus ff. de iud.

y l. qui accusare C. de eden. l. actor. c. de pro. l. ei qui ff. eo. ti.

z Bar. in l. circa num. 2. ff. de proba.

che da lui per ſua diffeſa è ſtato propoſto; & in caſo ch'ei non prouaſſe, o non vinceſſe il mentito; non perciò il mentitore rimarebbe conuinto aſe vinto dal mentito non fuſſe; Ma ciaſcuno ſaria nel ſuo eſſer di prima;& di ciò queſto eſempio dalla legge n'è dato[b] vno è prouocato al giudicio come ſeruo, la cui ſeruitù allo Attore s'aſpeta prouare, ma nondimeno s'eſſo prouato s'obligaſſe prouare ch' ei libero fuſſe & non prouaſſe anchora che perciò non poſſi eſſere prononciato libero, non però egli potra eſſere ſententiato per ſeruo; & non ſolo per queſto il mentitore ſi fa pregiudicio a queſta elettione dell'armi, & di Reo ſi transforma in Attore, quando ei s'aſtringe alla proua ſi come è detto; ma quando promette diffendere, o ſoſtenere con l'arme, percioche potendo il mentito & Attore a ſua elettione intentare la proua, o con l'Armi ouer ciuilmente ſenza combattere, prometendo il mentitore la diffeſa con l'arme fa l'vfficio d'Attore; conciosia che ne i remedij dello intentare la elettione non ſia del Reo, ma dell'Attore[c] onde il Reo tale elettione facendo chiaramente demoſtra di voler ſoſtenere le parti d'Attore, & perche ei è quello che prouoca il mentito a Duello[d] & queſta è opinione che tengano altri ſcrittori per vera[e] laquale, à me pare, che non ſi debbia approuare. Imperoche appartenendoſi la elettione dello in tentare il rimedio & del modo del prouare al mentito per eſ-

ſere

a Bar. in d.l. circa num.2. ff. de prob. & in l. actor n.7. C. eo. titu.

b in d.l. circa & per Bar. in d.l. actor.

c l. quod in heredem ∫. eligere de tritic.

d Vt in d. l. in tribus ff. de iu.

e Cagno. in l. fauorabiliores in fi. ff. de regu. iu. Mutio nel c. 14. l.j. del due.

sere egli l'Attore, ancora ch'el mentitore dica di volere sostenere, o diffender con l'arme, per questo non fà pregiudicio al mentito, ch'ei non possa intentare qual modo gli pare, perche l'attione ch'è propria di vno non gli puo esser tolta da vn'altro,[f] onde s'el mentito lassando d'intentare la proua ciuile elega quela dell'arme, laquale è in sua facultà, non potendo dal mentitore esser sforzato al cimento dell'armi[g] non si puo dire che tale elettione sia stata fatta dal mentitore & dal Reo, ilquale ancora ch'ei faccia mentione dell'arme non la fa principalmente per hauere approuare, ma incidentemente per sua sola diffesa; Imperoche prouocato dell'ingiuria ei principalmente dà la mentita et anchora ch'ei dica di voler diffendersi, o sostenere cō l'arme è dapoi detto secondariamēte da lui & per cio nō deè sostenere le parte d'attore ma quelle di Reo[h] si come da i nostri Dottori è detto in esēpio d'vno che sia escommunicato, o bandito, ilquale non puotendo alcuna attione intentare ne essere attore[i] essendogli si come à Reo solamēte la diffesa concessa[K] anchora ch'ei nō debbia di ragione esser vdito domandando che la tenuta data nei soi beni sia reuocata perche cio principalmente addimanda, & per questo è attor giudicato nondimeno se per vigore d'alcun precetto, o della citatione per diffendersi compare, & poscia addimanda che la tenuta sia reuocata, perche ancora che contuma-

ce

f l. id quod nostrum ff. de reg. iur.

g l. un. C. ut ne. iniu. agere.

h l. de pupil. §. qui remissionē & §. fi. ff. de op. no. nunc. l. non cogendum §. fi. ff. de procu.

i c. ītelleximus de iud. c. j. de except. in 6.

K Glo. fin. in l. cognitionem ff. ex quib. cau. in poss.

ce ſia ſtato deè eſſer admeſſo refacendo allo aduerſario le ſpeſe ſopra tale addimãda & in tal caſo reputato è il Reo[l] eſſẽdo che la reuocatione predetta nõ è addimandata principalmente ma in conſequenza di quella citatione dalla quale egli per diffenderſi principalmente compare; coſi adunque è da dire del mentitore, il quale nõ per queſto deè ſoſtenere le parti d'attore, anchora ch'ei alla mẽtita ſoggiõga di volerla ſoſtenere, o diffẽdere con l'arme perche cio è detto in conſequenza da lui dapoi che principalmẽte ha fatto l'atto di Reo in dare la mẽtita per repulſare l'ingiuria; et per transferire nel mẽtito ſi come in Attore il carico di prouare l'ingiuria, ne ſi può dire che per tale parole el mentitore prouochi il mentito al Duello nõ mandandoli le patẽti de i campi ne facendo elettione di giudice, ſenza del quale non ſi puo fare il Duello m.

l Caſtren. in d. ſ. qui remiſſionem & cęteri doct. in d. ſ. fin. l. de pubillo ff. de oper. nonum.

m ca. forus de uer. ſig.

DELLE COSE CHE SI RICERcano alla prouocatione, & che la impediſcano. Cap. 8.

NON è lecito ſempre ne ad ogn'vno à ſuo arbitrio di ricorrere ſubito all'arme perciochè cinque coſe ſi richiedano per puotere altrui prouocare al Duello ſecondo che Baldo a noſtro Dottore refferiſce d'hauere egli odito dire dallo Imperatore & dal Cardinale di Bologna; Chi foſſe queſto Imperatore et queſto

a Bal. in l. cum filius ſ. fina. de leg. 2.

sto Cardinale ei non lo dice. Ma io ritrouo nel-l'historie di quei tēpi di Baldo che fù Roberto di Bauiera Conte palatino di Rheno, il quale essendo Imperator creato venne in Italia per torre di stato Giouan Galleazzo Viscōte primo Duca di milano che riconosceua in feudo quel stato da Vincislao Re di Boemia che dallo Imperio per gli elettori era stato canonicamente deposto per dapocagine sua; ne potete essere altro, che questo perche per molto tempo dianzi & anchora da poi mentre che Baldo viueua non fu in Italia altro Imperatore che questo, questo fu quel Roberto, che all'hora ch'ei era in Italia donò à Sforza & alla nostra casata l'insegna del leone col mele cotogno che vsiamo per arma, come scriue Monsignor Giouio nella vita d'esso sforza chiarissimo per incomparabil valore & di gloria di guerra à nissuno de i grandissimi Capitani secondo; & questo Cardinal di Bologna fu Giacomo Isolano Dottore legista che fu nel studio di Pauia concorrente di Baldo & poscia per merito della sua dottrina fatto Cardinale cosi cognominato dalla patria di lui; Ma per tornare al proposito nostro io dico che con molte ragioni fu questo ordinato che nō si potesse altrui prouocare al Duello se non con certo modo ristretto & regolato per leggi, perche dal Duello nascēdo homicidij & altri delitti s'appartiene allo interesse del publico di rimouere questi prouocatori, o almeno di restrī-

gerli,

gerli, acciochè ſiano parimenti i maleficij rimoſſi [b] *nel che conſiſte l'vtilita publica.* [c] *La prima coſa adunque per potere altrui prouocare al Duello, biſogna ch'el prouocato ſia diffamato dalle genti, & hauuto in ſoſpetto di quello che gli vienne dal prouocatore imputato, & che percio ſiano contra di lui legittimi inditij, perche eſſendo il Duello equiperato alla tortura;* [d] *non potendoſi à quella procedere ſe non precedano la fama, è i legitimi inditij contra del Reo* [e] *è raggioneuole che meno ſi poſſa, ſe non nel modo ſuddetto venire al Duello; il che io reſtringo nella imputatione ſolamente delle ingiurie de fatti, perche nelle ingiurie di parole eſſendo il mentito quello ch'è il prouocatore, per la prouocatione vienne a affirmare d'hauere detto la ingiuria volendo prouarla; è il mentitore per la mentita hauendo conteſtatta la querela* [f] *per tale cõteſtatione s'è obligato all'Attore* [g] *Onde non puo con ſuo honore ricuſare il Duello; La ſeconda coſa che ſi ricerca è che quello di che el prouocato è imputato non ſi poſſa prouare per manifeſte & legitime proue che ſono dalle leggi ordinate, perciochè ſi come alla tortura non ſi puo di raggione procedere, ſe non in deffetto dell'altre proue* [h] *coſi anchora al Duello* [i] *Onde ſopra di quello che gia ſia giudicato tanto meno luogo non ha* [K] *perciochè in deffetto dell' altre proue è ſolamente permeſſo & quando ch' altramente non conſta del vero*

la

b l.ita vulneratus ff.ad l.aqui.
c l. congruit ff. de offic.prеſ.
d Bal. in c. j. de pace ten.in uſi. feud.
e l.j. ff.de quæſ. l. milites ʃ. oportet C. eo. tit.
f Aret.& Iaſ.in l.ſi quis extraneus ff.de aqui. hære. Bal. jn l. turpia de leg. j.
g ſpec.in ʃ.pe. &fin.delitis cõ.
h ut per And. de Iſer.in c.j.ʃ. in ſuper de. & con.inter dota. & fide.de inue. in uſi.feu.
i ut per Bal. & Affli.in c.i.ʃ.ſi quis hominem de pac. ten. in ius feu.
K ut ibidẽ per Bal. & Afflict.

[l] *la terza cosa è ch'el prouocatore sia maggiore di grado, o almeno uguale di conditione del prouocato, perche non pare che si conuenga al giusto & honesto, ch'uno inferiore di grado possa prouocare un maggior di conditione di lui:*[m] *Secondo che si trattara nel capitolo della parità intra il prouocatore, e il prouocato; La quarta è che la querela sia personale et nõ per contesa de beni, & personale s'intende ciascuna uolta che si contenda di cosa d'onore come di sopra al quarto capitolo habbiamo trattato, perche l'honore seguita la persona, ne da quella si puo separare, sicome ogni altra attione personale*[n]*; & anchora che per contesa de beni possa nascere querela, non si puo per tal causa principalmente & immediata uenire al Duello*[o] *Ma per causa d'affirmare, o di negare il uero, nel che consiste l'honore, quando si contende per causa di quelli; la quinta & ultima cosa, per la quale non ha luogo il Duello è ciascuna uolta che sia per il prouocatore prima eletto il giudicio ciuile & la uia ordinaria dinanzi ad alcuno tribunale, per la quale elettione ei uiene à renunciare al Duello*[p] *& per non essere nella elettione de i rimedij lecita la mutatione, o la uariatione secondo la opinione commune da tutti i Dottori tenuta*[q] *perche è raggioneuole che quella strada ch'alcuno si ha eletto aperta gli sia*[r].

l Bal. in l. j. C. de ind. lib. tol.

m c. j. ʃ. similes de pace ten. in usi. feu. & ibi. Bal. & Iser.

n l. quis ergo casus ff. de pecu. & l. 3. & ibi glo.

o Bal. ĩ d. ʃ. fin. affli. in d. ʃ. si quis homnem.

p l. si quis iusiurandum C. de iureiu.

q l. cuius bonis ff. de cur. furio. l. simili in prin. de leg. 1.

r l. si mulier ʃ. fin. ff. quod me. ca.

DELLA FAMA ET DE GLI *indicij contra del prouocato. Cap. 9.*

La fama che ſe richiede contra del prouocato (ſi come habbiamo detto di ſopra) per le ingiurie de fatti è una opinione commune intra gli huomini manifeſtata dalla lor uoce, che da ſoſpitione peruiene, ch'el prouocato ſia ſtato egli ch'habbia fatto l'ingiuria [a] *Ma biſogna che ſi aduertiſca che da perſone maleuole & inimiche del prouocato nõ naſca* [b] *& chi alcuna cauſa di ſoſpitione d'inimicitia appariſca che preceda la fama od altra probabile donde ella habbia hauuto l'origine* [c] *gli indicii ſono preſuntione & congieture che muouano l'animo noſtro al credere, o non credere* [d] *come ſaria l'inimicitia prima intra il prouocatore ingiuriato & il prouocato, le minazze di lui, s'ei haueſſe dato ricetto allo ingiuriatore, il quale non haueſſe hauuto cauſa d'offendere, perche indicio ſaria che l'offeſa fuſſe ſtata fatta di cõmiſſione di lui, e parimente s'ei fuſſe ſtato aſſiſtente all'offeſa, o in altro modo allo offenditore haueſſe preſtato fauore & aiuto di queſti indicii ampiamente ne ſcriuano i noſtri Dottori* [e] *perciò remettendomi à loro io non ſtarò piu diffuſamente à tratrarne; eſſendo piu toſto coſa appartinente alla diffeſa de i Rei dai magiſtrati inquiſiti, che di noſtro ſoggetto, nel quale baſta che queſta fama &*

queſti

a Bar. in l. le mi nore §. plurimũ nu. 7. ff. de quæſt.
b c. qualiter & quando de accuſ.
c Bar. id. §. plurimum nu. 31.
d l. cum probatio ff. de prob.
e ut per Blan. in l. fin. ff. de quæſt.

questi indicij siano tali che la sola conscienza del prouocato n'habbia a fare da se istesse il giudicio se saluo l'honore ei possa ricusare il Duello, al quale non puo alcuno esser sforzato se spontaneamente per causa d'honore nõ s'induce à combattere; Ma percio i Signori deono aduertire di non concedere campo ad Attore, o prouocatore alcuno che non habbia contra del prouocato indicij legittimi dell'ingiuria fatta da lui, come io di sotto al suo luogo io dirò nel capitolo del Signore del campo; i quali indicij si rimettano all'arbitrio di loro [f] *il quale arbitrio dee percio essere regolato dalle leggi* [g] *secondo il giusto & honesto.*

f l. quæstionis modũ &ibi per Marſ. ff. d. quæ.
g Mar. ibid. n. 71. cum seq.

DELLA PARITA IN TRA IL *prouocatore & prouocato. Cap. 10.*

QVELLO ch'habiamo di sopra affirmato di mente di Baldo [a] *ch'el prouocatore s'ei non sia uguale di grado al prouocato, o maggiore di lui non lo possi chiamare à Duello; contradice lo Alciato* [b] *intra tutti i litterati che nell'età nostra siano stati dotissimo sotto dilquale io in Bologna & dapoi in Ferrara deti opera à questi studii di leggi, seguendo egli in ciò la sentenza del Signore Gioan Giacomo Triuultio, il quale essendo generale del Re Christianissimo di Franza giudicò ch'un Capitano d'insegna d'huomini d'arme non potesse ricusare sotto di questo pretesto o un*

a in d.l. cum filius §. fi. ff. de leg. 2.
b c. 30. de fin. cer.

priuato soldato da piede, dal quale era prouocato a Duello, per che essendo ancor egli descritto nel rolo de i soldati doueua essere istimato per nobile, conciosiache dalla militia nasca la nobiltà [c] & per comprobare questa sentenza del Triuultio egli allega queste ragioni che s'un Re sia preso in guerra da un fantacino priuato non si potrà dire che quel Re non sia prigione di quel mercenario soldato & perciò questo tale potendo combattere con un Re potrà anchora combattere con un Capitano inferiore, & che essendo il Duello una spetie di proua, nella quale alcuno si sforza di uoler prouare la sua causa esser giusta come dal giudicio ciuile sotto pretesto di questa disugualianza non saria ripulsato, non meno debbe essere in questa contesa, nella quale è soprastante Iddio giusto giudice, perche appresso d'Iddio non è accettatione di persona, ma tutti sono uguali. Le quale ragioni quantunque siano d'huomo di tanta auttorità et mio precettore, à me pare che giustamente reprobar si possono percioche la ragione, per la quale io crederei ch'el Duello la parità dei gradi di dignità nelle persone ricerca, che sin' hora non ho uisto che da altri sia stata auertita non potiamo negare che non contenga giustissima causa; la quale à me pare che sia perciochе l'honore che acquista il uincitore contra del uinto, essendo il premio della uitoria, è ragioneuole che questo premio che si

c Bart. in l. 2. §. in filiis ff. de decu.

debbe

debbe dalla uittoria acquiſtare ſia uguale tanto nel prouocatore quanto che nel prouocato, acciochè l'ugualità ſia oſſeruata, in queſto ſi come ſi debbe oſſeruare in tutti gli altri giudicij d *& che il guadagno & la perdita uadin del pare,* e *il che non ſeguirebbe s'uno inferiore poteſſe prouocare un maggiore di conditione di lui, conciosia che l'honore habbia i gradi del piu & del meno, & in queſto è molto più honore che in quell'altro non è, & perciò maggiore anchora il pericolo della perdita del prouocato ſarebbe che l'importanza del premio ch'ei potrebbe per la uittoria ottenere; & a queſto non obſta ch'un Re poſſi eſſere preſo in guerra da un ſoldato priuato, perciochè in tal caſo per ragione di guerra quel Re non è di quel ſoldato prigione; ma di quel altro Re, o Principe che la guerra faceua* f *ne altro per tale impreſa puo ſperare il ſoldato, ſe non quel tanto che per premio di ciò gli è dato dalla liberalità di quel Prencipe di cui egli è mercenario ſoldato, onde il Re Franceſco di Franza preſo nella giornata che ſi fece ſotto Pauia, non fu d'alcun' altro che dello Imperatore ſuo inimico prigione, coſi ancora fu il Duca Giouanni Federico di Saſſonia uinto et preſo in giornata d'alcuni ſoldati dello Imperatore medeſimo, il ſimile hauerebbe s'un generale d'eſercito fuſſe preſo in guerra da alcuno ſoldato priuato perche non di lui ma del ſuo generale ſarebbe prigione oltra*

d l.fi. C. de fin. & lit.expen.
e Arg. l.ſi duorum ff.de actio. emp.

f Boeri. deci. 178.lib.j. nu.4.

 che

che non si debbe fare questa illatione come a cosa diuersa [g] *da vna publica guerra, nella quale ciò a caso & per fortuna succede, ad una battaglia priuata, intra due persone deliberatamente fatta nõ per altro che per causa d'honore, & meno si debbe argumentare al giuditio ciuile, dalquale sotto pretesto di questa disugualianza non è alcuno repulso, a questo nostro Duello, nel quale gli è diuersa ragione, conciosia che nel giudicio ciuile si contenda solo una medesima cosa, nella quale non gliè disugualianza alcuna, acciochè ella appartenga ad uno de i dua; ma nel Duello si contende dell' honor di ciascuno, onde se uno di maggiore preminenza d'honore superi l'altro ne segue una inegualità manifesta, & perciò il maggiore haura giusta causa di recusare il minore di grado d'honore per la ragione antedetta; et anchora ch' appresso di Dio non sia accettatione di persona & che tutti siamo uguali, non ha luogo secondo la legge del mondo, per la quale gli honori & le dignita sono in estima,* [h] *ne perciò questo in alcun modo repugna che la sentenza del Triuultio giusta non fosse, perciochè la militia conferendo uguale nobiltà in tutti i soldati & quel fantaccino essendo ugualmente nobilitato come quel Capitano d insegna & d'ugual priuilegio dalle leggi honorato si come io trattarò nel sequente capitolo giustamente lo puote prouocare, onde io conchiudo esser uera l'opinione di Baldo,*

g l. Papinianus exuli ff. de mĩ. l. fi. de calum.

h Glo. in l. j. in uer. dignitatis ff. de postu.

& ch'in questo si debbia hauere risguardo a i gradi de gli honori, & delle dignità de gli huomini, talche uno ignobile potra ragioneuolmente essere ricusato da un nobile, quantunque di fortuna priuata, & un nobil priuato da un nobile ch'habbia dominio, & questo da un'altro che fusse maggiore & piu degno per grandezza di stato o di qualche preminenza di grado d'honore, o secondo che nel duodecimo capitolo della differenza intra i nobili serà diffusamente trattato.

DE I NOBILI ET IGNOBILI. Cap. II.

PER cognitione di questo soggetto i philosophi uogliano che si debbia hauere risguardo alle uirtù & a i uitij de gli huomini conciosia che le virtù morali facciano gli huomini nobili; et perciò meriteuoli d'essere admessi alla proua dell'arme, & che i uitij gli rendano ignobili, onde il Posseuino nel suo libro d'honore conchiude ch'un soldato priuato uirtuoso & da bene non possi esser ricusato in Duello da qualunque altro maggiore, ancor che Re che sia dedito a i uitij, perche la uirtù sola rende gli huomini degni d'honore, la qual ragione ancor che uerissima sia[a] non perciò seguita ch'un Re od altro maggiore per preminenza di grado prouocato, non possi reffutare un priuato soldato quantunque uirtuoso

[a] Arg. l. j. C. de con. in pub. or. lib. 10.

di baſſa & abietа fortuna, perche queſto tale prouocando un maggiore di lui che ſia uitioſo non puo contra di lui allegar alcun uitio, perciochе lo approua per buono [b] che non oſtante quei uitij, per i quali eſſer ricuſato potrebbe, quando ch'altrui prouocaſſe, ei ſia habile, & degno di uenire al cimento con l'arme; Onde non potendoli piu rimprouerare alcun uitio, in un tal caſo non ſi potra à cio riſguardare, ma ſolo alla grandezza & ſuperiorità del prouocato, al quale ſerà lecito di ricuſare un inferiore di grado d'honore per la dignità ſua ſecondo che nel precedente capitolo è ſtato trattato, & oltra cio anchora che le uirtù facciano nobile un'huomo priuato non percio le uirtu conferiſcano in lui dignità alcuna [c] per la quale un nobile tale è in molto più honore che non è un nobile priuato che ſenza dignità ſia [d] ſi che un Re od altro ſignore ragioneuolmente potrà ricuſare un ſoldato priuato per uirtù nobile, & ſe ſi doueſſe ſolamente hauere riſguardo alla uirtù è à i uitij nel modo ch'è detto di ſopra, ſaria fare un litigio ciuile con teſtimonij della uita del prouocatore & del prouocato ſopra le uirtù, & i uitij loro ſenza uenire alla proua dell'armi; Onde à me pare che piu faccia à queſto propoſito, & più conforme ſia alla ragione quanto ne parla M. Gio. Battiſta pigna per Eccellenza di dottrina & bonta e in ogni ſort d'attione degno di lode et del grado ch'ei ha di ſecretario

b l. de pupillo ſ. ſeruo, & ibi doct. de op. no. nun.

c Bar. in l. j. nu. 93. C. de digni. lib. 12.

d l. j. & ibi glo. in uer. dignitatis ff. de poſtu.

tario

tario del Duca di Ferrara, ilquale nel capitolo del ricusare del suo Duello considera questa disugualità del prouocatore & del prouocato secondo i termini di Philosophia da questi tre beni dell'animo, del corpo, et della fortuna, il che non molto è discosto da quello ch'io sono hora per douere trattare secondo i termini delle nostre leggi. Secondo le quali questi casi occorrenti sogliano esser decisi. Dirò adunque cosi che tutti gli huomini, o sono nobili, o ignobili; de i nobili quai si debbano dire tre ne sono l'opinioni, la prima è che siano quei che per longo tempo ponno mostrare che i suoi antecessori nelle dignità, & magistrati furno, & chi habbino hauuto gouerni, & amministrationi nelle Città, & Republiche e. La seconda è di coloro, che lo hanno diffinito esser quegli, che possono mostrare ne i suoi antecessori esser stato huomini illustri, per ualore di egreggi fatti d'arme & dottrina di lettere & honorati studij f perche gli argomenti & le congietture di bontà et di ualore si pigliano da padri g percioche il più delle uolte si trouano simili i posteri a i loro antecessori questi sō quei che noi hoggidi chiamiamo gentilhuomini da quella uoce gentiles, ch'è latina secondo il costume antico Romano, perche in Roma chiamauano gentili coloro ch'erano di una famiglia & d'un titolo & nome, & di libera & antica progenie, il che chiaramente demostrano Cicerone & Boetio nei suoi topici, & per ciò

e Ad tradita per Bar. in l. j n. 49. & 54. C. de digni. lib. 12.

f l. quod si nollit ʃ. qui mancipia ff de edil. edi. & ibi Cap.

g Quin. lib. 5. de arg.

ciò teneuano conseruate in casa le immagini de i loro antiqui huomini illustri per qualche signalato fatto sino al dì d'oggi, come sempre ha osseruato l'antichissima casa da Este, doue si uede tante imagini de i suoi Illustrissimi antichi huomini; lequali chiamauano imagini de i suoi gentili, come dimostra Cicerone contra Pisone, & huomo che non fusse nobile & di chiara casata non le potea tenere come dice il medesimo nell'oratione per la legge agraria; la terza opinione quello in uerità dice esser nobile, che non per antiquità, o per grandezza de gli altrui fatti si uanta nobile, ma che si rende notabile per ualore & per uirtù sua propria, & che puo dire con uerità io nel tale & tale tempo feci le tali & tali cose & le tali & tali opere, & per tali & tali ho dimostrato qual sia il mio ualore; ma la principal cosa per la quale l'huomo diuenta nobile per suo proprio ualore & per sua propria uirtù è l'arte di guerra,[h] conciosia cosa che per testimonio di Cicerone nell'oratione in fauore di L. Murena ella debbe essere anteposta per riputatione a tutte l'altre uirtù. Imperoche questa (si come ei dice) al popul Romano, & a quella città immortal fama, & eterna gloria acquistò, & questa il mondo constrinse ad obbedire al suo Imperio, & tutte le cose ciuili, & tutti i preclarissimi studij de gli huomini & ogni loro industria & lodeuole attione sono riposte in tutela et in presidio della uir

h Bar. in l. 2. §. in filiis ff. de decurio. Alcia. capi. 30. & 34. de sin. cer.

tù militare in quello che consiste questa uirtù militare lo dimostra Cicerone nell'oratione perla legge manilia fatta in fauor di Pompeo, & quanta nobiltà cõferisca lo dimostrò il successo di C. Mario, & di Sartorio, & noi ne habbiamo l'esempio della Illustrissima casa Sforzesca, la quale hauendo di chiarissima nobiltà principio da Sforza Attendolo da Cotignola che per grandezza & splendore di cose fatte in guerra da lui col proprio ualore di priuato huomo a grandissimo stato peruenne e i descendenti suoi per continuata successione d'opere egregie il nome loro d'altissima gloria hauendo illustrato; ha hauuto in diuersi tempi sotto il suo Imperio grandissimi stati in Italia & gli Imperatori, e i Re potentissimi hanno hauuto a fauore di congiungersi con esso lei di parentado & di amicitia: imperoche Massimiano Imperatore di grandissima riputatione inuitato dalla potenza di questa Illustrissima casa in Italia tolse per moglie Bianca Maria, figliuola di Galeazzo Sforza Duca di Milano, & con Buona sua nepote nata di Gio. Galeazzo si maritò Gismondo potentissimo Re di Polonia; questa radice di singolar uirtù militare in questa casata ueggiamo, hora sopra modo cresciuta a grandissima altezza d'honore nel Signore Sforza, e ne i suoi fratelli i Signori Carlo, Mario, & Paulo Cõte di santa Fiore, Imperoche il Signor Sforza cõ grandissima lode di Capitano d'incomparabil

ualo-

ualore & di ſomma prudenza militando per l'Imperatore in Africa, in Alemagna nel Piemonte & per il Re catholico in Toſcana & ultimamente alle frontiere d' Abbruzzo contra lo eſſercito del Re di Franza, talmente con opere ſingulare ha fatto il ſuo nome illuſtre di chiariſſima gloria ch'ei ha meritato d'eſſer fatto dell'ordine de i caualliere del toſone, ilqual ordine di dignità ſolamente conceder ſi ſuole a grandiſſimi Prencipi et chiariſſimi per eccellenza di uirtu militare, de gli altri tre non ne ſtaro io araccontare le glorioſe impreſe ch'el ſignor Carlo priore di Lombardia de i cauallieri di Malta, e il Signor Mario han fatte militando con honoratiſſimi carichi per il Chriſtianiſſimo Re di Franza, e il Signor Paulo per il catholico Re di Spagna, per non parere di uolere ordire in luogo di Duello una hiſtoria della Illuſtriſs. fameglia Sforceſca; laquale arte di guerra tanto fa nobile un Soldato da piede, quanto ch'un da cauallo, & tanto un ſoldato priuato, quanto ch'un capitano. Imperoche gli Imperatori nelle lor leggi intra di loro non gli fan differenza, i e i priuileggi medeſimi ugualmente ſono conceſſi dalle leggi a un ſoldato priuato K come a un gran capitano, Vitellio Imperatore da gli antichi e ſomamente lodato, perche egli a tutti i ſoldati d'infimo grado ſi rendeua famigliare & benigno, come ſe loro uguali a lui foſſero ſtati et Caio Imperat. tolſe il cognome

il.j.& iſ. C.d ap par. mag. mil. lib. 11.
K il.a caligato C. de nup.

di

di Calicula da i ſoldati dell'infimo ordine che caligati ſi chiamauano da certa ſorte di calciamenti ch'era uſata da loro ſi come ſcriue Tranquillo, onde conchiudo ch'un ſoldato a piedi non poſſi eſſer ricuſato in Duello ſotto preteſto di diſugualianza da uno che facci il meſtiero a cauallo, & che meno un ſoldato priuato poſſi eſſer rifutato da un gran capitano, quando che quel capitano altra dignità non l' haueſſe perpetua ſopra uaſſalli, perche prouocato non ſia mentre ch'ei amminiſtra il ſuo ufficio, perche durante quel tempo giuſtamente potria ricuſare, ouero che prouocato non ſia per querela nata per cauſa d'amminiſtrare il ſuo officio ſi come io dirò nel ſequente capitolo, La ſeconda coſa che rende nobile l'huomo è il ſtudio delle littere [l] *maſſime quel delle leggi* [m] *perche è congiunto con l'arme, imperoche con le leggi non meno ſi difende gli oppreſſi al tempo di pace che ſi faccia con l'arme al tempo di guerra, & quello che s'acquiſta con l'arme ſi mantien con le leggi, cō le quali ſi reggano i populi, e le città ſi gouernano, & per modo tale l'huomo ſe fa ſuperiore de gli altri, con queſto ſtudio di lettere ſi fece nobile Cicerone ſubdetto, ilquale per eccellenza della ſua perſona & per eſſere in littere ſignalato & di marauiglioſa prudenza & d'eſtrema eloquenza hebbe il primo luogo al ſuo tempo in Roma, et meritò d'ottenere la preminenza de i nobili & patricii di puotere tenere immagini come egli racconta nell'ultima*

l l. Bar. in l. 2. §. amplius nu. 2. ff. de excu. tut.
m l. aduocati C. de aduo. diu. iud.

ora-

oratione contra Verre; e col ſtudio di legge ſi è grandemente inalzata & nobiliſſima fatta la caſa de i Ceſi, allaquale Angelo Ceſi con la ſua molta peritia in queſta ſcienza leggale acquiſtò infinite ricchezze & dignità grande, la caſa di cui chiamar ſi poteua l'oracol del mondo, ſecondo che Cicerone dice di quella di Q. Mutio nel primo libro del ſuo oratore, conciosia coſa ch'ogni ſorte di gente e i prencipi grandi di tutta Europa ui faceuan ricorſo; e i ſuoi figliuoli Monſignor Paulo per molta dottrina et coſtumi eſemplari fù Cardinale di grandiſſima lode, & Monſig. Federico anchor egli hoggidi Cardinale per eccelenza di lettere, & bontà ſingulare ſi dimoſtra degno del grado ſupremo, à queſta caſata anchora gran ſplendore di gloria & di chiariſſima fama arecca Monſig. Pietro Donato Veſcouo di Narni Queſto uirtuoſo prelato con molta dottrina hauendo molta prudēza congiunta, eſſendo Preſidente di Romagna con opere illuſtre di buontà, di giuſtitia, & di magnificenza s'ha acquiſtato lode immortale d'incredibil ualore: La terza coſa che fa nobile alcuno ſon le ricchezze,[n] conciosia che i ricchi ſiano honorati & potenti,[o] come dimoſtra Horatio nel primo libro delle epiſtole per queſti uerſi;

> *Scilicet uxorem cū dote fidemq; & amicos*
> *Et genus & formam, regina pecunia donat*

et nella Satyra ſeconda nel 2. libro de i ſermoni dice.

n Innocē. in c. ſedes apoſt. de reſcrip. Bal. in c. ſuper eo el ij. de teſt.

o & ſi uero neque in auct. ut omnes obe. iu. prouin.

Omnis enim res.

Diuitiis patet, quas, qui construxerit, ille
Clarus erit, fortis, iustus, sapiens etiã Rex;

Il che s'intende perche i richi hanno facultà, senza attendere alle cose mechaniche di essercitare le uirtù, & di fare opere degne d'honore [p] per le quale siano honorati & istimati intra gli altri potenti; Onde s'alcuno il contrario facesse, & che desse opera ad alcuna arte mecanica & uile, non solo non saria degno d'honore, ma ei saria degno di biasmo, & reputato ignobile quantunque ei fusse ricchissimo; & per non raccontare tutte le opinioni, che sono intorno il cercare quale si debbia nobil chiamare, dirò solamente che colui sia da riputarsi per nobile secondo le leggi che dalla commune opinione, & dalla consuetudine del paese è tenuto & reputato per tale [q] & la nobiltà si proua per la sola fama et commune opinione de gli huomini [r] gli ignobili sono gli artefici & quei [s] ch'attendano all'arte uili & mecaniche, imperoche non puo essercitare la uirtù quello ch'è intento à uili ufficii; e in somma quei ch'hanno per loro fine il guadagno & non hanno il fine di operare per la uirtù istessa per douerne principalmente consequire honore; perche tutte l'arte mercenarie sono uili & mecaniche, onde i Mercanti & altri simili sono indegni d'honore reputati dalle nostre leggi [t] & appresso de Thebani secondo ch'Aristotele dice nel libro terzo della Politica,

p Bar. in d l. i. C de dign. l. 12.

q l. munerum vers. in aliqua ciuitate ff. de mune. & hon. Bar. Bal. ĩ d. l j.

r Bal in l. prouidendũ. C. de posthu. Ias. in l. admonẽd. ff. de iureiu.

s ut in §. i. uer. sancimus in auctẽn. de testi. l. ne quis C. de dign. lib. xii.

t l. nobiliores, & ibi Bal. C. de cõmer. & mer. & d. l. nequis.

ca, era vna legge che nissuno fusse habile alle attioni della Republica, se per dieci anni non si fusse astenuto dalla mercatura, & così appresso di tutte le nationi sono reputati ignobili come Herodoto dice in Euterpe; il che ha luogo se loro medesimi esercitano simili ufficij, ma non già se si seruano dell'opera altrui, & col mezzo de i loro fattori facciano queste arti[u] Imperoche appresso Plutarco si legge Marco Crasso huom nobilissimo cō l'opere d'artefici suoi seruitori essersi fatto ricchissimo, & Giulio capitolino fa testimonio che Pertinace Imperat. esercitò la mercatura per buomini suoi nō altrimente che facesse un priuato; & però dalle leggi è deciso che un nobile, se per altri fà fare queste arti, non perda la nobiltà sua[x] similmente i notari, e i procuratori ignobili sono dalle legge istimati[y] & ancor che la legge non parli se non de i procuratori à i negotij nōdimeno estender si deè à i procuratori delle liti anchora per la raggione medesima, conciosia che questi anchora lochino l'opera loro per mercede & per pretio & sia il lor fine il guadagno, è non il fine d'operar per l'honesto dal quale dipende l'honore onde conchiudo che questi tali possino da i nobili esser ricusati in Duello;

u Alber. in l. humilem C. de incest. nup.

x Alcia. regh. j. presu. 48. n. 10. de præsu.

y l. uniuersos C. de decur. lib. x. l. si quis pro curatione C. eod. titu.

DELLA DIFFERENZA INTRA *i Nobili & de i gradi delle dignità. Cap. 12.*

I Nobili, o sono priuati, o sono in dignità, i priuati son quei che dignità alcuna non hanno

no [a] Quei ch'hanno dignità, alcuni ſono ch' hāno dignità con amminiſtratione, & alcuni altri ſon sēza & queſti ſono i Cōti palatini i Cauallieri che per beneficio de Prēcipi che ne hāno authorità, riceuano tal priuileggio; Queſti Conti Palatini oltra il priuileggio di potere legitimare baſtardi & di creare notari non hauendo altra giuriſditione ſopra uaſſalli non propriamente ſon conti [b] ma per abuſo ſon coſi detti ſecondo i noſtri dottori [c] onde prouocati a Duello da un nobil priuato recuſar non lo poſſono ſotto preteſto di tal lor dignità di poca importanza, perche tal eccettione di diſugualianza non merira d'eſſere admeſſa ſe euidēte & ſignalata non ſia; i Cauallieri di diuerſi ordini ſono & ſotto di diuerſi titoli ſono creati dal Papa, dall'Imperatore, da i Re & da altri Signori; quei che dal Papa ſi creano ſono di queſti ordini di ſan Pietro, di ſan Paulo, di sā Georgio; di Loreto, & dal Giglio, i quali ordini di Caualleria perche ſono comprati, o per ambitione, o per utile, & molte uolte ancora ſi conferiſcano a perſone indegne d'honore & di niſſuna uirtù non ſono di tal preminenza notabile che per eſſa poſſino rifutare alcun nobil priuato & perche ciaſcuno priuato è habile di aſcendere al grado medeſimo, il ſimile giudicare debbiamo de gli altri Cauallieri da gli altri Prencipi fatti, da i quali eccettuare ſi deano i Cauallier del toſone ornati di tal dignità dallo Imperatore

a gl. in c. deniq; 4. diſtin.

b Ia. in. l. in ſuis nu. 22. ff. de li. & poſth.

c Bal. in. c. j. in ti. quis dic. dux Mar. in vſi. feu. Iaſ. in. l. id quod nu. 23. de leg. j.

tore & dal Catholico Re di Spagna per merito di chiarissima uirtu militare et splẽdore di cose grande fatte in guera da loro, & percio credo io che gli sia data giudiciosamẽte quella insegna del Monton d'oro ad essempio di Giasone ch'acquistò in colco la pelle indorata del montone col ualore sopra humano & opere di guerriero fortissimo d *per significare con tale insegna il merito della lor uirtù militare & che a tal ordine di caualleria non si peruiene se non col mezzo della uirtù & del ualore, & doppo che qualche faticosa & gloriosa impresa di guerra al fine s'habbi condotta, & percio ragioneuolmente possono eglino recusare un nobil priuato, dalquale fossero prouocati al combattere, & se essi prouocassero alcun gran Prencipe (fuor che Re, o Imperatore) come inferiori a loro non potriano essere recusati, conciosia cosa che questo ordine del tosone arecchi dignità & splendore ancora a grandissimi prencipi; Quasi uguale dignità recca l'ordine di san Michele che da il Re Christianissimo a capitani fortissimi et a prencipi per uirtù militare eccellentissimi, et percio di questo ordine si deè giudicare il medesimo che di quel del tosone; questa dignità dell'ordine di caualleria non ambitiosamente acquistata da huomini infingardi in ocio, ma guadagnata in battaglia da huomini ualorosi & forti per merito di singolar ualore e usata di far nobilissimi coloro che sono ancora di bassissimo*

d Ouid. lib. 14. Meta.

sta-

ſtato, l'ordine de i cauallieri, credo io, c'habbia hauuto origine per immitare l'ordine degli equiti di Roma, ch'era un ſtato de nobili intra il populo & patricij i quali erano i deſcendenti de i primi ſenatori, che furno in Roma, al tempo di Romulo che ſecondo che ſcriue T. Liuio per honore furno chiamati padri e i loro deſcendenti patricii & riputati per quei della maggior nobiltà che fuſſe in Roma, & gli altri nobili che nõ deſcendeuan da queſti erano chiamati equiti che in lingua noſtra e tanto quanto e a dire caualieri i quali hãno un ſtato et luogo eminente ſopra tutti gli altri, però non coſi alto che s'uguagli a quel de i Prencipi che ſono in guiſa de i patricii, ma è uenuto in tãto preggio queſto nome che i medeſimi Prencipi & gran perſonaggi ſi chiamano et hãno per bene d'eſſer cauallieri; onde il Re Franceſco di Franza nella giornata ch'ei fece contra i Suizzeri, a Marignano, hauendoſi acquiſtato lode di ualẽte guerriero & eſſendo di conſentimẽto de i baroni dell'eſſercito e giudicato digniſſimo d'honore di caualleria uolſe prẽdere gli ornamenti di quella dignità ſecondo la cerimonia militare per mano di Baiardo capitano fortiſſimo e ma certamẽte ſecondo il rigor del uocabulo nõ ſi deuria cõcedere ad alcuno che non faceſſe profeſione di guerra, & che nõ fuſſe atto al maneggio dell'arme, onde mi rido alcuna volta d'alcuni habitanti nel ocio che fanno profeſſione tutta diuerſa dalle

e Ioui. lib. 15. hiſto.

arme & che mai non portarno spada da lato ch'habbino ambitiosamente cercato a questo grado salire, non hauendo altro di caualliere ch'el nome; & sin qui sia detto; delle dignità ch'amministratione non hanno; Quelle che sono con amministratione, o sono perpetue, o sono temporale [f] *quei ch'hanno dignità con amministratione per tempo sono i capitani generali d'esserciti, i Mastri di Campo, i Colonelli i Capitani minori, i Gouernatori di Città i Podestà & simili, le quali dignità tanto tẽpo durano, quanto perpetua il loro officio, dal quale rimossi essi rimangono priuati gentilhuomini* [g] *se altra dignità perpetua non hanno, questi durante il lor magistrato nõ ponno esser chiamati in giudicio* [h] *molto meno in Duello, perche ritrouandosi già obligati a questi publici officii, non põno abbandonare la publica causa per la loro priuata, cõciosia cosa che allo interesso del publico per lo particolare nõ si possa far pregiudicio* [i] *e la publica causa alla priuata preferire si debbia* [K] *õde il Marchese di Pescara di bo.m. mẽtre ch'ei era generale dello Imperatore essẽdo prouocato a Duello da Mõsignor Vãdanesio pretẽdẽdo che gli hauesse mãcato di fede nella presa di Como, nulla respose e fu giudicato che saluo fusse il suo honore; & meno possono esser chiamati per querela nata per causa d'amministrare il suo officio* [l] *perche non è ingiuria quella che dal magistrato peruiene, ma bene possono esser chiamati*

f vt per doct. in l. j. ff. de eo cui man. est iurisd.

g Bart. in l. vni. n. 14. C. de muli. lib. x.

h l. pars litterarum. ff. de iud. l. ij. & ibi doct. ff. de in ius uoc.

i l. ius publicũ ff. de pact.

K Doct. in l. j. ff. sol. matri.

l l. nec magistratibus. ff. de iniur.

ti, finito l'officio s'alcuna cosa come priuati ad ingiuria d'alcuno hauessero fatto, oltra il suo officio non spettante alla amministratione di quello m *Quei ch'hanno dignita con amministratione perpetua, sono l'Imperatore i Re, i Duchi, i Marchesi, & i Cõti, la dignità dello Imperatore innanti a Giulio Cesare non era perpetua, perche era Imperatore colui ch'era fatto capitano generale di guerra, ma Cesare mentre ch'era Imperatore cioè capitan generale nella espeditione di Franza, la signoria di Roma occupando & de tutti i suoi stati, questa dignità cominciò ad esser perpetua, in coloro ch'erano eletti a quel principato onde ogni Imperatore come suo successore si nomina Cesare ancora, la dignità de i Re e di tutte l'altre antiquisima come si legge appresso di Giustino e di Trogo Pompeio delli antiquissimi et potentissimi Re de gli Assirii, & de i Sciti & d'altre che possedeuano grãdissimi regni; & Giulio Cesare doppo che occupata la republica fu signore del tutto recusò d'esser creato Re da Marc'antonio consolo che con decreto del Senato & del popolo per causa di maggiore honore gli uolse offerir la corona; & ciò recusar uolse per fuggire l'odio & l'inuidia che tal dignità gli poteua causare si come scriuono Suetonio & Plutarcho dalla qual cosa comprender si può che quel nome di Re era di molto piu honore che quello d' Imperatore non era ; ma le sue forze & quelle*

m Bart. in l. si quis in tantum na. 17. C. Vnde ui.

de i ſuoi Succeſſori & la grandezza de i regni per loro acquiſtati et l'infinite prouincie nõ ſolamente di Europa, ma dell' Aſia & dell' Africa che dominauano fece che ſopra, di tutti i Re fuſſe iſtimato colui ch'aſcendeua a coſi grandiſimo Imperio, & ch'era Imperatore creato; & queſto e raggioneuole che hauendoſi le dignità et gli honori da i ſtati & dalle Signorie che ſi poſſedano[n] *che colui ſia hauuto in piu dignità et honore che maggiore, e piu nobile ſtato poſſede; onde non hauẽdo l'Imperatore d'hoggi di tanto dominio, ma eſſendo ſolamente per titol d'Imperio Re di Germania, laquale per eſſer diuiſa in piu ſignorie fa ch'ei non ſia piu potente d'un Re, anzi meno potente ſe non ha regni hereditarii & proprii ſi come Carlo Quinto Imperatore haueua, io eſtimo ch'ei non poteſſe un Re come a ſe inferiore recuſare in Duello; perche inferiore non e colui ad un'altro che per potenza di ſtato, et grandezza de ſudditi con forze uguale puo con eſſo far guerra, e il nome di Duca hebbe principio da Longino mãdato da Giuſtino Imperatore figliuolo di Giuſtiniano al gouerno d'Italia, facẽdo in tutte le città di qualche momento capi, i quali chiamò Ducchi, queſti non eran perpetui, ma in ciaſcuno anno per lui che ſtaua in Rauenna ſotto nome di eſarco eran mutati. Dopo lui i Longobardi che occuporno l'Italia nõ uolẽdo creare dopo la morte di Clefi altro Re in molte terre et citta gli creorno*

n ut per Bar. in n. j. in fin. C. de digni. lib. xij.

orno perpetui; Da questi e manifesto ch'el nome di Duca & la dignita sua hebbe il principio; si come i nomi & di Marchese et di Conte da i Francesi dappoi che Carlo Magno lor Re hebbe discacciato i Longobardi & però il dominio d'Italia hebber l'origine, il che tutto nelle historie di quei tempi si legge, la onde appare ch'un Duca, un Marchese & un Conte, essendo questi titoli imposti per uno effetto medesimo da gēte diuerse, ma da ciascuna, secōdo il suo vso nō esser l'uno piu degno dell'altro, ma si deè risguardare alla qualità del lor stato, dalquale secondo la nobiltà sua riceuan l'honore; Poniamo caso ch'un fusse solo signore di Fiādra, ch'ha il titol di Cōte, nella quale si contiene molte città nobilissime per potenza & ricchezza, & prouocasse a Duello uno di quei Signori che sono in Lunigiana, o in Lombarda che solo signoreggiano a un picciol Castello sotto titolo di Marchese, nō solo questo marchese per disugualianza di dignità ricusar nō pottrebbe il Conte di Fiandra, ma il conte di Fiādra se prouocato fusse da lui rifutarlo potrebbe per l'antedetta raggione, & meno un Conte tale potria esser ricusato da un Duca cōciosia che per potēza & per grandezza di stato & nobiltà inferior non saria ad alcun Duca d'Italia; non molto tempo è ch'el stato di Sauoia, e il stato d'Vrbino posseduti erano sotto titol di Conte, onde se in quel tempo alcuno di quelli Conti hauesse

chiamato alcuno Duca a Duello cō qual raggione esser ricusato poteua, se di stato & nobiltà era ciascuno di loro uguale ad un Duca, si come poscia furono creati; per laqual raggione questi tal conti refutare potrebbeno un'altro conte ma di picciol & ignobil castello, & tanto piu quanto che lo riconoscesse in feudo da un Duca, o da altro signore, cōciosia che quei Conti abbino ancora de i Conti simili sudditi loro & questi rifutar non potrebbero un gentilhuomo priuato perche non molto superiori d'honore ad un nobil priuato di patria nobile giudicare si deano, perche si ricerca in questo che la disugualità sia signalata & di gran differenza, perche le persone non ponno esser al tutto pari d'honore & d'una conditione medesima & un nobile di mediocre fortuna in nobil patria non e riputato inferiore d'honore ad uno primato padrone d'uno ignobil Castello [o] altri per cognitione di ciò hanno risguardo a i gradi delle dignità [p] i quali sō quattro [q] secondo le leggi, il primo è de i superillustri che tanto è a dire come hoggi Illustrissimi, il secondo e delli Illustri, il terzo de i Spettabili, e il quarto de i clarissimi nel primo de i superillustri, pōgono i nostri dottori [r] lo Imperatore e i Re che non riconoscano superiore, nel secondo de gli Illustri i Re che d'altrui sono infeudati del Regno e quei Duchi che superiori non hāno nel terzo de i spettabili gli altri Duchi che d'altrui riconoscono il stato & i Mar-

o Bart. in. l. vni. C. de Ale. prim. lib. xj.
p ut per Alcia. cap. 32. de sing. certa.
q Doct. in. l. j. de eo cui mādа. est iurisd.
r in. d. l. j. & Alci. d. c. 32.

Marchesi & i Conti, nel quarto de i clarissimi pongono quei Cõti che sono creati da questi, onde conchiudano ch'uno di grado inferiore non possi un'altro di superior grado prouocare a Duello; Ma poniamo il caso ch'un Conte, o Marchese del grado de i spettabili che nõ riconoscesse altro per superiore che lo Imperatore si come un Duca del grado medesimo, il quale fusse Duca d'un nobilissimo & potentissimo stato & quel Marchese, o Conte solo una mediocre città possedesse, o alcuni ignobil castelli, & che quel Marchese, o Conte prouocasse quel Duca à Duello, negar non potiamo che per disugualianza di conditione quel Duca rifutar non potesse di combattere con quel Conte, o Marchese non ostante che tutti siano del grado medesimo, & come un Conte di grandissimo stato (come habbiamo detto di sopra) potrebbe ricusare un suddetto Marchese quantunque ch' amendua siano del grado medesimo; oltra ch'hoggidi i Conti fatti da i Duchi & dell'ultimo grado per consuetudine sono & per l'uso commune honorati del grado d'Illustre, & gli altri tutti & Duchi & Marchesi sono chiamati Illustrissimi & non solo loro ma quei anchora che descendan da loro et della casata medesima, anchor che ad un solo di loro per prerogatiua d'età il stato appartẽga. õde nõ saria raggioneuole ch'uno di questi Illustriss. ch'ha stato di pocca portata, o che non n'ha d'alcuna maniera

niera potesse prouocare un Duca grandissimo & ch'ei per disugualianza ricusar nō potesse apparendo la disugualità troppo euidente, & a questo io aggiungo ch'hoggidi à ciascuno d'infima & abieta fortuna è dato titolo di magnifico del quale gia s'honorauano i Re come fede ne fa la inscrittione sopra la sepoltura di Ruggiero della casa de Normādi Re di Napoli et di Sicilia, posta nella chiesa maggior di Monreale in Sicilia doue quel Re potentissimo & chiarissimo per molte uittorie & per mare & per terra, non è con altro titolo honorato che con questo che dice, Magnificus Rex Roggerius, senza altro dire, la onde à me pare che non si debbia fare argomento per conoscere la parita che si ricerca in questo Duello da questi titoli & gradi che si sono mutati & che si mutano per successo di tempo secondo il parere de gli huomini ma dalla qualità del stato, il quale secondo la sua grādezza & nobilta fa più & meno honorato & degno uno di questi signori, altrimenti seguirebbe questo inconueniente che non solo un minimo signore ma vn priuato gentilhuomo potesse un Re prouocare à Duello, il che non è raggioneuole;

DELLE ECCETTIONI PER *le quali l'Attore & prouocatore per rispetto della sua persona puo essere ricusato in Duello. Cap. 13.*

ANCHORA *che il prouocatore fusse di*

con-

conditione & dignità uguale al prouocato nel modo che di ſopra habbiamo conchiuſo nientedimeno ſe per alcuno delitto per ſua colpa commeſſo ei ſia macchiato d'infamia ſi come da i giudicij & tribunali ciuili debbe eſſer ribattuto [a] coſi non merita d'eſſere admeſſo come colui che non è intiero d'honore à fare la proua in Duello, ſi come ſaria s'ei fuſſe micidiale, o aſſaſſino, o ladro [b] ouero s'ei d'alcuna dignità & ufficio per coſa uergognoſa fuſſe ſtato rimoſſo [c], o s'ei apoſtatà fuſſe cioè uſito di qualche religione come ſono queſti sfratati; [d], o s'ei haueſſe eſſercitato il ruffianeſſimo [e], o commeſſo delitto contra la diſciplina militare eſſendo ſtato fugitiuo, o mutinatore, o traditore, o caſſo uituperoſamente, o fatto ſpia doppia, o altra coſa probibita a ſoldati: [f], o eſſendo ſtato preſo & hauendo facultà di tornare nõ ſia ritornato, per la qual coſa e detto transfuga [g], o uero ch'ei haueſſe dato alcuna fortezza in mano de nimici a patto cõ renderſi ſenza licenza di quello, dal quale gli era la cuſtodia commeſſa, nõ eſſẽdo coſa permeſſa ma capitalmente punita [h] & come chiaramẽte dimoſtra Liuio [i] con l'eſſempio di L. Pinario poſto da Marcello consolo alla guardia d'Enna in Sicilia; ilquale eſſẽdo ricerco d'abãdonare quel preſidio riſpoſe ch'era ſtato eletto alla guardia di quel luogo dal capitano ſuo ſignore & da lui haueua hauuto le chiaui delle porte, & la guardia della roccha, le quai coſe

a l.uni.C.de in.fa.lib.x.l. criminis C.qui accuſ non poſ.

b ut in ti.de his qui not. infam.

c l.ij.ff. de ſena.

d iiij.q. j. c. j. & ij.vi.q.j.c. infa.

e l. athletas ff. de his qui not, infa.

f ut in l.ij.ff. de re mili.

g l. non omnes §. qui captus ff. de re mil. l. poſt liminium. §.transfuga.& l.ſi captiuus ff. de cap.&poſtli.

h Ang.in l.metũ ff.quod met, cau.

i Liu.l.4.dec.4.

ei

ei non possedeua ne secondo il suo arbitrio ne de gli ennesi, ma di colui, ilquale gli e l'haueua commesso & che appresso i Romani era cosa degna di morte, il partirsi dal commesso presidio, ne era lecito ãchora a i padri per cagione de i proprij figliuoli, oltra cio ch'el cõsolo Marcello era uicino, per tãto mandassero à ricercar quello, nella cui podestà era tutta la cosa; l'essempio di costui nell'età nostra osseruò con lode di molta constanza il Signor Pirrho Stipiciano Colonna, il quale quãtũq; nell'ossidione di Carignano fusse da ogni necessità astretto, non però uolse concludere alcuno accordo cõ francesi che prima dal Marchese del uasto capitan generale nõ ricercasse per littere & messi, o soccorso, o licẽza d' accordarsi; similmente s'el prouocatore prima da un'altro fusse stato uinto in Duello giustamente si puo riccusare & questa è commune sẽtẽza de tutti i Scrittori di questa materia, conciosia che questo tale sia per calumniatore cõuinto & restimachiato d'Infamia perpetua[K] per la quale dalla legge istessa senza altro à fare gliè tolto l'honore[l] & anchora che un condennato per causa di calonnia un'altra uolta possi essere udito in noua querela d'accusa quãdo sia per uẽdicare la propria ingiuria, o de suoi[m] & che questo caso douesse parere il medesimo, nõdimeno questa sentenza legale non è admessa d'alcuno di questa professione d'honore della qual differenza crederò che questa sia raggione

K l.athletas §. calumniator ff. de his qui not. infam.

l Bar. in l. infamia C. de decur li.xj. Rom. cõs. 506.

m. l. qui iudicio ff. de accus. d. l. athletas in fin.

gione, anchora che ella non ſia ſtata addutta d'alcuno perche l'honore eſſendo dalla uittoria il premio, il prouocato non conſequirebbe della uittoria alcun premio uincendo un tale già priuo d'honore, & ei potrebbe perder il ſuo, & coſi il guadagno & la perdita non andarebbe del pari, ſi come nel capitolo decimo habbiamo gia dettò, eccetto s'ei nõ foſſe reſtituito alla fama & honore, la qual coſa il Papa & lo Imperatore ſolamẽte puo fare & non ad altro Prẽcipe inferiore è permeſſo [n] *onde i preſi et uinti in Duello et e due uincitore donati al ſignore del cãpo ouero ad altro Signore, il qual poſcia gli reſtituiſca all'honore, legitimamẽte reſtituite nõ ſono, & cõtra di loro ſi puo oporre queſta eccettione d'Infamia, pur che il prouocato nõ ſia ſuddito del ſignore, dal quale il prouocatore habbia la reſtitutione ottenuta percio che nõ potrebbe allegare che la reſtitutione del ſuo ſignore, al quale è obligato obedire ſia nulla* [o] *& perche ſi puo dubitare s'uno ch'habbia cõmeſſo qualch'uno de i ſopradetti delitti ſi debbia reputare per infame ſẽza ch'ei ſia per ſentenza di giudice dechiarato per tale, è da ſapere ch' ſubito ch'alcuno ha cõmeſſo coſa dalla legge uietata che dalla iſteſſa ragione ſẽza altro miſterio di giudice è hauuto per tale* [p] *& per infame ſi deè rifutare purche cio ſia manifeſto & che ſi poſſa prouocare per alcũ modo legitimo fuori che per cõtumatia la quale eſſẽdo cõfeſſiione fittitia*

&

n Bar. Bal. Ang Imo. in .l. infamem. ff. de pub. iud. Bar. in .l. j. §. pen. ff. de poſtul.

o Bar. in l. generalis C. de ſenten. paſ. Aret. in §. ex quibuſdã in fin inſtit. de pœ. tem. lit.

p Bar. in l. j nu. 3. ff. de his qui no. infa.

et non uera nõ recca infamia a un bãdito per quella q *Ma ſi debbe aduertire che queſte eccettioni ſe debbano oppore innãti che la querela ſia conteſtata, perche dapoi nõ ſi poſſono oppore* r *perche per quella ſi uiene ad approuare la perſona del prouocatore & attore per habile* ſ *onde per la mentita eſſendo conteſtà la querela* t *S'el mentito prouoca il mentitore à Duello, dal mẽtitore prouocato non ſi potra oppore contra el mentito prouocatore alcuna eccettione d'Infamia; la onde io crederei che fuſſe benfatto quando ſe deſſe mentita ad alcuno che per qualche ſua infamia meritaſſe repulſa in Duello di dar la mentita in queſta forma in cartello cioè non con animo d'hauere a conteſtare querela con uoi ſe non in quanto ehe dall'honor mio ſarò aſtretto di fare hauete mẽtito & mẽtete. Queſta ſimil proteſta ſi uſa di fare da i Rei reſpõdẽdo à i libelli de gli Attori dinanzi à i tribunali ciuili, per la quale ſi ſalua la maggiore del Reo di potere poſcia allegare ſimile eccettioni d'infamia et altre che proporre ſi deono innanzi alla cõteſtation della lite* u *et queſto ch'è detto che queſte eccettioni non ſi ponno allegare dopo che la querela è conteſtata nõ ha luogo s'el prouocato ne ſia ſtato prima ignorãte, & che dapoi à ſua notitia peruenghi alcuna di queſte eccettioni, ouero che doppo la conteſtatione ſiano di nouo ſoggiunte* x *& è da ſapere che quando s'oppone alcuna di queſte eccettioni, non baſta*

che

q Bar. in l. ictus fuſtium n. 8. ff. de his qui no. infa.

r Bar. in l. fin. n. 5. ff. pro ſuo.

ſ Bar. in l. quidam conſulebant nu. 9. ff. de re iud.

t Aret. & Iaſ. in l. ſi quis extraneus ff. de aqui. here.

u Bar. in l. j. nu. 15. C. de litis conteſt.

x Aret. in §. appellatur nu. 36. inſti. de excep.

che generalmente s'opponga ma si deè specificamente proporre allegando la causa y.

y Ias. in l. titiæ textores ff. de lega. j.

DE I BASTARDI. *Cap.* 14

E' *reuocato in dubio da tutti i scrittori se i bastardi ponno essere ricusati in Duello, come quei che sono notati d'infamia* a *il che non ostante tutti affermano di commune parere che rifutar nõ si possano come che tale eccettione non sia raggioneuole se loro siano ualorosi per altro, perche sono admessi per consuetudine ad esercitar la militia; La qual sentenza tãto piu io istimo che uerissima sia quanto piu ch'à me pare cõtra il parere de gli altri esser manifestato ch'essi nõ siano dalle leggi d'alcuna infamia notati, & questo si proua, cõciosia che i Bastardi si poteuano creare dell'ordine de i decurioni* b *dalche si conosche che nõ sono reputati infami, perciõche à quel ordine come di dignità nõ si poteua eleggere alcuno di nome infame* c *& perche non è di ragione che la colpa de i padri possi far pregiudicio à i figliuoli* d *& macchiare la uirtù loro; la onde Frãcesco Sforza figliuolo bastardo di sforza Attendolo che dipoi col Valore dall'armi acquistò à se & à suoi successori il Ducato di Milano quãdo superò l'esercito de Venetiani capitanato da Micheletto Attendolo sotto Carauagio secondo che riferisse il Macchiauello nel libro sexto delle sue historie giustamẽ*

a Bal. in l. j. de iu. au. annu.

b l. spurij ff. de dicu.

c l. eos ff. de de. l. infamia C. eo. tit. lib. x.

d crimem ff. de pœn.

te riprese un proueditore de Venetiani preso et conduttoli innanzi che con parole insolente dette in absēza di lui lo haueua nominato bastardo, dicēdoli che si marauigliaua ch'un'huomo di quella prudēza, e grauità di che uoleua egli esser tenuto fusse caduto in tāto errore di parlar si uilmēte di coloro che nō lo meritauano, perche quanto apparteneua alle cose che quello gli haueua improuerate che nō sapeua quello che Sforza suo padre s'hauesse cō madonna Lucia sua madre operato perche non u'era, è nō haueua potuto à i loro modi del cōgiūgersi prouedere talmēte che di quello che si facessero ei non credeua potere biasimo, o lode riportare, ma che sapeua bene che di quello che haueua hauuto ad operare egli, s'era gouernato in modo che niuno lo poteua riprēdere di che egli & il suo Senato ne poteuano fare fresca & uera testimoniāza cōfortandolo ad essere per l'auenire piu modesto nel parlare questo esēpio di cosi uirtuoso & felice Capitano, & Prēcipe come nell'historie si legge ci deurebbe bastare per dimostrare che i bastardi nō sono da essere reputati per huomini uili, nōdimeno accioche si conosca che questo difetto nō mai ha impedito ne puo impedire che huomini in ogni età nō siano ascesi & che nō ascēdino à qualunque grado di dignità io adurrò l'essempio di Romulo ancora, che fu fondatore dell'imperio di Roma, e il qual fu bastardo & di Seruio Tullio uno de i suoi successori

nel

nel regno, come rifferisse Plutarco, nato d'Ocrisia e d'incognito padre i quali furono di gloria chiarissimi similmente Timotheo Capitano de gli Athenieſi come Atheneo e il Suida ci atteſta, & Themiſtocle ſecondo Plutarco furono baſtardi & Hierone Siracuſano quãtũque fuſſe baſtardo & nato di cittadino priuato per le ſue uirtù fu fato Capitan generale da tutti i Siciliani cõtra Carthagine ſi, & eſſendogli felicemẽte ſucceſſa la guerra fu fatto Re, e nell'eta piu moderna Santi Bentiuoglio ãchora che fuſſe figliuolo baſtardo di Hercole fu poſto al gouerno di Bologna doue cõ tãta prudenza ſi gouernò, & con tanto ualore che doue i ſoi maggiori erano ſtati tutti da i loro nemici ammazzati egli e pacificamente uiſſe & honoratiſſimamente morì e con la beneuolenza di ſoi cittadini confermò il prencipato di quella città nella ſua caſa & il Conte Brandolino Capitano tanto celebrato nell'hiſtorie del Biondo del Sabelico, del Corio & de gli altri padre di Tiberto & di Cecco ancor loro Capitani famoſi & queſto biſauolo del Signor Guido Conte di Val de Marino hoggidi Signore di molto ualore et quell'altro biſauolo de i Brandolini da Bagnacauallo gẽtilhuomini uirtuoſi, et d honore fu anch'egli baſtardo di Guido Brandolino; & dei molti eſẽpij che ſi protebbero addure di baſtardi che in ogni tempo ſono ſtati uirtuoſi in ogni maniera d'attione & aſceſi a grandiſſima altezza

F *d'honore*

d'honore ſol n'addurò uno che nell'età noſtra habbiam uiſto di Giulio de' Medici, ilquale quantunque alcuni auditori di rota haueſſero con lungo proceſſo cancellato queſto diffetto quando egli fatto fu Cardinale fu nõdimeno figliuolo poco legitimo di Giuliano de Medici, & creato a Sõmo Pontefice & detto Papa Clemente ſettimo, dalla qual coſa conoſcere ſi puo che i baſtardi come habili ad aſcendere ad ogni grado d'honore non ſi poſſono ricuſare in Duello.

DELLE QVALITA NECESSArie nel Cartello. Cap. 15.

ESSENDOSI *trattato di ſopra di quelle coſe che ſono preparatorie al Duello, hora del cartel parlaremo, il quale eſſendo in uece di libello che ſi fa ne gli altri giudicij, & perciò il fondamento della querela* [a] *egli è neceſſario per uolere uenire al Duello* [b] *il cartello adunque è una breue ſcrittura fatta dallo Attore & dal Reo che la loro intentione contiene & ch'è neceſſaria per diffendere, o reacquiſtare l'honore, il qual cartello deè eſſer breue* [c] *perche nelle molte parole ſi puo facilmente peccare, & dare al nemico materia di poter cauillare* [d] *uuole eſſere modeſto perche parla dello auuerſario & dir uilanie è aſcritto a mala natura & a mala creanza & è ufficio piu d'huomo maligno,*

a ca. quoniam de probatio.
b In auct. offeratur C. de litis conteſt.
c l. ampliorem §. in refutatorijs C. d. appel.
d Diſtin. 13. c. ſi rector.

ligno, & uile che di caualliero d'honore; uuole esser chiaro & concludente accioche lo auuersario possi deliberare s'egli habbia da cedere ouer da contendere e & che dalla conclusione si possi formare una certa sẽtenza la qual deè esser formata conforme al cartello, f *& perciò si deè narare il fatto con pure semplice & schiette parole, dal quale risulti una causa certa, per la quale l'huomo giustamẽte si moua al risentir per conto d'honore secondo che i nostri dottori insegnano di formare i libelli,* g *& per tanto anchora si deè nel cartello specificare l'ingiuria con isprimere il luogo & il tempo* h *cioè in qual modo doue & quando fu fatta* i *acciochè il prouocato possi prouare la sua innocenza, quando non fusse uera, l'ingiuria prouando esser stato, altroue in quel tempo con leggittime proue doue che non haueria luogo il Duello admettendosi solamente in sussidio & è necessario di poruí il nome di chi scriue & di colui alquale si scriue* K *perche senza queste due persone Attore & Reo non procede il Duello, le qual persone deano essere espresse per due demonstratione del loro cognome & della lor patria, acciochè si rendano certe, eccetto se non fossero nomi singulari che la persona facessero certa* l *come è a dire Cirpellone tartaglia, Mannabarile Mustarda Broilo Biordo buldrino, & simili i quali già furno huomini signalati & Capitani di guerra nelle Historie nomati; & si deè*

e l.j.& ibi doc. ff.de eden.

f l.ut fundus ff. com. diuid.l.fi. C. de fideicom. liber.

g Aret. & Iaso. in §.omniũ aũt instit. de actio.

h Bar.in l.prætor edixit ff. de iniur.& in l. iniuriarum ff. eo. titu.

i Vt in l. libellorum ff. de accusa.

K l.in tribus ff. de iudi.

l Bar. in l.libellorum n. 17.ff. de accus.

to, o ſcritto al Signor N. d'hauermi uoi mancato di fede cercando uoi d'offendere ſotto la pace ch'è intra di noi, ch'io ho mentito & che diffenderete il voſtro honore ſoſtenẽdo queſta mentita con l'armi, onde io ui mãdo tre patẽti di cãpi ſicuri & liberi a tutto tranſito come qui diſſotto uedrete delle quali l'originali ſono in mano di N. mio legitimo procuratore, acciochè, o uoi o uoſtro legitimo procuratore, ne potiate fare elettione di uno; doue et nel giorno in quella patente, che uoi elegerete, determinato, con l'arme che uoi portarete da gentilhuomo & ſoldato ui prouarò ch io non ho mentito ne mento, aſpettando riſpoſta da uoi qui in Roma doue io, o mio legittimo procuratore, ſerò per ſpatio di giorni 40. nel quale non hauendo riſpoſta da uoi io procedero contra di uoi ſecondo che ſi richiederà al mio honore, è alla uoſtra infamia per il ſtile dell'armi. Di Roma alli 25. di Luglio. M. D. LIX.

Io. N. affermo quanto diſopra ſi contiene.

DELLA AFFISSIONE ET PVblicatione del cartello. Cap. 18.

L'AFFISSIONE *de i cartelli è in uece di citatione che ſi ricerca di fare allo auerſario in tutti i giudicij,* [a] *& perche quando ſicuro non è lo andare ad uno inimico, o in luogo ſoſpetto per ſe, è giudicato che ſia meno*

[a] l. de uno quoque ff. de re iudi.

no ſicuro per il ſuo mandatario[b] & la legge permete in queſto caſo che ſi poſſi lo auuerſario citare per editto[c] come anchora quando egli è uagabondo, ouero che ſtia aſcoſto acciochè la citatione meno a ſua notitia peruenga, [d] Coſi anchora in queſto caſo doue ſi deè preſuporre che ſia graue inimicitia intra il prouocatore & prouocato al Duello, et che uno, o ſuo mandatario debbia giuſtamente temere di non eſſere offeſo dall'altro ſolamente lo eſſere affiſſo, & publicato il cartello da uno contra del l'altro ſenza perſonalmente richiederlo è coſa legitima, & dalla legge permeſſa; ſi come la citatione per publico editto è in tal caſo conceſſa; ma affiger ſi debbe in luoghi publici come ſu le piazze, ſu le porte di chieſe,[e] & doue ſi ſogliano conuenire le genti, talche uериſimilmente poſſi uenire a notitia d'ogni uno per modo di coſa notoria; [f] maſſime affiger ſi deè in quel luogo doue lo auuerſario ha l'habitatione, o è ſolito di conuerſare[g] queſta affiſſione induce notitia appreſſo d'ogn'uno & è reputata dalla legge come citatione ſolenne[h] & è corroborata dall'uſo, perciò lo auuerſario per preſuntione di legge, non ne puo pretendere giuſta ignoranza[i].

b Alex. in l. recuſare ʃ. ſi quis alio ff. ad treb. l. de ætate ff. eod. titu.

c Bar. ad reprimen. in ver. edictum num. 3.

d Bar. in d ver. edictum.

e Bar. ibidem in ver. publicè

f Bal. in l. ſi accuſatoribus co. ſi. de accuſa.

g Bald. in l. ut perfectius C. de anna. ex.

h Alex. in add. ed Bar. in l. j. ʃ. preſides in add. magna.

i in l. ſi tutor C. de peri. tut. ibi Bal.

SE LO ATTORE SI POSSA *pentire doppo ch'ei ha offerto il Duello. Cap. 19*

DOPPO *che lo Attore ha affiſſo & publicato il cartello è obligato a perſiſtere & perſequire il Duello uolendo il Reo, ne puo pẽtirſi ſe non rimane infamato* [a] *perche la affiſſione eſſẽdo in uece di citatione queſta fà che integro non ſia il negotio cioè nel ſuo eſſer di prima* [b] *& quando la coſa non è nel ſtato primiero poſcia non puo lo Attore dalla lite deſiſtere,* [c] *& lo accuſatore pentendoſi, e non perſequendo l'acuſa alla pena di calunniatore è tenuto* [d] *perciò con grandiſſimo dishonore reſtaria ſei ſi penteſſe di perſequire il Duello già offerto da lui* [e].

a Vt per Bar. in l. queſitum ff. ad turpi.
b Doct. in cap. gratum de reſc.
c Hoſt. in titu. de lib. obla. ſ. vtrum poſt.
d Bar. i d. l. quæſitum.
e Afflic. in c. j. ſ. ſiquis hominem 58. de pace ten. in vſ. fe.

S'EL CARTELLO SI PVO *emendare o mutare. Cap. 20*

EMENDARE *è un correggere & reſecare le coſe ſuperflue & mutar le parole remanendo ferma la prima ſẽtenza & dechiarare le coſe oſcure;* [a] *ſe tale emendatione conſiſte circa le coſe ſoſtantiali del cartello come è che ſi ricerca di eſprimere in eſſo il luogo, l'ãno, & il meſe; dell'ingiuria commeſſa & oppoſta come di ſopra nel capitolo quintodecimo habbiamo narrato, anchora che ſimil diffetto*

a Bar. in l. edita nume. j. C. de eden.

ne

ne i giudicij ordinarij renda nullo il libello, anchor che la parte niente opponesse, & perciò non si possi sopra di ciò emēdare doppo ch'è cōtestata la lite [b] *nientedimeno in querela d'honore doue le cauillationi resecare si deuonno, non crederei che simile emenda si douesse per alcun tempo uietare, percioche non resultarebbe ad honore di colui, a cui fusse data facultà di potere sempre giustificarsi per la gionta del tempo & del luogo con prouare per altra uia che per il Duello che fusse stato in quel tempo in altro luogo & che perciò non potesse esser stata da lui fatta la ingiuria* [c] *non si giustificasse con tal uia, & non si uolesse giustificare anchora per uia del Duello, & consultare al suo honore, percioche si monstrarebbe colpeuole & dishonorato, benche sempre habbia giusta causa di ricusare il Duello insino a tanto che fatta non sia cotale agiunta del luogo, & del tempo socstantial nel cartello, acciochè possi il prouocato prouare la sua innocenza per altro modo che per quel del Duello, il quale ne offerire ne accettare si deè se non in susidio dell'altre legitime proue come altre uolte si è detto di sopra; ma se si fa la emenda circa la querela, s'ella risguarda la querela proposta, & che dipenda da quella si permette di fare, ma non s'ella compresa non sia sotto di quella prima, perche non saria emendare il cartello ma proporre noua querela* [d] *che non*

b Bar. ibidem.

c Vt per Pom. in addi. ad Bart. in litera c. in l. edita. C. de edē.

d Bart. ibidem nu. 6.

non si puo fare, se lo Attore non rinontia alla prima [e] & questo risulta ad infamia come è detto nel precedente capitolo, per la qual cosa anchora nel nostro caso non deè esser permesso di mutare il cartello, perche lassando lo Attore la prima querela, & proponendo una noua cascarebbe nella pena di calunniatore come è sentenza di Bartolo nostro primario dottore [f].

e Doct. in d. l. edita.

f Bar. in d.l.edita nu.12.

QVELLO CHE LO ATTORE *deè fare non rispondendo il prouocato al cartello. Cap. 21.*

S'EL prouocato intra el termine dallo Attore assignato non risponde al cartello egli resta infame, perciochè ne i maleficij opposti la sola citatione & oblation del libello da infamia di fatto [a], & perche di deffendere il suo honore mancando ei da indicio della sua conscienza macchiata, & ch'ei sia uile & poltrone, & simile si deè reputare ad un desertor di militia [b] & percio come tale essendo soldato si deuria disgradare dallo esercitio dell'armi, & d'ogni honore [c]. La onde lo Attore & prouocatore del Duello passato il tempo al prouocato assignato per rispondergli, & accettar il Duello non rispondendogli deè per un suo manifesto alla uniuersità degli huomini indrito publicare tal fatto, & informare il mondo di tutto il successo, acciochè ogniuno fac-

a Bar. in l. in pecuniariis C. de req. reis.

b Glo. in l. omne delictum ff. de re mili.

c l.2. ff. de infa.

faccia giudicio d'amendui, & come manca dallo auuersario di uenire al cimento dell'armi manifesto argomẽto della sua tristitia, & uiltà, & della cõscienza lesa, & che teme il secreto giuditio di Dio; perciochè di ragione tal sua contumacia in non rispondere si deè interpretare in totale suo pregiuditio [d] *& questo basta per dishonorare lo auuersario. Altri hanno usato nel cartello, & nel mandare le patenti de i campi di dire, & non rispondendo uoi, o non me accettando alcuna io ui protesto, & notifico ch'io accetto & ho per accettata la tale, & poscia comparendo al campo nel giorno in quella prefisso accusano la contumacia dello auuersario, & sopra di ciò ne fanno fare sentenza per il Signore del campo cõdennando lo auuersario per conuinto & confesso, il che io approuo; perche non essendo per alcuna risposta contesta la querela innanti di detta contestatione, in cause d'infamia nõ si puo per sentenza alcun condennare;* [e] *oltre che non hauendo lo auuersario consentito in tal giudice, il quale non ha giurisditione sopra di lui* [f] *la sentenza uerebbe ad esser nulla come data da giudice incompetente* [g] *Onde se lo auuersario suddito fosse di quel Signore di cui la patente fosse stata elletta come di sopra pensarei Che cio non douesse procedere; perciochè non puo alcuno sutterfurgere il suo giuditio ordinario, & perciò si debbono riguardare i Signori di nõ fare tale sentenze*

d. Bar. in l. quã diu. nu. 5. ff. de acqui. hær.

e Bart. in l. absentẽ ff. de pęn.

f l. fin. ff. de iurisd. om. iud.

g l j. C. si a non com. iud.

ſentenze contra di chi nõ ha accettato il ſuo campo; Imperoche & i giudici ſi deano riguardare dal non fare nullità; acciochè le loro ſẽtenze reprouate non ſiano Onde io giudicaua che foſſe ben fatto quando ch'el Conte Alfonſo Calcagnino uirtuoſo Signore, & di eccellente giudicio ricuſaua di fare ſimil ſentenza in fauor d'un Spagnuolo che haueua in tal modo accettato un ſuo cãpo, nõ eſſẽdo dal ſuo auuerſario ſtato accettato ne eſſẽdo cõparſo anchor che altri Dottori fuſſero di parere cõtrario, altri rimedij di procedere in queſto caſo contra ſuoi auuerſarij dagli altri ſono narrati[h] che piu toſto erano ſu l'abuſo fondati che ſopra d'alcuna ragione, & che al di d'hoggi non ſono in alcuna oſſeruanza; perciò non ne farò altra mentione, baſtando di fare quãto ch'io ho detto di ſopra.

h Per Put.lib. 6.q.18. per Alcia.capit.15.de ſing.cer.

DEL TERMINE PER RISPONdere al cartello & per comparere al campo. Cap. 22.

IL *Termine che debbe il prouocatore al prouocato aſſignare per riſpondere al cartello, & accettare le patenti non deè eſſer meno di uinti giorni; perciochè ſi procede nel Duello come ſi fà ne gli altri giudicij, & queſto ſpatio di tempo dalla legge commune è dato al Reo per fare la riſpoſta al libello dell' Attore[a], è uero che queſta dilatione di tempo ſi potrebbe*

a Auct.offeratur C. de lit.cõteſt ꝟ.reo illud quoq; in auc.de

trebbe abbreuiare quando fusse assignata da un giudice con cognitione di causa, [b] ma ne i cartelli essendo dalla parte intima sēza commissione di giudice ragioneuolmente nō si puotrebbe ridurre à minor spatio di quello, che la legge concede, si puo però piu longo tempo assignare, conciosia cosa che questo spatio di tempo risulta in fauor dello Attore, s'el Reo non risponde, & egli possa à questo suo fauore renonciare, [c] è il termine che doppo la risposta, & accettatione del campo al prouocato si assegna di comparere al campo per consuetudine è stato introdotto, che sia almeno di giorni 40. & chi meno n'assegna tanto piu si dimostra lontano dal uolere combattere; perche lo auuersario in cosi breue spatio non si puo prouedere, e in ordine porre di quello che gli fà necessario; Onde ch'escusar si potrebbe di non potere in cosi breue dilatione condursi; & è manifesto che questa iscusa sarebbe fondata sopra il giusto & honecto; conciosia cosa che l'Attore non potendo dal Reo, ma il Reo potendo dall'Attore esser chiamato à sua posta [d] egli puo hauere tanto tempo, quanto ch'ei uuole per prepararsi al combattere innanti che chiami lo auuersario al Duello, per la qual cosa è ragioneuole anchora che esso auuersario habbia questo termine di giorni quaranta per poter prepararsi, è à questo (essendo di consuetudine, la quale ha forza di legge) [e] non se gli deurebbe poter derogare per

b Bar. ibidem.

c l. si quis in cō scribendo C. de pactis.

d Vt toto titu. C. ut nemo inuitus.

e l. de quibus de legi.

per il uolere d'un ſolo, anchor che piu longo termine ſi poteſſe aſſignare, percioche queſto ſarebbe conforme alla ragione, & alla cauſa per la quale habbiamo gia detto che queſto termine è ſecondo, che apporta l'honeſto.

DELLA INSTANZA IN CAVſa di Duello. cap. 23.

PERCHE dalle lite ſogliano naſcere riſse queſtioni & inimicitie mortali, per prouedere à queſto diſordine fu dalla legge Imperiale ordinato che ogni lite ciuile ſi doueſſe infra tre anni terminare et decidere, & le criminali intra il ſpatio di dua[a] il quale ſpatio di tempo da tutti è nominato la inſtanza, la quale in molti luoghi d'Italia per gli ſtatuti à queſto fine è fatta piu breue; con queſto eſempio la inſtanza nelle querele d'honore è ſtata dalla conſuetudine al termine di ſei meſi ridotta[b] la quale non incomenza prima che la querela conteſtata non ſia[c] nel modo che piu diſſotto diremo. La onde mentre che ſi diſputa ſopra di qualche coſa emergente, & d'alcuna eccettione innanti, che la querela ſia conteſtata non corre la inſtanza;[d] ma doppo che conteſtata ella ſia lo Attore, nel cui pregiudicio ella paſſa[e] debbe intra il ſpatio predetto fare quello ch'à lui s'appartiene per cauſa di uenirne ad un fine, cioè di mandare le patenti de i campi al prouocato, è alla battaglia

a l.properandū C.de iud.

b Pute. lib.j.c. 19.lib.6.r.2.

c d l.properandum.

d Bald. in l.& poſt edictū ʃ.

e d.l.properandum.

taglia

taglia inuitarlo, fingemo ch'uno ingiuriato co i fatti esponga in un suo cartello contra lo ingiuriatore ch'ei habbia malamente operato, & che cio prometta prouare con l'arme senza pero allhora mandagli le patenti de i campi se lo ingiuriatore ciò niega & s'offerisca alla diffesa parato, in questo caso la querela è contestata,[f] & percio deè quello che si è obligato alla proua intra quel termine de sei mesi mandagli le patēti de i cāpi, e alla battaglia chiamarlo; come anchora deè fare uno che sia mentito da un' altro per parole d'ingiuria, cōciosia cosa che per la mentita si cōtesti anchor la querela[g] et cio non facendo la instanza uiene ad esser perenta, ne piu è obligato il prouocato ad accettare il Duello, eccetto se dallo Attore non gli siano refatte le spese ch'ei ha prima patito, & questa è la ragione; perche dura, & perpetua l'attione, anchor che sia perenta la instanza[h].

f Bar. in l.j.nu. 6.C.de lit. con.

g Bal. in l. turpia.ff.de lega.j. Are.Iaso. in l.si quis extraneus ff.de acqui.her.

h Bar.in l.fi.C. de fin.& li.exp. & in l.fin.nu.3. C.si tut.uel cura.interue.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO
DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO;
LIBRO SECONDO.

DEL REO. *Cap.* I.

HI SIA *il Reo assai chiaramente si conosce per quello ch'habbiamo dello Attore parlato per la regola de i contrarij essendo correlatiui l'Attore, et il Reo* [a] *ne uno possi stare senza dell'altro & perciò conosciuto ch'habbiamo qual sia l'Attore per necessaria consequenza ueniamo in cognitione del Reo,* [b] *il Reo adunque è quello ch è prouocato al Duello & a cui son' mandate le patenti de i campi* [c] *& quello ch'ha in fauore la presuntione di legge, per la quale non è obligato a fare altra proua* [d] *onde il mentitore a cui è rimprouerato qualche delit-*

a Ias. in l. sancimus nu.7.ver sicu. 1. ex quo actor C.de iud.
b ∫.j.instit. de his qui sunt sui uel ali.iu.
c Bar.in l.libertus à patrono ff.de in ius voc.
d Bar.in l.2.ff. de proba.

delitto è Reo del Duello, perche egli ha la presuntione di ragione per se di non lo hauere cõmesso [e] ne gli è necessaria la proua, & percio il Reo è quello à cui s' appartiene necessariamẽte il carico di diffendere, & di sostenere il suo honore; [f] Ma non perciò sempre che uno s'induce al Duello per diffender l' honore è Reo, ma solamente quello che uien prouocato al cõbattere, & come è notato di sopra; perche uno che sia stato percosso da un'altro anchor che come prouocato per diffendere & mantenere il suo honore s'induca à combattere non perciò è reo ma serà Attore del Duello & l' altro sosterrà le parti di reo, anchora ch' ei sia l' Attore d'ingiuria, & da qui si fà chiaro & manifesto che è altro ad essere Attore del Duello, & altro Attore d'ingiuria; Imperoche chi è Attore d'ingiuria è reo nel Duello essendo ch' ei è il prouocato, et che all'altro s' appartiene prouare, ch'ei habbia malamente operato, [g] & questo procede nell'ingiuria de fatti. Imperoche nella ingiuria di parole chi è Attore & prouocator dell' ingiuria è ancora Attore nel Duello; perciochè gli è necessario di prouocare lo auersario al Duello per prouare l' ingiuria s' ei non uuole con imputatione di calumniator rimanere, per la mentita, la quale fa ch'el mentitore sia il Reo per la presuntione che ha in suo fauore come fu detto nel settimo capo dello Attore trattando, il che giudico, che superfluo sia di replicar nouamente, e

e l. merito ff. pro socio.

f c. delicti filij de excep.

g l. qui accusare C. de eden. l. ei qui ff de proba.

 anchor

ancor ch'el Reo ſia il primo à mandare il cartello, non perciò deè ſostenere le parti d' Attore s'ei alla proua non s'obliga, o non manda le patente de i campi; perche anchora ch'ei ſia il primo à mandare il cartello fà per diffeſa, & per dedure la ſua eccettione, il che puo fare à ſua poſta, benche lo Attore non lo habbi prouocato al Duello ne per queſto il Reo ſerà prouocator giudicato, [h] & percio s'el mentitore ſia il primo a mandare il cartello della mentita egli ſerà il Reo, & il mentito auuerſario lo Attore, che lo haura da prouocare al duello come è detto di ſopra.

h Aret. in rub. inſti. de excep num. 25.

S'EL REO, ET PROVOCATO *ſi puo ricuſare & quando. Cap. 2.*

LA perſona del Reo, quando ei è prouocato al Duello, uien ſempre ad eſſer dallo Attore approuata talmente ch'eſſo Reo non ſi puo piu ricuſare per cauſa ne di diſugualianza ne d'altra eccettione d'infamia che ſi poteſſe opporre contra di lui. [a] Imperoche egli ha da imputare ſe ſteſſo, chi ha richieſto ſi fatta perſona, & ſi come nelle lite ciuile chi chiama in giudicio qualche sbandito, o ſcommunicato s'intende ch'egli approua la perſona ſua come legittima à perſeguire la lite, [b] i quali altrimente admeſſi non ſono à comparere in giudicio [c]; ma ſe qualche eccettione d'infamia ſopragionga doppo la prouocatione contra del Reo,

a l. de pupillo ∫. ſeruo, & ibi doct. ff. de ope. no. nun.

b d. ∫. ſeruo & ibi Bar. & cæteri.

c Docto. in d. l. de pupillo ∫.

Reo, credereich' ei si potesse con ragion ricusare; perche l'eccettione che non si possono opporre se non innante la contestation della lite, se sopravengan dapoi si possono opporre, d *& quando uno è prouocato al Duello s'ha da intendere s'ei non muta la sua conditione di prima, & s'ei non diuenga infame, & ribaldo* e *del che se ne puo dare gli essempij che dai Dottori sono annotati in questi luoghi citati, & come è questo che s'uno è constituito procuratore, & che poscia diuenga infame per qualche tristitia s'intende che gli sia reuocato il mandato* f.

qui remissionẽ & ʃ. fin.

d Bar. in l. eleganter ʃ. si quis post nu. 3. ff. de con. inde.

e Bar. in l. cum quis ff. de solut.

f Bar. in d. l. cũ quis & in l. si cũ cornelius ff. de solu.

DELLE ECCETTIONI, PER *le quali el Reo, & prouocato per rispetto della sua persona, & della querela puo ricusare il Duello.*

Cap. 3.

SONO *alcune eccettioni, che la persona del Reo, & alcun' altre che la istessa querela risguardano, per le quali esso Reo puo ricusare il Duello. Quelle che la persona di lui risguardano sono s'egli sia da infirmità alcuna impedito* a *ouero detenuto in carcere* b, *o sia stato posto in alcun magistrato*, c *o sia stato prima prouocato da un' altro*; d *in questi casi il Reo non si puo chiamare in giudicio et meno in Duello, ma percio ei deue lo impedimento proporre, & escusarsi di non poter comparere* e, &

a l. 2. ʃ. si quis in iudicio ff. si quis cau.

b d. l. 2. ʃ. fin.

c l. 2. ff. de in ius uocan.

d l. hi tamen ʃ ab alio ff. de accusa.

e, & questa escusa è legittima insino à tanto che dura lo impedimento predetto, il qual finito è per l'honore obligato accettare il Duello [f]; L'altre eccettioni che la querela risguardano, sono se la ingiuria sia stata rimessa, o per patto [g], o per dissimulatione [h] come s'el prouocato sia stato doppo l'ingiuria salutato dal prouocatore, [i] o ei habbia da quello accettato qualche grato seruitio, [K] o habbino conuersati insieme, [l] ouero che la querela sia prescritta per tempo d'un anno pel quale si prescriue l'attione d'ingiuria [m] per la quale ragione io crederei similmente che uno non potesse piu risentirsi d'alcuna ingiuria fattagli passato il detto anno; pur che non fosse stato impedito da legittima causa [n] & queste eccettioni io giudico, che legittime siano à causa di riffutare il Duello.

e Bar. in d.l.2. ʃ. si quis in iudicio ff. si quis ca.
f Bart. in d.l.2. ff. de in ius voc.
g l. si tibi decẽ milia ʃ.j. ff. de pact. Bar. in l. si unus ʃ. pactus. ff. eo titu.
h ʃ. fin. insti. de iniu.
i Bal. in l. filio quẽ pater ff. de lib. & post.
K Bal. in l. ipsius C. sa. erci.
l Bal. cons. 606. lib. 2.
m l. si non conuicij & ibi glo. C. de iniur.
n Vt per Bar. in ʃ. hæc autẽ nu. 1. in auct. ut cum de appel. cogno.

DE I DOTTORI ET LITTERATI. *Cap. 4.*

GLI Dottori, e i litterati se sono chiamati in Duello possono senza lor dishonore ricusar di combattere quando non facciano alcuna professione dell'armi. Imperoche potendo il loro honore diffendere con l'honorato studio delle littere sariano degni di biasmo se con lo essercitio nel quale sono inesperti si ponessero in pericol da perderlo, e il non far quello che della loro professione non è non gli recca uergogna,

gna, e in questo io seguo la opinione de gli altri [a] *ma se oltra le littere anchora facessero professione dell'armi, & che per alcun atto dessero segno d' animo prõto al loro maneggio come molti ne sono che per le littere non mai alienati si sono dal far questioni quando che occorse gli sia, a me pare che questi non habbino giusta causa per la professione di littere di non accettar il Duello, perche è di ragione che quella uia sia aperta a colui ch' egli s' ha eletto* [b] *onde s' un tale ch' hauesse mentito alcuno, o fattogli ingiuria di fatti essendo che tale mẽtita non è di ualore se non si sostiene cõ l'arme, et che tale ingiuria ridonda in uergogna di colui che prouocato non sostiene di non hauere malamente operato, fusse prouocato al Duello, io istimarei che non potesse senza suo incarico per questa ragion ricusare; & per questo ancora s'un Dottore & professore di littere prouocasse un'altro alla proua con l'armi crederei ch' egli non potesse esser con ragion ricusato, & tanto piu quando la causa della prouocatione dal prouocato peruiene ch' egli sia l' Attor dell' ingiuria, essendo che i Dottori & professori di littere siano huomini d' honore, & intra l' ordine de i nobili admessi, & perciò a loro non deè esser la strada intercetta di potere il suo honor reacquistare con questo rimedio dall'armi commune a tutti gli huomini d'honore, & tanto piu che questo essercitio di littere è compatibile con quello*

a Alcia.cap.34. de sing.cer.

b l.si mulier §. si.ff. quod met. cau.

dell'armi, & uno puo stare insieme con l'altro; Cesare fe sempre professione di lettere & fu grand' oratore & doppo Cicerone tiene il primo luogo intra i scrittori latini, & nondimeno fu il primo Capitano del mondo, & s'acquistò l'Imperio con l'armi, essendo già io Podesta di Cesena ui conobbi il Capitano Alessandro Martinello per molte sue allegationi esser eccellentissimo Dottore di leggi & far professione d' ogni sorte di lettere, & nondimeno honoratissimamente fa lo essercitio dell'armi, & molte uolte è stato Capitano di ualor singulare, talch'io conchiudo che tali non possono esser ricusati ne ricusare altri in Duello.

DE I CAMPIONI. Cap. 5.

PER le legge de Longobardi era lecito in molti casi sustituire uno in suo luogo, il quale chiamauano Campione ch' hauesse a mantenere, o sostenere la querela del suo principal come era, o per disugualianza, o per impedimento di non potere per se medesimo combattere, & in altri casi ch'in detta legge sono annotati; questa usanza di combattere per cãpione per simile cause è approuata ne i suoi Duelli dal Puteo, dal Mutio dal Fausto & dal dottissimo Pigna. Ma ueggiamo ch'ella non è d'alcuno accettata in effetto, & che come corrutella è andata in abuso. Imperoche nis-

nissuno al dì d'hoggi se ritroua che quando, o la dignità sua nel richiede, o che lo impedimẽto proprio gli uieta di potere combattere che uoglia confidare nell'altrui mano la sua salute & il suo honore, & certo che questo è giusto timore et ciò è conforme a quanto in simil caso è dalla ragione disposto; perche quãdo si tratta di publico delitto non si admette il procuratore in causa [a] perche si presume che'l padrone istesso con piu diligenza diffenderà la sua causa, tanto maggiormente è da dire in questo giudicio, nel quale soprastà assai piu graue pericolo, et lo Alciato [b] è di questo parere, et cõ lui in opinione il Posseuino concorre [c] conciosia cosa che l'honore si deggia col proprio ualore, & con la propria uirtù reacquistare et non con l'altrui; & perciò niuno dee esser sforzato a combattere per campione, alle quali raggioni io aggiungo quest' altra che essendo il Duello permesso hoggidì solo per causa d'honore, l'honore è annesso alla persona come una attion personale & dalla persona dipende & dalla uirtù, & dal ualore dell'huomo, onde che se non è uinta la istessa persona non si puo leuargli l'honore come cosa indiuidua, è inseparabil da quella [d] cosi adunque è impossibile ch'uno sia uinto & ch'habbia perso l'honore, che per se medesimo combattuto non habbia et cõ la propria persona, & con questa ragione si confonde tutto ciò ch' è detto in contrario da gli altri in fauor del campione, il che potreb-

a l. pen. §. ad crimen ff. de pub. iud.

b Alcia. cap. 35 de sing. certa.

c Nel lib. 5. del l'honore.

d Ad tradita per doct. in §. cato. l. 4. in fin. ff de uerb. oblig

be esser uero, quando si combattesse hoggidì per altro che per l'honore come gia si faceua per le leggi di Longobardi, le quali in tutto et per tutto hoggidì dal contrario uso de gli huomini sono annullate.

DE GLI ARBITRI. *Cap. 6:*

SI *come quando nasce disputa sopra la suspitione de i giudici, ouero per altra causa, quando non s'ha altro giudice che conosca l'articolo si ricorre per dispositiom della legge al giudicio delli arbitri[a] cosi ancora quando nasce disparere sopra d'alcuna cosa intra i Duellanti come chi di loro habbia ad essere l'attore & il Reo, o se la causa della recusatione sia legitima s'ha da fare di commune concordia la elettione d'un arbitro ouero di dua che à terminare habbino la lor differenza, & chi la elettione ricusa chiaramente dimostra di fauorir mala causa, & l'altro riman giustificato appresso il Mõdo et di questo ne sono pareri di signori Illustrissimi et gran cauallieri, l'arbitro che si elegge ha ad esser persona Illustrissima & d'ottimo giudicio & di longa esperienza accioche le partis'habbiano ad acquietare alla sentenza di lui, si puo ancora far elettione d'alcun Dottore eccellente, o di due & ritenersi al parere di loro appartenendosi questa cognitione alla lor professione et non è lecito alle parti di reclamare, o d'ap-*

a l. apertissimi & l. fin. C. de iud.

o d'appellarsi dalla loro sentenza, & non tãto perche la raggione lo uieta b quãto che chi reclamasse dimostrarebbe uiltà cõ sutterfugere cõ questo modo el cimento dell'armi; l'arbitrio deè pigliare l'officio di giudice c intender la causa della querela, considerar le proposte & le risposte ne i Cartelli di ciascuno, dare a loro il termine di prouare le lor pretensioni esaminare, o fare esaminare i testimoni, ueder le scritture et tutto ciò che ciascuno produce per la sua proua, & udire le parti et poscia secondo la giustitia senza hauer rispetto ad alcuno terminare l'articolo sopra di che i Duellanti contendeuano insieme.

b l. j. ff. & c. de arbi.

c l. si demens § recepisse ff. de arbit.

FORMA DEL CARTELLO del Reo per ingiuria di parole. Cap. 7.

N. R. IO ho inteso che uoi hauete detto, scrito del mese presente al Signor N. ch'io u'ho mancato di fede & cercato offenderui, ò farui offendere sotto la pace ch'è intra di noi; per la qual cosa, ui dico che uoi di questo hauete mentito & mentete; & quando ch'io sarò da uoi inuitato a diffendere questa mentita non mancarò sostenere che uoi m'hauete tristamente calunniato, ne mi occorre di dirui altro persuadendomi che uoi sappiate a quanto il uostro honore ui obliga.

Di Roma il dì 15. di Luglio. 1559.

Io N. affermo quanto di sopra si contiene.

FOR-

FORMA DEL CARTELLO
del Reo per risposta allo Attore. Cap. 8.

N. Io ho uisto il uostro cartello, nel quale uoi concludete ch' in uno di quei campi, de i quali mi hauete mandato le patenti, mi uolete prouare ch' io habbia malamente operato, hauendoui (come dite) superchieuolmente dato quelle bastonate delche ui dico che uoi hauete mentito & che mentete, perche le bastonate ch' io ui detti furno senza superchiaria & senza mal modo & secondo il merito uostro, ilche io non mancherò di sostenere con quell' arme ch' io portaro per uoi & per me nel campo concesso dallo Illustrissimo signor N. il quale io accetto & ho per accettato, doue io nel determinato tempo comparero per uedere se con gli effetti corrisponderete alle uostre parole.

Di Roma il 21. *d' Agosto.* 1559:

Io N. affermo quanto di sopra si contiene.

DELLA CONTESTATIONE
della Querela. Cap. 9.

CONTESTARE la querela è il medesimo che accettare il Duello, Imperoche noi dicemo essere contestata la lite che gli antiqui Iure-

Iureconsulti dicono essere accettato il giudicio, la querela si contesta per la risposta del Reo al Cartel dell'attore cioè o negando, o affermando la sua proposta [a] *& col mentire ancora la contestatione si fa* [b] *se non ui si soggiunge non con animo di contestar la querela* [c] *l'effetto suo e ch' el Reo s' obliga allo Attore* [d] *talmente ch' ei non può piu con suo honore ricusare il Duello: & perciò il Reo dee auertire quando uuole ricusare l'Attore & opporre qualche eccetione di non contestar la querela, si come di sopra è stato già detto, & opponendo eccettioni per causa di non uolere accettare il Duello, o rifiutare l' attore per legitima causa non si puo dire che la contestatione sia fatta* [e] *& dalla contestatione la instanza della querela incomenza* [f].

a Bar. in l. j. C. de liti. con.
b Bal in l. turpia. ff. de lega. j. Are Ias. in l. si quis extraneus ff. de acq. hære.
c Bar. in d. l. j. num. 15.
d Spec. in ti. de lit. con. §. peti. & fin.
e Bar. in d. l. j. num. 6.
f l. properandũ & ibi. doct. C. de iud.

DELLA ELETTIONE *dell' arme.* *Cap.* 10.

E' LA commune osseruanza ch' al Reo s' appartẽga la elettione dell' armi [a] *& è benissimo stato ordinato per causa d' ouiare a i delitti, acciocbe nissuno habbia da calõniare altrui falsamente et senza ragione cõ confidãza di poterglilo prouare per il uantaggio della elettione dell' armi, & è raggioneuole ancora perche essendo il prouocare al Duello, e cosi al giudicio dell' armi in arbitrio et uolontà del prouocante & attore & à ciò nissuno puo esse-*

a Bal. in c. 1. de pac. ten. in usi. feu.

re

re astretto si come ancora nel giudicio ciuile et criminale niuno puo esser sforzato di agere, o di accusare [b] percio è conueniente che quello ch'è prouocato et constituto Reo nel giudicio dell'armi atteso che per diffesa dell'honor suo è astretto à combattere sia releuato in questo che gli sia conceduta la eletione dell'arme, per quella regola che chi in una cosa è grauato debbe essere rileuato in l'altra [c] & perche ancora si come il Reo ad arbitrio suo oppone & adduce tutte le eccettioni ch'egli uuole cosi el prouocante et attore deè esser astretto di combatter con l'arme elette dal Reo; per l'arme s'intẽdano tanto le offensiue, quãto quelle che sono per diffesa del corpo [d] & quell'arme che sono piu usate dalli huomini sono le piu honorate perche si presume che ciascuno sappia adoperare quell'armi che di cõtinuo egli porta da canto, onde la spada, e il pugnale di tutte l'altre si conuengano piu ad huomo honorato, & poscia quell'arme che su la guerra piu s'usano, perciocbe con quelle si dimostra piu la uirtù propria, è il proprio ualore in quella honoratissima disciplina; la onde l'arme ordinate con soffisticaria et noui modi non sono honorate & si possono con raggioni ricusare, perciocbe essendo l'arme l'eccettioni & i testimoni del Reo, si come nel giudicio ciuile quelle eccettioni & quei testimoni non debbano essere admessi che dalla legge non sono approuati, cosi in questo giudicio non si debbano accettare

b l.j. C. ut nemo inuitus agere.

c l. eum qui in prin. ff. de iure iu. l. in seruorũ §. fin. ff. de pęn.

d l. armorum & ibi Alcia. ff. de uerb. sig.

re quell' arme che approuate non sono dall' uso di guerra, & per ouiare alle fraude con che per noue inuẽtioni dell' arme da un huomo tristo & ribaldo si potrebbe ad un' huomo honorato leuare l' honore & io reputo che siano degni di grandissimo biasmo coloro ch' elegano di combattere con quelle sorte d' Arme che mai piu non furono odite riccordare ne usate communamente da gli altri percioche tali dimostrano d' hauere posta la loro speranza in quella inusitata sorte d' arme e non nel proprio ualore, quasi che l' arma gli habbia ad essere di piu giouamento che la forza & l' animo loro non gli è; & si puo combattere cosi a cauallo come à piedi, tuttauia io istimo che è cosa piu honorata il combattere à piedi, perche in tal guisa meglio si mostra la propria uirtù, & bene & spesso auuiene ch' el cauallo è caggione ch' alcuno rimanga uinto, il quale à piede uincerebbe; onde Frotho Re dei Dani (Questi erano quei che gia furono chiamati i Cimbri posti nel Chersonese di terra ferma gia terribili à Romani ma sconfitti con due battaglie nelle uittorie di Mario, i quali da gli huomini del paese sono hoggidì chiamati popoli d' Holsatia & di Danemarche che à questa età sono in poca fama) fece una legge per la quale ei puniua di pena capitale colui che alla guerra ad altro uso che al passare dei fiumi adoperaua il cauallo; e & Seruio Sulpitio (come appresso di Cicerone si legge nella noua filippica) repu-

e Sax. li. 5. hist. Dannorum.

reputaua essere di maggiore splendore et gloria la statua di Metallo a piede, che non era la indorata à cauallo quasi che quella rapresentasse piu la propria uirtù e il proprio ualore dell'huomo, e il Reo dee portar l' Arme elette da lui in Campo che siano pari & radoppiate, acciochè i padrini auersarij ne possino fare elettione di una per darla all'attore, à cui s'aspetta questa seconda elettione per escluder le fraudi ch'el Reo potrebbe usare nell' armi.

DEL CHIAMARE ALLA *Macchia*; *Cap.* 11.

MACCHIA si dice ad un luogo inculto & dishabitato & doue non è conuersatione d'huomini onde il chiamare uno à far questione fuori d' una città in luogo doue non possono i questionanti esser dipartiti d' alcuno si dice chiamare alla macchia; & perche è posto in dubio s'uno chiamato alla macchia possi ricusare d'andarui senza nota d'infamia, percio mi è parso sopra di cio di dire il mio parere; la onde non solo perche il chiamare alla machia è fuori delle leggi & senza alcuna giustificatione che si ricerca di fare per mantenere, o sostenere il suo honore et perche si dee osseruare la forma del procedere cosi nel giudicio dell'armi come ne i giudicij ciuili essendo gia introdotta la consuetudine di combattere sotto publica fede in presenza de Prencipi si puo ricusa-

cusa-

cusare d' andarui, Ma perche non è lecito ch' alcuno si fida d'un suo inimico & di porre la persona in pericolo di potere essere assassinato da lui per questo dico che si puo raggioneuolmente negare d' andarui senza nota d'infamia, & quando ch' alcuno accettasse l'inuito, quanto maggiore ualor dimostrasse andandoui, tanto maggior sciocchezza & imprudenza sarebbe la sua d'hauere posto la uita in arbitrio d'altrui, & un' huomo d'honore si dee riguardare dal far cosa, per la quale ei possa essere riputato sciocco, e imprudente, onde conchiudo che non solo senza nota d'infamia si possa ricusare la macchia, ma, che lo andarui sia degno di biasmo.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

DEL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO:

LIBRO TERZO.

DEL SIGNORE DEL CAMPO *ouero giudice & suo officio. Cap. 1.*

ONSTANDO il Duello di queste tre persone Attore, Reo et Giudice hauendo parlato dello Attore et del Reo, resta à uedere del Giudice, il qual è il Signore del cāpo ch' affida et assicura le parti di potere condursi in luogo di sua giurisditione à terminare con l' Armi la loro querela; Onde chi non ha mero et misto Imperio e podestà di far sangue si come non puo alla tortura procedere a *così non puo il campo affidare ōde lo Imperatore i Re et tutti i Duchi, Marchesi et Cōti et ogni Republica possono dare il cam-*

a Doct. in l. imperium ff. de iurisd. om. iud.

campo, nelle lor terre doue hanno la giuriſditione perpetua, & quel Signore che dà il campo ha ad eſſere molto eſercitato nelle leggi d'honore per ſaper giudicare ne i caſi occorrenti ne deue concedere il campo ſe prima ei non cōſidera la natura della querela s'ella ſia degna d'eſſer meſſa in proua d'Arme et ſe la perſona prouocata ſia ſoſpetta & contra di lui ſiano indicij, & s'el prouocatore ha tentato di prouare ciuilmente, & ſe ſia ſtato prouato, et ſe per altra uia giuſtificar ſi poteſſe ſecondo che detto habbiamo di ſopra nel capitolo ottauo & nono del primo libro; & non è giudice ſe non inſino à tanto che la parte prouocata hà accettato il ſuo campo, & all'hora è giudice competente [b] *et à lui e' appartiene di conoſcere le raggion delle parti & di decidere le differenze che nel campo intra i duellanti occorono che dalla prima querela dependano & poſcia ei deè dare la ſentenza in fauore del uincitore et contra del uinto ſecondo il merito loro et che alla giuſtitia conuiene. Ma prima che ſi uenga al combattere deè tentare ogni coſa per accordare le parti con honorata ſodisfatione d'ogn'uno, & quando non poſſa non deè comportare che con arme ingiuſte da diffeſa, o da offeſa & con diſuantaggio d'alcuno ſia commeſſo alcun dolo, ma ſi deè dimoſtrare giuſto & ſeuero ſecondo ch'in un tale giudicio ſi ricchiede di fare.*

b l.ij. ff. de iud. l. ſi per errorē & ibi per doct. ff. de iuriſ. om. iud.

DELLE ECCETTIONI CONtra del Signore del campo. Cap. 2.

IL Signore del campo ſi come ogni altro giudice dal prouocato puo eſſer ricuſato per ſuſpitione [a] *ſe da giuſta cauſa peruiene come s'egli ſia al prouocato inimico* [b] *ouero inimico d'alcun ſuo ſignore* [c] *ouero amico* [d] *& fautore* [e] *del prouocatore, o ſuo padrone* [f] *o congiunto di ſangue, & di parentado* [g] *con lui; ouero s'egli fuſſe infidele* [h] *& perciò alcuno non ſaria obligato di accettare un cãpo dato dal Turco ne da quei Signori ch' oggidì nell' Allemagna ſi ſon ribellati dalla Chieſa Romana; Molte altre coſe poſſono auenire che potrebbero giuſta ſoſpitione cauſare ch' hora nõ ſi ponno aduertire, ma biſogna che notorie ſiano, o che ſi poſſon prouare onde dalla conſuetudine è ſtato introdotto il mandare al prouocato tre campi, acciochе ſutterſuger non poſſa s'ei n'allegaſſe alcuno ſoſpetto per legittima cauſa.*

a l. apertiſſimi C. de iud.
b c. accedens ut lite non cõteſt.
c l. vni. C. ſi qua præd. poteſt.
d c. inſinuante de offi. dele.
e d. c. accedens
f c. cum R. de offi. dele.
g l. lex Cornelia ff. de min. c. poſtremo de appella.
h l. pen. C. de hære.

DELLE QVALITA NECESSArie nelle Patenti. Cap. 3.

LE PATENTI ſono littere del Signore che fanno fede come egli da il campo franco et libero a tutto tranſito allo attore, & al reo per cauſa di diffinire la loro querela con l' arme, & come egli ſi cõſtituiſſe giudice in la detta que-

ta querela, onde in esse patenti si deuria specificar la querela perche appara la causa per la quale ha dato il campo accioche non si possa combattere per altra querela che per la espressa da lui, ne egli habbia da giudicare in altro ch'in quella, & debbano contenere che la querela merita abbattimento per causa di dimostrare che si sia mosso con ragione a concedere il campo , essendo che sempre non si possa uenire a diffinitione con l'arme come è detto di sopra nel primo capitolo, & in esse ui si deè contenere il luogo assignato pel campo col spatio del tempo d'hauersi a condurre, acciochesia prescritto il giorno dello abbattimento a similitudine del giudicio ciuile, doue si pone ordine alla sentenza; per consuetudine l'assignatione del tempo è di giorni quaranta delche altroue n'hauemo parlato, & si deè isprimere che 'l tempo non incomenza se non dal giorno dell'accettatione per la parte prouocata perche non essendo prima giudice , competente l'assignatione nulla sarebbe ; & ui uuol essere la data del luogo dell'anno del mese & del giorno et il sugello del Signore con la sottoscrittione di sua mano, acciochefacciano pienissima fede [a] la onde mi è parso di soggiongere la forma sequente.

[a] ad not. per Bar. in ss. & illud n. 2. in auc. quomodo opor epis.

FORMA DELLE PATENTI *del campo.* *Cap. 4.*

NOI N. che eſſendo ricercato da N. di uolergli concedere un campo per potere diffinire con l'arme la querela ch' egli ha con N. per cauſa di quella baſtonata, o ferrita ch'ei pretende d' hauere riceuuta da lui con ſuperchiaria, o con mal modo; ouero per cauſa della mentita dal ſudetto N. datagli ſopra della imputatione che gli habbia mancato di fede cercando modo d' offenderlo, o di farlo offendere ſotto la pace ch' è intra di loro. Onde hauendo noi conſiderato, & preſo informatione ch'el predetto N. è moſſo da giuſtiſſima cauſa, & che la querela predetta è degna d' inquiſitione, & d' eſſere admeſſa alla proua dell' arme, però in uirtù di queſte noſtre littere patenti concediamo alli predetti N. N. il campo Franco libero & ſicuro a tutto tranſito nella terra noſtra di N. oue poſſi ciaſcuno di loro con la ſua commitiua uenire & con l' arme diffinire la predetta querela per lo tempo di giorni quaranta dal dì che ſerà accettata queſta noſtra dalla parte prouocata & partire liberamente, doue promettiamo di giudicare ſopra qualunque dubitatione, che fra di loro occorrera per cauſa d' abbattimento & che naſca dalla predetta querela, & che ſ' era a ciaſcuno di loro miniſtrata ragione &

giuſti-

giuſtitia ſecondo che ſi ricerca al miſtiere del-l'arme, non oſtante coſa ch' in contrario faceſſe, in fede di che habbiamo fatto fare la preſente ſegnata di noſtra mano, & ſuggellata del noſtro ſolito ſuggello della terra noſtra di N. alli 25. di Luglio. M. D. LIX.

DELLA COMPARITIONE.
de i combattenti al campo. Cap. 5.

ACCETTATE che s'habbiano le patenti dal Reo & ciò al ſignore del campo intimato Amendua le parti debbano per il meno il penultimo giorno del termine aſſegnato condurſi al luogo, doue s' ha da combattere per potere nel ſequente giorno comparere innanti al Signore nel campo alla prima hora del giorno, perciochè il tempo che s'ha da terminar la querela incominza dal naſcere & finiſce al tramontare del Sole, il qual termine corre & eſpira in pregiudicio dello Attore, perciochè a lui s'aſpetta il carico di prouare, & non prouando in quel giorno, il Reo uiene aſſoluto; a *onde s' ei al tardi compare non fa alcun pregiudicio al Reo, ne di ciò il Reo ha cagion di dolerſi; Ma s' el Reo non compareſſe nel naſcer del Sole, & che l' Attore non haueſſe prouato deuria eſſere reſtituito in integro, & eſſergli tanto tempo conceſſo quanto gli fuſſe mancato per colpa & dif-*

a l. qui accuſare. C. de eden.

fetto del Reo [b] *il quale ſe tanto tardi indugiaſſe a comparere che fuſſe paſſato la maggior parte del tempo crederei che lo Attore doueſſe eſſere reſtituito ad una intiera giornata* [c] *& anchora che non per colpa del Reo mãchaſſe del tempo, ma per lo Attore, il quale foſſe ſtato da giuſta cauſa impedito ſimilmente eſſer reſtituito deurebbe* [d].

b Bar. in l. nec non ſ. ſi quis ſæpius n. j. ff. ex qui. ca. ma.

c Bart. ibidem num. 2.

d Bart. in l. qui duos nu. 5. ff. de dub.

DE I PADRINI. *Cap.* 6.

L'VSO de i Padrini eſſer ſtato antiquiſſimo lo dimoſtra Homero nello abbattimento di Paride con Menelao, quando induce Hettore padrino a Paride, & Vliſſe a Menelao, dal qual luogo ſi come Hettore di fortezza d'animo, & di ualore di guerra ammazzaua tutti gli huomini di quella età, & Vliſſe di aſtutia, & di conſiglio non cedeua ad alcuno nelle attioni di guerra, coſi ſi deè fare argomento che non ſi debbia eleggere alcun per padrino, che non ſia huomo di grande opinione non ſolamente di ualore & di forza, ma di conſiglio & uirtù nel miſtiero dell' armi, & dottato di littere, acciochè non ſolo col ualore & con l' animo ſapia diffendere il ſuo principale, & che dallo auuerſario non ſia conſtretto a cedere per uiltà d' animo a coſe in ſuo pregiudicio, ma che col conſiglio, & con la prudenza anchora ſia atto a ſchiffare gli inganni, & rebuttare le fraudi dello auuerſa-

rio del ſuo principale. L'opera di queſti padrini, è neceſſarijſſima ne gli abbattimenti, ſi come nelle lite ciuili quella delli auocati. Onde ſono detti padrini da queſta uoce latina patronus, che ſignifica colui che diffende la cauſa d'un altro, onde l'ufficio loro è di non laſciare, che ne di tempo, ne del luogo ne dell'arme il ſuo principale ſia ingannato dall'auuerſario, ma deano tenere le ragioni del ſuo principale ſenza riſpetto nanti al Signore del campo, & fare l'eccettioni, proteſtare, tor uia le difficultà, & chiarire i dubij che naſcano à profitto del ſuo principale, & debbano diligentemente auertire all'arme che ſiano uguali, & ſenza inganno non alterate, non impeditiue non giazziuole, & fare queſte coſe talmente che non diano indicio ch'el ſuo principale ſia huomo uile & puſilanimo, il che farebbeno quando ricuſaſſero arme, luogo, o tempo contra manifeſta ragione, ouero all'incontro preſentaſſero arme dishoneſte, & ſopra il tutto deano hauere auertenza in dare, & accettare i capitoli & di tutti i lor atti ne facciano rogare il notaro del Signore del campo.

DELLA PRESENTATIONE *de i combattimenti nanti al Sig. del cãpo. C. 7.*

COMPARSI che ſono i cõbattenti al luogo del campo deono alla prima hora del giorno

ha da risponder cosi, & io tale come procuratore, & padrino del tale come del mandato di procura fatto nella mia persona dal detto appare rogato, per il tale publico notaro, il quale io produco per legittimare la mia persona, & cosi addimando che innanti à tutte l'altre cose sia pronunciata legittima in ogni atto di questa querela, & dico ch'el predetto mio principale è comparso innanti à V. S. Illustriss. per causa di sostenere, & di difendere il contrario che si contiene nel cartello prouocatorio del suo auuersario cō l'arme ch'ei ha portato, le quali son tale che non si ponno con ragion ricusare, è in quanto à i capitoli dico che non son giusti ne ragioneuoli ne honesti, et però che non debbano essere admessi, & cosi debbe dire se gli pare che cosi siano, et non siano proficui al suo principale; perche gli puo riffutare remettendosi alla patente, & quando ch'uno de i combattenti comparse, & l'altro no, il padrino di quello che è comparso deè fare instanza che per un publico trombetta in tutti quattro gli angoli dello steccato sia chiamato lo auuersario del suo principale in questo modo; sia manifesto & notorio à qualunque persona come il tale nel presente giorno deputato è comparso apparecchiato à combattere col tale, et per tanto s'el predetto tale suo auuersario è qui, ouero suo legittimo procuratore si cita et si chiama acciochè comparisca nanti allo Illustrissimo Signor tale per causa di diffinire

finire

finire la ſua querela con l'arme, ouero à far ſua ſcuſa, altrimente ſi procederà contra di lui come contra à contumace ſecondo il debito di ragione, & il ſtile dell'arme. Queſto atto di citatione ſi dee fare tre uolte el di della battaglia cioè la mattina, nel mezzo dì & la ſera[b] & in ciaſcuna uolta ſi dee fare far la relatione della predetta citatione per il trõbetta; & il padrino fatta la relatione, et notata per il notaro deè coſi dire; Illuſtriſs. Sign. è quì uenuto il tale mio principale al cãpo aſſegnato, et accettato ſi come conſta per le ſcritture, et cartelli prodotti per terminare la querela contenuta ne i predetti cartelli, et nel preſente giorno determinato come nella patente di V.S. Illuſtriſs. appare, et perche il tale ſuo auuerſario non è comparſo, et è ſtato citato ſi come dalla relatione n' appare, percio io accuſo la ſua contumacia, et addimando che per V. S. Illuſtriſs. ſia pronunciato, ſentẽtiato, giudicato, et dechiarito à fauore della fama, & dell'honore del mio principale, et in dishonore, et uituperio del ſuo auuerſario come contra à uero contumace confeſſo et conuinto et con ogni miglior modo, uia et forma che di ragione, et per ſtile dell'arme è conueniente di fare, & tutto ciò deè ammettere il Signore del campo come giudice ſi et in quanto è di ragione, et non altrimenti, et pronunciare ſe eſſere giudice competente, & che le perſone de i padrini ſono legittime, & tramontato il Sole non eſſendo

b ut per Bart. in §. ſedebunt in auct. de iud. num. I.

do comparso la parte auuersa ne suo procuratore a fare alcuna scusa legittima egli ad instanza della parte presente deè dechiarare lo absente contumace conuinto, & confesso si come in questo sequente capitolo si trattara.

DELLA CONTVMACIA
Cap. 8.

O V E R O ch'il Reo non compare & è contumace ouero l' Attore, se sia il Reo deè essere pronunciato contra di lui & dechiarato contumace & per conuinto & confesso, ma si come il Reo contumace nella cui possessione de i beni lo Attore sia stato intromesso può comparere intra l' anno refacendo allo Attore le spese, a perseguire le sue raggioni [a] così nel Duello intra el termine di sei mesi il quale e prefisso a terminar le querele, el Reo deuria essere admesso per causa di diffinir la querela con l' arme purgando la contumacia col refare le spese [b] pur che sostenesse le parte d'Attore, si come sostiene colui che addimanda ch'el Decreto del giudice fatto in sua contumacia sia reuocato [c] & chi addimanda la reuocatione di qualche essecutoria o d' altro grauame fatto in sua contumacia, ancora ch' in altre cose sostenga la persona di Reo [d] nondimeno a me pare che cotal contumacia non si possa nel nostro caso altrimenti purgare, si come nel caso suddetto; Perciochе el Reo

a l. si finita §. Iulianus & ibi do.ff. de dam. infe.

b ad tradita in l. sancimus. C. de iud.

c Alex. in d. §. Iulianus & in §. eleganter in d.l. si finita.

d l. si prius ff. de op. no. num. Saly. in l. si pater C. qui bo. ced.

Reo hauendo già accettato il Cartello & la patente del campo per questo e accettato il giudicio & la querela contestata, nel qual caso si può diffinitamente sententiare in fauor dell'Attore, e in disfauore del Reo senza ch'ei possa essere in la causa altrimenti piu odito[e] *& quello ch'e allegato di sopra procede doue non e contestata la lite, nel qual caso non si può alla sentenza diffinitiua uenire*[f] *et quando sia l'attore contumace tanto piu merita d'esser chiarito per confesso & conuinto et in fauore del Reo, percioche è istimata maggiore la sua cōtumacia*[g] *ed hauendo promesso prouare in quel giorno non deè altrimente esser piu admesso non hauendo prouato per la sua contumacia*[h] *e il Reo deè essere diffinitiuamente assoluto*[i] *secondo che la qualità del la querela ricerca, & dishonorato lo Attore con sua infamia perpetua.*

e ut per Ias. in l. properandū §. sin autem reus C. de iud.
f Bar. in d. §. Iulianus & in l. consentaneum C. quomodo & quando iud.
g auct. qui semel. C. quomo. & quando Iud.
h Bar. in l. contumacia nu. 7. ff. de re iud.
i l. qui accusare C. de eden.

DELLI INCANTI. Cap. 9.

PERCHE gli altri ch'hanno scritto del Duello hanno auertito alli incanti & malefici; che si possono fare per causa di uincere lo auersario io non ne uoleuo parlare perche io reputauo che cio fusse superfluo; ma perche alcuni si danno a credere che sia fauole come che questa opinione de gli incanti & maleficij manchi d'autorita mi e parso di cōprobare cio che da gli altri scrittori e stato auertito intorno

a l.28.cap.2. hist.nat.

no a gli incanti, con la raggione che Plinio a ci adduce & cõ l'autorità sua il quale dimostra che simile incantantioni uagliano & che operare si possano, il che se uero non fusse dalla legge del xij. tauole non sarebbe stato uietato con queste parole; Qui fruges excantasset & alibi qui malum carmen incantasset; & gli Antichi istimorno esser tanto la potenza dei maleficii & incanti credetero con la lor forza ogni cosa di qua giu potersi souertere, corrompere, & permutare, si come in questi uersi dimostra Vergilio.

Has herbas atq; hęc ponto mihi lecta uenena,
Ipse dedit meris nascuntur plurima ponto
His ego sæpe lupum fieri & se condere syluis,
Mærim sæpe animas imis exire sepulchris,
Atq; satas aliò uidi traducere messes.

& altroue de i ccmpagni d'Vlisse dice,

Quos hominum dea sceua potentibus herbis.
Induerat Circe in uultus ac terga ferra.

Et tutti gli altri Poeti cio confermano ne i Philosophi negano che non si possa con le incãtationi fare molti miracoli, & nella sacra scrittura si legge di quel Simone Mago che cõ tal arte induceua i populi di Samaria a credere ch' ei fusse un Dio [b] & Catone nell' arte dell' agricoltura usaua di curare i mali delle bestie con certe incantantioni le quali sin hora ne i soi scritti si leggano & Iosepho historico attesta che Salomone fu in queste incantationi maestro eccellente, & percio ueggiamo che

b Act. apo. c.8.

sono

ſono ancora probibite dalle noſtre leggi[c] il che non ſaria ſtato neceſſario ſe non faceſſero alcuno effetto; per la qual coſa i combattenti non deono uſare di queſte incantationi eſſendo coſe uietate, ma deono confidarſi ſolamente nella bontà & giuſtitia di Dio ottimo & maſſimo; onde e ben fatto che innanti che ſi chiudano nello ſteccato che l'uno all'altro mandi i ſuoi confidenti per fare inquiſitione di queſti incanteſmi et ancora di dargli il giuramento di non uſargli ne di hauerſene a ualere.

c l. j. & ij. C. de math. & malef.

DELLA INDIVINATIONE. Cap. 10.

ALCVNI come troppo curioſi cercano ſapere quale de i dua combattenti habbia a reſtar uincitore, onde appreſſo di molti hoggi dì è diuulgata certa tauola de numeri attribuiti a ciaſcuna littera dello alphabetto & la quale ſe ritroua ſtampata in certo libretto fatto dal Raimondo profeſſor di queſt' arte ſenzb però ch' ei adduca alcuna raggione di queſta ſua arte dalle leggi dannata, con la quale ſcriuēdoſi il nome proprio appartatamente di ciaſcun combattente & ſummando dipoi il numero di ciaſcuna littera del nome loro lo diuidan per 9. & col numero che auanza ſopra del 9. ſi danno ad intendere di fare uero giudicio della uittoria futura; la qual

coſa

cosa quanto che incerta et superstitiosa sia et da non esser creduta ogn' uno di sauio intelletto ne puo fare il giudicio, come di cosa che e senza ragione & essendo che nissuno eccetto che Iddio, possi sapere le cose auenire, ancor che Pithagora (come riferisce il Cælio Rhodigino ne i suoi libri delle lettioni antiche [a] credesse che ne i numeri fusse grandissima uirtù & Temistio et Boetio con Platone talmente inalzino la forza de i numeri si come altroue ho letto che pensino non potere alcuno essere buon Philosopho che della scienza de i numeri sia ignorante; perciochе secondo dicono per loro s' ha la uia di potere ritrouare ogni cosa che si possa sapere & s'ha lo addito alla profetia naturale & secondo alcuni lo Abbatte Gioachino nelle sue profetie non procedete per altra uia che per quella de i numeri, & si lege ch' el medesimo Pithagora pronosticaua molte cose per uia de i numeri, de i nomi, nei quali certo potiamo credere che ui sia occulta qualche uirtu (benche incognita a noi) dicendo S. Giouanni nella apocalipse qui habet intellectũ cõputet numerũ nominis bestię, qui est numerus hominis, et di tutti i numeri il predetto Cęlio Rhodigino [b] dimostra che il numero nouenario e il piu perfetto imperoche egli e dal primo impare quadrato et imparimente impare si distribuisce in tre triade delle quali ciascuna si diuide in tre unitade di questa diuinatione per numero de i nomi ne fa mẽtione

Teren-

a lib. 22. cap. 6.

b ibidem ca. 8.

Terentiano in questi uersi.

Et nomina tradunt ita literis peracta
Hæc ut numeris pluribus illa sint minutis,
Quandoq; subibunt dubiæ pericla pugnæ
Maior numerus qua steterit fauere palmam.
Præsagia læti minima patere summa
Sic & patroclum Hectore a manu perijsse
Sic Hectore a tradunt cecidisse mox Achilli.

Nondimeno non si deè credere ne a questa ne ad altra sorte de indiuinatione.

DE I COMBATTENTI *chiusi nel steccato.* *Cap. II.*

I Combattenti debbono entrare nel steccato arditi & audaci, perciochè dimostrandosi altrimenti sarebbe ascritto à uiltà & deono hauere l'animo intrepido con ferma speranza di hauere à uincere & superare el nimico, perciochè quando altramente pensassero ciò gli leuarebbe le forze, & debbano sopra il tutto essersi esercitati nel maneggio dell' arme con ottimi maestri, & combattendo esser presti di mano & destri nel mouer de i piedi quando gli occorra, o contrapassare, o retirarsi, o mutarsi di guardia, esser presti di mano dico, perche il ferire l' auersario ch' anchor egli sia esercitato nell'arme è un pigliare il tempo, o in fare una entrata, o infingere in un luogo & ferire in un' altro il che non si puo fare se non

con tanta prestezza ch'el nimico non puossi essere à tempo, o col mouere ouer col girare dell'arma ad impedire quella dell' altro che non facci il suo effetto, perche ogni minimo mouimento che si faccia, o dell'arma, o della persona è atto à riparare l' offesa, & non solamente che sia fatto à bel studio, ma à caso et à uentura, per la qual cosa mi sono molte uolte da me istesso persuaso che nel ferire il nimico ui concorra non solo el ualore ma la buona fortuna & prima il uolere di Dio, essendo ch'à sorte attribuire si deè l'abbattersi d' entrare con l'arma & à far il colpo in quel tempo che lo auersario con la persona & con l' arma è in gesto di riceuerlo senza essere à tempo di poterlo schiffare, onde molte uolte si è uisto nelle questioni priuate intra dua, ch' un giorno uno è stato ferito da un' altro ad uguale partito il quale in un'altro giorno dapoi con l' arme medesime del pari ha ferito il medesimo che lo haueua ferito, & io nel gioco dell' arme lo prouato con molti, il che non procede da altro che di abattersi di pigliare il tempo in ferire & perçio dico ch' è necessario esser presto di mano, onde io laudarei sempre quei che con l'animo ardito & con subita et presta mano à furia de colpi però con misura de tempi & con guardia sicura uanno à ferire il nemico piu tosto che star su la guardia con dissegno ch' ei s'habbia à straccare, perciochè in quel tempo facilmente si potrebbe esser offeso per la rag-

gione

gione ſuddetta ſenza hauer tempo di offendere lui & ſi dee ſopra il tutto auertire che nello ateſtarſi dell'arme, maſſime quando ſi combatte con ſpade, che l'arma non ſia dallo inimico con la ſua ſottopoſta & nel mezzo, o piu innanti ataſtata, perche à lui facil ſarebbe d'entrare innanti à ferire maſſime incontrando con un riuerſo la ſpada ſtando in porta di ferro & contrapaſſando col piede ſiniſtro caciando auanti la ſpada, la qual botta è difficil ſchiffare da chi è preſto di mano et di piede; & non debbano i combattenti pore la ſola ſperanza in dua, o tre botte ſignalate ch' habbino imparate di fare, perciochè quando aueneſſe che non andaſſero piene come deſperati della uittoria non ſaprebber che fare, & quando aueneſſe che ſi rompeſſe l' Arma ad uno, anchora che la conſuetudine approui che non ſi poſſi pigliare altra arma, Se non ui è il patto, nondimeno à me pare il contrario piu giuſto, & che tal conſuetudine, o corrutella piu toſto non ſi deurebbe oſſeruare ne alcun Signore di Campo deurebbe comportare che poteſſe eſſere offeſo, o ſforzato à disdirſi uno che non habia l' arma in mano, perche oltra che non ſarebbe aſcritto al ualor del nemico, auenendo cio per caſo fortuito, tal caſo non debbe aportare pregiudicio ad alcuno, ſecondo che è di raggion manifeſto [a] et douendoſi oſſeruare la ugualità ſi come altroue ho detto non ſi oſſeruarebbe quando uno armato offen-

a Bar. in rep. l. Ceſer. n. 4. ff de publi. & uecti.

der potesse un'altro senza arme, et facilmente si potrebbe usar fraude per colui ch'bauesse la elettione dell'arme perche portare in campo potrebbe due spade ghiacceuole et egli nel adoperare la sua usargli arte & rispetto & lo auersario non bauendo questo risguardo co la furia de colpi potria romper la sua; & Io ho inteso che questa astutia, o fraude piu tosto è stata usata da Cauallier di gran nome & essergli reuscita secondo el disegno, la quale non è al tutto degna di biasmo quando che usata sia con quel proposito che la usò quel gran caualliere; & quando l'Arma cadesse di mano ad uno mentre che sono alle mani non lo attribuirei al caso fortuito, ma alla forza & al ualore dell'altro, & è cosa diuersa dal rompersi l'arma perche cio auiene per la sua debolezza & per diffetto ch'è nel suo magisterio, & si deè combattere insino à tanto ch'uno sia morto, o che si sia reso per uinto, ma sol per quel giorno alla battaglia assignato insino al tramontare del sole; & se nisuno morto rimanga, o che si renda per uinto, il carico rimane all'Attore, ne si puo in un'altro giorno combattere essendosi esso uantato di prouare in quel giorno [b] eccetto se non prorogassero il tempo, il che possono fare come habbiam detto nel libro primo nel primo capitolo;

b Balin. c.j nu. 21. de pace ten in usi. feu.

DEL-

DELLA VITTORIA.
Cap. 12.

LA Vittoria in dua modi s'acquista, o ammazzando el nemico, o facendo ch'egli s' arrenda per uinto la quale al uincitore arrecca grandissimo honore, & quando prima la dignità di Caualleria non hauesse lo fa meriteuole d'esserne ornato per segno del ualore ch'ei ha dimostrato nell'arme & della gloria acquistata nel modo che ornato ne fu il Caualliero Azzale dalla Massa de lombardi in Romagna hauendo uinto et ammazzato in steccato Roberto da Parma di gran nome intra i braui, la qual uittoria causò ch'ei sia poscia salito à gran riputatione nell' Arme essendo stato colonello del Re di Franza & mastro di campo con somma sua lode d' esperienza di guerra; & si come il uincitore rimane honorato così el uinto resta di perpetua īfamia macchiato & perde ogni honore, & anchora che solito sia che dal Signor del campo, o da altro personaggio ei sia domandato in dono al uincitore, nondimeno per questo il uinto di raggion non potrebbe del uincitore remanere prigione, essendo uietato ad un' christiano d'hauere un'altro christiano per seruo, & essendo ch' alcuno priuato non possi tenere alcuno in priuata prigione, oltra che il uinto anchora che si renda prigione non puo con tal

pat-

patto far pregiudicio alla ſua liberta concioſia coſa che niſſuno ſia Signore delle ſue membra ſecondo il uoler della legge: [a] *per la uittoria adunque niente altro s' acquiſta che ſolamente l'honore, il quale è à tutte l'altre coſe anteposto reſtando la perſona del uinto in libertà incaricata d' infamia;*

a l. liber homo ff. ad l. aquil.

DELLA SENTENZA. Cap. 13.

OTTENVTA Che ſi ſia la uittoria altro non reſta che fare che d'eſſer data per il Signore del campo la ſentenza in fauore del uincitore contra del uinto, la quale deè eſſere conforme al cartello prouocatorio [a] *con narrare il ſucceſſo del fatto è, in queſta forma ſequente; Noi &c. Hauendo gia conceſſo alli tali il campo libero & ſicuro à tutto tranſito nella terra noſtra di N. per potere diffinire con l'arme la loro querela della quale appare ne i cartelli prodotti innanti à noi & eſſendo che loro ſi ſono condotti nel predetto campo innanti à noi & hauendo eſſi combattuto con l'arme elette dal tale prouocato che furno ſpada & pugnale armati ſolo di maniche di maglia con le lunete & guanto nella man mancha uiſto et conſiderato per noi gli aſſalti il ferire, e il reparare d'amendua & tutto il loro progreſſo & le ferite receuute per tale una in la coſcia ſiniſtra una ſopra la gamba medeſ-*

a l. ut fundus ff. cō. diuid. l. fin. C. de fidei. lib.

ma di ſotto il ginocchio & un'altra nel uentre & odio per noi ch'ei di propria bocca ſi è arreſo al predetto tale ferito anch'ei d una ſtoccata nel fianco ſiniſtro ma leggiermente, percio dicemo, pronunciamo, & dichiaremo, & ſententiamo, il ſuddetto tale eſſer reſtato uincitore & huomo honorato & come fu ſuperchieuolmente, o con mal modo ſecondo che nel ſuo cartello ſi contiene ferito dal ſuddetto tale, lo quale ſententiamo & pronunciamo uinto & priuo d'honore et coſi ſententiamo come di ſopra in preſentia de i tali, & in fede di cio habbiamo fatta fare queſta preſente ſoſcrita di noſtra mano & ſuggelata del noſtro ſolito ſugello data &c.

DELL' APPELLATIONE
in cauſa di Duello.
Cap. 14.

SI P*uo dubitare ſe dalle ſentenze date in cauſa di Duello ſia lecito d'appellarſi, conciosia coſa ch'ogni appellatione debbia eſſer permeſſa, ſe ſpecialmente prohibita non ſia* [a] *nella qual coſa io dico che eſſendo uno conuinto con l'Arme, (le quali ſono in uece di teſtimonij) & eſſendo ch'ei s'habbia disdetto & che arreſo ſi ſia, non ſi puo di raggione appellare, perche l'appellatione di chi è conuinto et confeſſo è dalla legge reietta* [b] *oltra che auenendo cio al uinto per ſua mala fortuna &*

a Iaſ. in auct. ad hec nu. 4. C. de iud.

b l. 2. C. quorũ appe. nõ recip.

per

per giudicio di Dio da ſimil caſo non è lecito ad alcun reclamare [c] *ma ſe in qualche altra coſa fuori ch in queſta alcuno ſi teneſſe grauato dalla ſentenza del giudice et del Signore del campo, come è nelle differenze emergente che ſogliano occorrere in queſti Duelli innanti al detto Signore prima che alla battaglia ſi uenga all'hora io crederei che ciaſcuno grauato ſi poteſſe appellare, ſe cio non foſſe prohibito per la ſuprema podeſtà di quel Signore che altro ſuperiore non haueſſe & in queſto io ſeguo la opinione di Paride.* [d]

c Bal. in l. fi. C. com. delega.

d. Put. lib. xj. q. xiiij. de Due.

DI M. DARIO ATTENDOLI

INTORNO ALL' HONORE,

& al modo d'indurre le querele per ogni sorte d' ingiuria alla Pace,

CON PRIVILEGIO.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL
GIOLITO DE' FERRARI.
M. D. LXII.